IL NOVELLO

RELIGIOSO FRANCESCANO

ISTRUITO

NE' DOVERI, NEL BUON COSTUME, NELLA DISCIPLINA, OSSERVANZA, E SPIRITO DEL SERAFICO ISTITUTO

PER OPERA

DEL P. F. GASPARE DA MONTE SANTO

TEOLOGO FRANCESCANO OSSERVANTE

Della Provincia della Marca sotto i Faustissimi Auspicj di Maria Immacolata Madre del Divin Verbo.

PARTE II.

ANCONA 1806.

A SPESE DI ARCANGELO SARTORJ, E FIGLIO

CON PERMESSO

Doceo quod didici, non a me ipso, idest a præsumptione pessimo Præceptore, sed ab illustribus Ecclesiæ Viris.

S. Hieron. Ep. ad Eustoc.

CAPO PRIMO

NOTIZIE DEL SERAFICO ISTITUTO

Al novello Religioso Francescano.

Chiunque nasce da illustre Famiglia di nient' altro mostrasi forse più voglioso, che d' esser informato de' più cospicui fregj del suo Casato. Non ommette egli quindi alcun studio, nè diligenza veruna, per rintracciar l'origine del suo lignaggio: Cerca, interroga e questi, e quegli; svolge Scritture, e Libri, onde venire in cognizione de' più celebri Eroi, che colle luminose lor gesta si acquistarono fama, e nome di Uomini grandi. Purchè non sia egli mosso da vana curiosità, o da semplice vanagloria, brama aver contezza de' suoi gloriosi Antenati, che si contraddistinsero col valore nell' Armi, col saper nelle Lettere, co' meriti nelle Dignità, colla saviezza ne' maneggi dello Stato, e negl' affari di più alta rilevanza della Repubblica, per ammirarne le gesta, per animarsi a seguirne gl' esempj, e non tralignar giammai colla bassezza delle azioni dallo spirito de' suoi ragguardevoli Predecessori. Un somigliante desiderio sarebbe bene, che nascesse in seno anche a ogni novello Religioso del Serafico Istituto; perchè sarebbe in verità assai disdicevole, s' eglino ignorassero affatto l'origine, i pregj, e le glorie di quella Religione, che debbono un dì professare. Non è peraltro credibile, che non sien essi bramosi di esser ragguagliati delle sue grandezze, rendute certamente ammirabili dalle superne disposizioni di quel Dio, che dalle cose anche più abbiette, e vili sa formar cose grandi, e stupende. Ad appagar pertanto le lor giuste brame, si dà opportunamente principio alla seconda Parte di quest' Ope-

ra con una succinta raccolta delle più genuine notizie spettanti a quel Sagr' Ordine, di cui eglino vestirono già le umili divise, ond' abbiano di esso come lor propria discendenza una sufficiente idea, non tanto per loro semplice erudizione, quanto per animarsi a fargli onore colla probità del costume, coll' osservanza delle sue leggi, e investirsi quindi di quello spirito, da cui furono animati tanti lor gloriosi Antecessori, che li precedettero collo splendor della dottrina, ma molto più colla santità della vita. Si andrà quì metodicamente esponendo la serie de' pregj del Francescano Istituto, e in essa leggerà intanto il novello Religioso le grandezze della sua prosapia, per quindi discendere ad apprender lo spirito, i doveri, e le leggi di quella Regola, che forma la sorgente delle glorie più luminose della sua Religione.

ISTRUZIONE I.

Dell' Origine del Serafico Istituto.

Se in ogni età, in ogni tempo è stata sempre mai la Chiesa Santa di Dio soggetta al furore degl' empj persecutori, che or colla crudeltà, ed or col ferro; or colle ribellioni, e cogli scismi; or coll' eresia; ed or colla depravazione de' costumi hanno tentato di atterarne fin da' fondamenti, quando la purità della dottrina, quando la santità della legge, quando la credenza del domma, quando la suprema autorità del visibile suo Capo, ed estirparla financhè dal Mondo colla totale abolizione del Nome, e della Religione Cristiana; il secolo duodecimo, e terzodecimo sembra nondimeno essere stato alla Chiesa il più calamitoso, e il più funesto di quanti n' erano fin d'allora preceduti. Chiunque legge la Storia, osserva talmente sconvolta in questi due secoli la Catto-

lica Religione in tutta l'Europa, che non può a meno di non confessare di essersi tutt' in un tratto uniti insieme contro di lei a congiura i suoi nemici, che per l'innanzi l'un dopo l'altro erano di quando in quando insorti a molestarla; dimodochè sembrava, direbbe il Venerabil Beda, (a) che, se fosse stato possibile, Gesù Cristo medesimo suo Fondatore, e Capo l'avesse abbandonata al furore de' suoi più fieri Avversarj, e che l'Inferno fosse stato vicino a prevaler contro di lei. L' Eresia in primo luogo era quella, che minacciava in tal tempo grandi sconfitte alla Chiesa. I Valdensi, gl' Umiliati, gl' Albigensi, i Manichei, ed altre infamissime sette aveano corrotto nell' Italia, nella Francia, nella Spagna, e in altri Regni d' Occidente la purità della Fede con nefandi errori, aveano sottratti i Popoli al giogo, e alla soggezione dell' Ecclesiastica Potestà con documenti d' indipendenza; e aveano impunemente introdotto un costume sì laido, e sì libertino, che senza offendere le caste orecchie non può descriversene la sfrenatezza abominevole del pari, e mostruosa. Nell' Oriente poi i Maroniti, e i Giorgiani aveano infettato di errori la Siria, corrompendo in que' popoli la purità della Fede colla difformazione delle Vangeliche Verità.

Non meno dell' Eresia era crudele, e sanguinosa la guerra, che alla Chiesa faceano coll' armi i principali Potentati di Europa. Erasi a lei fin dall' anno 1160. ribellato l' Imperador Federigo I., il quale appoggiato all' aura di patente fortuna, avea imbrandito contro la Chiesa quella spada, ch' eragli stata posta in pugno da Dio per sua difesa; e sottraendosi all' ubbidienza del Romano Pontefice, costituì l' un dopo l' altro quattro Antipapi non con altra autorità da lui creati, che con quella, che da-

(a) Ven. Beda in Luc. lib. 2. cap. 28.

vagli il suo prepotente capriccio. Non sarebbe stata questa la somma delle disavventure, se in lui fosse terminata la serie de' lagrimevoli disordini: Il maggior male fu, che la sua ribellione si propagò anche nella discendenza de' Figli; e in quella ancor de' Cesari, imperciocchè Arrigo V. suo Figlio non meno, che Ottone IV. amendue Imperatori divennero l' un dopo l' altro non so chi di loro più contumace, e più disubbidiente al Pontefice, sebbene Federigo II. li avesse di gran lunga superati in empietà, e in protervia a' di lui comandi, avendogli usurpato ogni dritto, dispensando arbitrariamente quasi nuovi Pontefici i Vescovadi, con darne le investiture a chiunque gli fosse piaciuto, e sconvolgendo in mille guise l'ordine, e la concordia fra l'Impero; e il Sacerdozio. Furono con inaudito sagrilegio da lui spogliati e Tempj; e Altari de' sagri; e preziosi arredi: pose le mani addosso a' Sacerdoti; a' Vescovi, facendo perfin carcerare alcuni Porporati con infinito vilipendio della lor Cardinalizia Dignità; e con immenso scandalo di tutto il Cristianesimo. Per fare un maggior dispetto al Pontefice, e alla Chiesa, chiamò in Italia i Saraceni, i quali la sottoposero a crudeltà, e ad orribili violenze; concitò i popoli allo scisma, all' eresie; e a ogn' altro male; che potesse mai essere più pernicioso alla Cattolica Religione. Anche in Oriente eran sossopra le cose della Chiesa lacerata dagli scismi, e infestata da' Barbari; che dopo d' essersi impadroniti di Gerusalemme, e de' suoi Santuarj, minacciarono all' Europa il totale esterminio. Nè inferiori erano le sue calamità in Inghilterra, ove la prepotenza di un Re avaro avea mandato in esilio i Vescovi, e incorporati al Regio Fisco gli Ecclesiastici beni: Neanche in Francia, e ne' Regni di Navarra; di Castiglia, e d' Ungheria andava la Chiesa esente da' guai; perchè

il predominio, la guerra, lo scisma aveano renduta odiosa la Pontificia Autorità, e impunemente conculcavasi dapertutto ogni legge umana, e divina, Perfin gl' Ebrei erano addivenuti più perfidi che mai dimostrando la lor malvaggità non colle sole usure, che universalmente praticavano, ma ancor coll' empio, e sfacciato abuso, che faceano de' Sagri Vasi comprati da' sagrileghi invasori de' Tempj, e molto più cogli scherni, e colle derisioni, con cui in mezzo alle strade, e fin nelle piazze insultavano i Cristiani, e beffavansi pubblicamente de' più augusti Misterj della nostra sagrosanta Religione. Tutto insomma il Mondo Cattolico inondava di miscredenza, di apostasia, di rapine, di furti, di frodi, di dissensioni, di dissolutezze, di omicidj, di malvaggità, di vizj, che forse regnavano più fastosi nell' Ordine Ecclesiastico, e Regolare, le cui corruttele aveano renduto dispregevole il carattere, e vile la lor dignità; dimodochè un celebre Scrittore descrivendo lo stato lagrimevole di questi tempi sì calamitosi contesta, che in tutta la Chiesa di Dio non riconoscevasi più vestigio di Religione, e che in Italia specialmente i Cherici, e i Monaci non men dei Cristiani Secolari sembravano tanti stranieri, o gente la più vile venutavi da diversi paesi a viver senza legge, guidatavi soltanto dalla sregolatezza delle proprie passioni: *Nulla Religionis facies in Ecclesia Dei agnoscebatur; et dixisses tunc omnes non modo Laicos christianos, sed Clericos etiam, et Monachos in Italia aut inquilinos esse, aut de extrema omnium nationum fece commigrasse* (a).

Gemeva dal Vaticano inconsolabile a sì funesto aspetto il S. Pontefice Innocenzo III., che governava la Chiesa di Dio nel colmo di questa universal depravazione, cui non trovava altro riparo,

(a) Bergomens. in Suppl. ad an. 1217.

che implorare il soccorso di quel Dio, il quale o sembrava dimenticato del suo gregge, o che fosse vicino a venire alla distruzione dell' Universo: Mosso finalmente a compassione de' gemiti, e delle suppliche del dolente Pastore, gli mostrò per consolarlo, mentre orava in tempo di notte piucchè mai affannato, e lagrimoso, gli mostrò in visione la Basilica Lateranense Capo, e Madre di tutte le Chiese del Mondo Cattolico, che minacciava rovina, ed era anzi già prossima a cadere. Vide dipoi un pover' Uomicciuolo in abito, e in arnese mendico, e dispregevole, che appoggiate le spalle a un lato della cadente Basilica, serviva come di forte sostegno al suo imminente precipizio. Quest' Uomo veduto dal Pontefice Innocenzo era, come si dirà in appresso, Francesco nato in Assisi Città dell' Umbria l' anno del Signore 1182. da Pietro Bernardoni suo Padre, Cittadino assai ricco di patrimonio, ma renduto anche più dovizioso dalla mercatura, che coltivava non solo nelle principali Città d' Italia, ma anche della Francia; e da Picca sua Madre donna di somma pietà. Passato ch' ebbe Francesco gl' anni giovanili non troppo felicemente, perchè d' indole allegra, qual' era, e di temperamento assai bizzarro, amava sommamente le gozzoviglie, i divertimenti, i conviti, la vanità, e le pompe, serbando peraltro fra la calca di tante allettative sempre illesa la pudicizia del cuore, e illibata ancor quella del corpo; tirollo a se Iddio nell' anno ventesimo quinto di sua età per mezzo di una grave, e mortale malattia, da cui riavutosi, mentre stava un giorno orando nella Chiesa di S. Damiano innanzi l' Immagine di un Crocifisso udì sensibilmente da lui ripetersi fin per tre volte queste parole: *Vade, Francisce, repara domum meam, quæ ut cernis, tota destruitur*. Non ben' intendendo sulle prime il mi-

stero di tali parole, interpretandole del risarcimento di quel Tempio, ov' egli orava, logoro già dall' antichità, proccurò di ammassar del danaro per ristorarlo. Ma di lì a poco tempo più chiaramente intese per un lume superiore, che gl' illustrò la mente, non aver Iddio parlato di un Tempio materiale, ma della Cattolica sua Chiesa omai cadente, come fu già detto. Ascoltando egli però un giorno la S. Messa nella picciola Chiesa della Porziuncula d' Assisi, che fu poi Madre, e Capo dell' Ordine Minoritico (a), in udendo leggersi dal Sacerdote quel detto del Vangelo di S. Matteo: *Nolite possidere neque argentum, neque pecuniam, neque duas tunicas, neque calceamenta &c.* (b), deposte le divise di Romito da lui portate per qualche spazio di tempo, dopo che partito dalla casa paterna avea intrapresa una vita penitente, e dispregevole, si vestì nell' anno 1208. di una vil tonaca, cangiò il cuojo, di cui era cinto, con una rozza fune, e in tal portamento di umiltà, scalzo, e povero si portò due anni dopo a Roma, ove giunto, in presentandosi al medesimo Pontefice Innocenzo, fu da lui riconosciuto per quel mendico, che in visione avea già osservato sostentare il Laterano cadente; onde rivolto a' suoi Familiari così disse pieno di consolazione, e fors' anche piangendo per tenerezza: *Vere hic est ille pauper, & mendicus, qui opere, & doctrina Christi sustentabit Ecclesiam*. Così egli disse, e così avvenne, come si dirà in appresso. Nell' anno adunque 1208. il dì 16. Maggio ebbe nella

---

(a) Wad. ad an. 1210. num. 27. et Bened. XIII. in sua Constit. inc. *Qui pacem loquitur* edita sub die 21. Julii an. 1728., in qua ita definitur: Ne debitus honor, ac reverentia denegetur B. Mariæ de Portiuncula, in qua constat Seraphicum Patrem Institutum suum inchoasse, precepimus, et mandamus, ut ambæ Basilicæ, diversis scilicet rationibus, Beatæ Mariæ quidem propter Ordinis primordia. Assisiensis vero propter sacrum Corpus Sanctissimi Institutoris, tamquam Ordinis Matrices, ab omnibus Fratribus minoribus agnoscantur, et observentur, prout Rom. Pontifices prædecessores nostri asseruerunt, et concesserunt. (b) Matth. 10. 9.

sua fondazione origine il Serafico Istituto in persona del gran Patriarca S. Francesco, mediante l' assunzione da lui fatta della nuova foggia di vestire non meno, che per l' intraprendimento del novello sistema di vita evangelica. Quantunque fosse già a tutti nota in Assisi, e pe' suoi contorni la Santità di Francesco; se ne accrebbe nondimeno il concetto, allorchè fu veduto istituire una vita mai più veduta, povera, umile, e mendica a norma di quella, che nel Vangelo leggesi esser stata da Gesù Cristo prescritta a' suoi Discepoli. Scorgendosi in lui un total disprezzo del Mondo, una piena rinunzia d'ogni bene terreno, una penitenza propria de' veri seguaci del Redentore, una perfezione insomma in ogni sua parte apostolica; Allettati alcuni dal suo modo di vivere, a lui si unirono, bramosi, e risoluti di volerne seguire i vestigj. Il primo di essi fu Bernardo Quintavalle, che in nobiltà, e in ricchezza garreggiava co' primarj Cittadini d' Assisi. Il secondo fu Pietro Catanio nobile di Prosapia, e Canonico della Cattedrale d' Assisi. Chiamati questi da Dio in un medesimo giorno alla sequela di Francesco; venderono unitamente i pingui lor patrimonj, e dispensatili generosamente a' poveri senza ritenere pur un soldo per se medesimi, renderonsi volontariamente mendici per puro amor di Gesù Cristo. Il terzo fu Egidio similmente d' Assisi, cui si aggiunsero Sabatino, e Morico dell' Ordine de Crociferi tolto con istantaneo prodigio dal S. Fondatore dalle fauci della morte in atto di giacer gravemente infermo nell' Ospidale d' Assisi. Il sesto fu Giovanni cognominato Capella, il quale niente corrispondendo coll' opere allo spirito della sua vocazione divenne un nuovo Giuda nel Discepolato del S. Istitutore: Non fu così il settimo chiamato Filippo Longhi uomo di somma bontà. A

questi si unirono pochi mesi dopo Barbaro, Giovanni da S. Costanzo amendue del distretto d'Assisi, e Bernardo Vigilanzio dotati tutti di gran virtù, di profonda umiltà, e di singolar perfezione. Non molto tardò ad associarsi seco loro Silvestro Sacerdote secolare d'Assisi, il quale per superare la gran passione dell'avarizia, che in singolar maniera predominavalo, rinunziò il Mondo, e i suoi averi. Mancava il duodecimo per formare a somiglianza di Gesù Cristo il numero degl'Apostoli. Nel viaggio, che con questi suoi undici Compagni facea verso Roma, incontratosi nella piazza di Rieti con Angiolo Tancredi Nobile di quella Città, e Uffizial di Milizia; chiamatolo col nome proprio, benchè la persona fossegli affatto incognita; con quelle parole dette da Gesù Cristo a S. Pietro: *Veni, & sequere me*, immantinenti lo trasse a volgere le spalle al mondo, aggregandolo allor'allora al suo nascente Istituto.

Questa fu la comitiva, che accompagnò il S. Patriarca a Roma, ove portavasi due anni dopo la fondazione del suo Ordine, cioè nel 1210., per ottenere da Innocenzo III. la pontificia approvazione. Il buon Pontefice, che poco innanzi avea veduto nella già descritta visione del Laterano cadente, di qual sostegno sarebbe stata alla Chiesa agitata, e sconvolta questa nuova Religione, l'approvò in quest'anno medesimo senz'alcuna dilazione: Che anzi prima di venire alla solenne approvazione, volle contraddistinguerla con un privilegio a nessun'altr'Ordine Regolare nè antecedente, nè posteriore al Francescano da alcun Pontefice giammai conceduto. Atteso il bisogno, che avea la Chiesa in questi tempi calamitosi di Uomini Evangelici, che coll'esemplarità della vita non meno, che coll'opera della predicazione annunziassero a' traviati la penitenza, e

fra i miscredenti propagassero la Cattolica Fede, volle dichiarar Clericale l'Ordine Minoritico, conferendo egli medesimo il Diaconato al suo Istitutore, e gl' Ordini Minori a' di lui Compagni, fregiandoli di una picciola Corona in Capo, per differenziarli da' Laici, ed affinchè servissero di assistenti ne' sagri Ministerj, e anche di ajuto nell' amministrazione della divina parola a quei Sacerdoti, che col progresso del tempo sarebbonsi moltiplicati nell'Ordine. Compiuta la sagra Ceremonia, ricevè il Pontefice la lor solenne Professione, costituendo Capo, e Ministro Generale dell' Ordine il S. Istitutore Francesco, che a nome suo, e de' suoi Religiosi presenti, e futuri giurò in particolar maniera fedeltà, e ubbidienza ad esso, e a tutti i suoi Successori canonicamente eletti al Pontificato Romano. Strignendo egli dipoi l un dopo l' altro in divoti, e teneri amplessi al seno i germi di questa novella Pianta, dopo di aver loro promesso il favore della sua assistenza, e protezione, li licenziò coll' accompagnamento dell' Apostolica sua Benedizione.

Non contento però il S. Fondatore di questa semplice, e privata Pontificia approvazione del suo Istituto, ne cercò un' altra pubblica, e più solenne; e fu alloraquando celebravasi in Roma l'anno 1215. il Sagro Ecumenico Concilio Lateranense IV. composto di due mila dugento, e dodici Padri fra Vescovi, Arcivescovi, Abati, e Priori de' più insigni Monisterj del Mondo Cattolico. Al cospetto dunque di sì rispettabile, e numeroso Consesso ottenne il Patriarca S. Francesco, che fosse letta la sua prima Regola, e che lo stesso Pontefice Innocenzo III. manifestasse a' Padri del Concilio di aver già approvato colla Regola il suo Ordine. Non curavasi il S. Istitutore di alcun Pontificio Diploma, o sia Bolla di confermazione del suo Istituto: Ma ad esempio

di quel de' Predicatori, o vogliam dire Domenicani confermato con particolar Diploma l'anno 1216. dal medesimo Innocenzo, ne ottenne anch'egli pel suo colla seconda Regola sett' anni dopo, cioè nel 1223. ai 31. di Ottobre la Bolla di conferma dal Pontefice Onorio III. E questa è la ragione, per cui l'Ordine Minoritico benchè di fondazione anteriore a quel de' Predicatori, ma di conferma per Pontificio Diploma posteriore, cedagli giustamente il più degno luogo.

Ed eccovi, Figliuol mio, descritta in compendio l'origine di quell' Istituto, cui siete aggregato. Vorrei io quindi, che queste istoriche notizie non servissero di vostra semplice erudizione, non essendo questo lo scopo principale, che ho avuto in proporvele. Quello che mi ha guidato a schierarvele sotto gli occhi, è stato un fine più alto, più degno, perchè diretto al vostro spirituale profitto. Osservaste nel vostro S. Patriarca Francesco il distacco totale, ch'egli fece nella sua vocazione, de' beni terreni: Ne consideraste l'umiltà profondissima, che portollo a vivere in abbiezione, e nel dispregio di se medesimo. Ne ammiraste la penitenza, che lo condusse a menare una vita povera, e mendica: Rilevaste insomma la sublimità delle sue virtù, e del suo spirito. Or che vi gioverebbe averne le notizie, se poscia non ne inferiste, che ancor voi avete ad investirvi del medesimo suo spirito, e rendervi care, e familiari coll'esercizio le virtù, in cui egli principalmente si segnalò? Questo è il profitto, che avete a ritrarre, dopo di essere stato informato dell'origine del vostr' Ordine; senza di che non avreste sicuramente un gran motivo di gloriarvi d'esser membro di un Istituto sì Santo, e di sortire la vostra discendenza da un Padre sì degno, e sì venerabile per l'eroica sua Santità. Siccome a un giusto van-

to non basta il nascer da una Famiglia, i cui Progenitori si segnalarono in gloriose gesta, se non si adotti il loro spirito, e non se ne sieguano i chiari esempj; così neppur a voi sarebbe sufficiente l'esser incorporato a un Ordine, che vanta i suoi natali da un Padre, il quale fu un vivo ritratto dell' umiltà, della povertà evangelica, e di una perfezione, in cui tutta racchiudevasi la serie delle più luminose virtù, quantevolte non entraste a parte de' suoi meriti con portamenti ai di lui somiglianti. Se volete dunque, che la vostra gloria sia legittima, e ben fondata, procurate d'imitarlo, per quanto siavi possibile nella santità della vita. Qualora le vostre operazioni saranno alle sue conformi, allora sì che potrete a gran ragione gloriarvi d'esser figlio di sì gran Padre.

ISTRUZIONE II.

Dell' ammirabile Propagazione del Serafico Istituto.

Non fu la sola visione avuta dal Pontefice Innocenzo III. del Laterano cadente, e sostenuto dal Patriarca S. Francesco, che l' indusse ad approvare senza resistenza il suo nascente Istituto. Poichè ebb' egli parlato, e conosciuto la prima volta questo Servo del Signore, vide per divina rivelazione nella notte seguente, che sotto a' di lui piedi spuntava una Pianta simile ad una Palma, la quale crescendo a poco a poco, s' innalzò alla grandezza di un Albero bellissimo, che stendevasi in molti rami di straordinaria ampiezza. Non comprendendo il significato di tal visione, gli manifestò Iddio medesimo, che in quella Pianta raffiguravasi quell' Uomo povero, e abbietto da lui veduto il giorno antecedente; e che l' ampiezza de' suoi rami, alla cui om-

bra avrebbe ritrovato riposo la Chiesa oppressa, e dibattuta, dinotava la vastità della sua Religione, che sarebbesi dilatata per tutto il Mondo. Si avverò difatto la divina rivelazione, che fu poi da Dio confermata con una visione, ch' ebbe lo stesso S. Patriarca. Nel ritorno ch' egli facea da Roma, dopo di aver ottenuta da questo Pontefice la prima approvazione del suo Ordine, trovandosi nelle vicinanze di Rieti, in atto di erudire i suoi Compagni nell' osservanza della Regola novellamente professata, affinch' eglino non avessero a sgomentarsi nè per la lor semplicità, nè per lo scarso lor numero, li assicurò avergli Dio manifestato, che sarebbe stato suo pensiero di moltiplicarlo. Molti, lor disse, si convertiranno a Dio, e si accrescerà grandemente questa Famiglia per ogn' angolo della terra. Lo dico a vostra spiritual consolazione, di aver veduto venire a noi in gran folla un' immensità di popolo santamente bramoso di vestire il nostr' Abito, e aggregarsi al nostro santo Istituto. Parmi tuttavia sentire risuonarmi all' orecchio il calpestio della smisurata moltitudine, che va, e viene a disposizione della santa ubbidienza. Parmi ancor vedere le strade affollate dalla quantità innumerabile della Gente d'ogni Nazione incamminata a questa volta: Vengono in gran folla e dalla Francia, e dalla Spagna, e dalla Germania, e dall' Inghilterra, e dalla Scozia, e dall' Irlanda, e da rimotissimi paesi: Si affrettano al viaggio anche de' popoli d' ignoto linguaggio, e tutti vengono a queste parti. Fu realmente come disse il Santo Patriarca. Non era peranche scorso il settimo anno della prima fondazione del suo Istituto, che convocatosi da lui nella Porziuncula d' Assisi il primo Capitolo Generale, tanta quantità di Religiosi v' intervenne anche da rimoti paesi, che de' medesimi un gran numero ne fu

mandato in varie parti d' Europa, quantunque la facoltà di ricevere all' Ordine fosse stata fin' allora ristretta al solo S. Fondatore: estesa poi che fu tal potestà in questo medesimo Capitolo anche ai Ministri delle Provincie, moltiplicossi il loro numero in una maniera veramente incredibile. Basti il dire, che convocatosi pur in Assisi quattr' anni dopo, cioè nel 1219. il celeberrimo Capitolo detto delle Stuore, ove credesi, che intervenisse da Perugia con sette de' suoi Compagni anche il Patriarca S. Domenico (a), e da Roma l'amorevolissimo Cardinal Ugolino della nobilissima Famiglia Conti, che fu poi Gregorio IX. vi si contarono cinque mila Religiosi, oltre quei ch' erano rimasti ne' rispettivi Conventi, per esercitarvi i divini Uffizj; nè manca chi asserisce, che tutt' il Corpo della Religione era allora composto di trenta mila Religiosi:

Non sarà fuor di proposito, anzi molto convenevole, e proficuo il descriver quivi qual fosse il sistema di vita, che menavano quegl' ottimi Padri del nascente Serafico Istituto, onde possiate formar Figliuol mio, una giusta idea dello spirito della Francescana Religione, e regolar quindi su di esso la condotta del vostro vivere. Fu questo Capitolo uno spettacolo atto veramente a risvegliare le più alte maraviglie, e i sentimenti della più sincera divozione in chiunque rimirava tanta gente congregata da rimotissimi paesi senza provvisioni, e senza rendite, fuorchè di quelle, che contengonsi nell' inesausto errario della divina Provvidenza, che con prodigiosa munificenza somministravale abbondantissimo sostentamento per mezzo de' pii Benefattori, che dalle circonvicine Città, Terre, e Castelli portavano a' poveri Figli di S. Francesco ogni genere di provvisione; dimodochè piene erano le strade di

(a) Wad. ad an. 1219. Tom. 1. num. 5.

carri, e di giumenti carichi, incamminati all' umile abitazione, o a miglior dire tugurio della Porziuncula. Stimolati non da semplice, ma da divota, e religiosa curiosità Nobili, Plebej, Ecclesiastici d'ogni rango, affollavansi a questo Santo Luogo, facendo a gara, e riputandosi felici d' impiegar in servigio di que' buoni Religiosi. Ammirando eglino l' umiltà, la carità, l' ubbidienza, e la concordia di quella religiosa adunanza; osservandone la durezza de' letti fatti di sola paglia, i quali altro mobile più comodo non aveano, che un cuscino di legno; guardandone la ruvidezza del vestito, la parsimonia del vitto, la povertà dell' abitazione, restavano intimamente penetrati, commossi, e compunti per tal maniera, che confrontandone la vita penitente con quella delicata, e molle, ch' essi attualmente menavano, determinarono in numero di oltre cinquecento de' più scelti in nobiltà, e in dottrina di abbandonare il Mondo, e abbracciare i rigori del Serafico Istituto. Quivi fu rappresentato al S. Fondatore, che molti de' suoi Frati trasportati da uno smoderato ardore di penitenza caricavansi indiscretamente d' aspri cilicj con notabil pregiudizio della loro corporal salute. Comandò egli quindi saggiamente, che ognuno deponesse simili strumenti, e che fossero a lui portati. Non sittosto promulgò un tal ordine, che fu prontamente eseguito. Più di cinquecento furono i tormentosi ordigni, quai tessuti d' ispido pelo, e quai di ferro fatti a guisa di pungenti catene, altri a maglie circondati di punture, e moltissimi di grandezza tale, che giugnevano a coprir tutte le spalle, e cingere per ogni parte i lombi. Fecene un gran mucchio il S. Patriarca, che indi mostrando segretamente al Cardinal Ugolino, e a' Prelati di sua comitiva, feceli santamente inorridire, e ammirare insieme l' eccedente asprezza, colla quale i fervorosi

suoi Figli maceravano la lor carne. Vietò dipoi a tutti il S. Padre la smoderatezza di tai penitenze, dicendo, non esser questa buona ad altro, che a togliere il buon effetto di sì proficuo esercizio, l'affetto allo spirito, l'esempio al prossimo, e a Dio il dovuto onore. Quegli difatto, che con indiscreti rigori martirizza il suo corpo, rendesi col progresso del tempo inabile a servir la Religione per l'indebolimento delle forze, e privasi di tante altr' opere meritorie, con cui potrebbe essere di giovamento ai prossimi, e di gloria a Dio, il quale anzichè gradire, suol piuttosto riprovare l'eccesso delle carnificine, che estenuano soverchiamente il Corpo, il quale se non deve accarezzarsi, dee peraltro santamente custodirsi in di lui servigio. Se un somigliante fervore s'insinuasse, Figliuol mio, nel vostro spirito, cacciatelo com'effetto di vera tentazione. Siate in ciò ben guardingo; e affin di non errare, dipendete sempre dal consiglio di un saggio, e prudente Direttore. Sarebbe nondimeno assai più desiderabile, che quei rigori, a'quali vi sentiste inclinato sottomettere la vostra carne, li cambiaste in una perenne mortificazione de' sensi, e di lingua, in una continua annegazione di volontà, e in un perpetuo sagrifizio di tutto voi stesso ai divini voleri; nelle quali cose siccome non può intromettersi nè inganno del Tentatore, nè illusione dell'amor proprio, così riescono anche più gradite al Signore. Sia ciò unicamente detto per vostro governo, e non mai per disapprovare gl' esercizj di quella penitenza, che è un de' più essenziali doveri d' ogni buon Religioso Francescano.

Avvegnachè, siccome fu detto dal principio, il Serafico Istituto era stato dato da Dio alla Chiesa per suo sostegno, e per propagare la sua Fede in tutto il Mondo; così stabilito ch' ebbe il S. Fon-

datore in questo rinomato Capitolo i più premurosi affari del novello suo Ordine, di nissun' altra cosa mostrossi più sollecito, ne più ansioso di quella, che distribuire fra suoi Religiosi la Terra, e mandarli in lontanissime parti o per ridurre all' ovile della Chiesa il gregge smarrito, o per riformarvi il costume già depravato, o per predicarvi il Nome sconosciuto di Gesù Cristo. Altri ne mandò in Ungheria, altri in Inghilterra, altri in Ispagna, altri in Francia, altri in Sassonia, altri nelle Provincie della Fiandra, altri in Portogallo, altri ne inviò in Oriente, cioè nella Grecia, nella Siria, e in Egitto, ove di lì a non molto si portò ancor egli dopo di aver girato l' Umbria, la Marca, la Lombardia, e tutta l' Italia, santificandola co' suoi esempj, e colla predicazione, che esercitò per ogni dove. I progressi poi, che fecero dapertutto i suoi Figli, sono veramente ammirabili, siccome vedrassi altrove. Allora piucchè mai si avverò la celeste visione del S. Padre manifestata a' suoi Compagni nelle vicinanze di Rieti, perchè innumerabili furon quei, che domandarono d' essere ammessi all' Ordine, moltiplicandosi per questo in tutti i luoghi i Conventi fondati dalla pietà de' Principi, dalla divozione de' Magistrati, e dalla carità de' Benefattori. Vedendo questi l' utilità, che da' Professosi del novello Istituto derivavano ai Fedeli, ai Popoli, alla Chiesa, non permettevano, che partissero da' lor paesi, fabricando quindi per essi Conventi, e Chiese.

Nè ciò è accaduto soltanto su i principj dell' Ordine; ma di mano in mano che sonosi inoltrati i secoli, si è andato sempre aumentando il numero de' Religiosi, e si è accresciuta senza interruzione di tempo la quantità de' Conventi. Per rapporto al primo basti sapere, che nel 1460. allorchè dal Pontefice Pio II. col concorso de' Principi Cri-

stiani trattavasi di spedire un'armata contro il Turco, Jacopo da Sarzuela allora Ministro Generale dell'Ordine gli esibì trenta mila de' suoi Religiosi senza alcun pregiudizio de' Conventi. E Giovanni da Napoli similmente Ministro Generale l'anno 1646. ne offerì per lo stesso fine a Innocenzo X. quaranta mila. Ne fia ciò stupore, rilevandosi dal computo fatto nell'ultimo General Capitolo celebrato l'anno 1768. in Valenza Città della Spagna, che il numero de' soli Religiosi Francescani, i quali vivono sotto l'ubbidienza del nostro Ministro Generale ascendeva a sessantatremila quattrocento sessantasei.

Per rapporto poi ai Conventi, affin di porre i limiti alla costruzion de' nuovi, fu d'uopo, che l'Ordine decretasse, non doversene accettar più alcuno inavvenire, se non in tempo di Capitolo, o Generale Congregazione, il qual decreto fu dipoi costretto l'Ordine di annullare, e rimetterne l'esecuzione ai Capitoli delle Provincie, allorchè nel 1606. ne' Regni di Portogallo, e di Castiglia, nonostante il gran numero de' Conventi, che attualmente v'erano, faceansi delle forti premure per edificarne altri trenta. Insomma conta presentemente il solo nostr' Ordine tremila duecento cinquanta Conventi.

Dalla narrativa di tutto ciò rilevasi evidentemente avverata la visione, ch' ebbe Silvestro undecimo Compagno di S. Francesco. Pria ch'egli abbandonasse il Mondo, e si unisse al S. Patriarca, vide fin per tre volte uscir dalla sua bocca una gran Croce d'oro attorniata di risplendentissimi raggi, la quale ergevasi fino al Cielo, e le cui braccia stendeansi per larghezza da un confine all'altro della Terra. Era questo un preludio della ammirabile propagazione del suo Istituto per tutto il Mondo, siccome è avvenuto. Dall' Oriente all' Occiden-

te, dall' Austro all' Aquilone estese la Francescana Religione i suoi Conventi, i suoi Ospizj, le sue Chiese, le sue Provincie, dimodochè non è un' iperbole il dire, non esservi angolo della Terra, ove non sia giunta a fissare il suo domicilio o per istabilirvi la Fede di Gesù Cristo, o predicarvi la prima volta il Vangelo. Reca veramente stupore, che un' Ordine di Religiosi poveri, dispregevoli, astretti a limosinar per vivere, sia giunto a penetrare, e stabilire la sua permanenza fino nelle parti più rimote dell' Asia, dell' Africa, della Cina, dell' Isole Filipine, e del Giappone. Crebbero dapertutto i suoi Professori a guisa dell' arena del mare nelle Città, nelle Terre, ne' Castelli, nelle Ville, ne' Monti, fra gl' Idolatri, fra i Turchi, fra gli Eretici, fra gli Scismatici, e dove non potè arrivare la mondana sapienza, e la forza dell' armi, ivi entrò la santa semplicità, e la povertà Evangelica de' Figli di S. Francesco. L' idolatria, l' eresia, lo scisma non permettevano, che i Ministri Evangelici ponessero il piede ne' vastissimi Regni, dell' Asia, e dell' Africa, e anche in molte Provincie dell' Europa, quali erano fra le altre la Lituania, la Bulgaria, la Servia; e pure all' umiltà Francescana non fu fatta resistenza alcuna da' rispettivi lor popoli barbari per lo più di sentimenti, e di costume, permettendo a' Francescani Religiosi di predicar liberamente il Vangelo, e fondando ancor per essi Case, Conventi, e Chiese. Chi avrebbe mai creduto, che i Maomettani, o sieno Turchi nimici capitali, e implacabili de' Cristiani avessero dato libertà a' poveri Figli di S. Francesco di entrare nel lor dominio, e fissarvi di più il domicilio? E pure fu così: Non solo condiscesero a riceverli, per così dire, in propria casa, e consentire, che per essi si fabricassero più e più Conventi; ma loro ancor consegnarono il S. Sepolcro,

il Presepio, e gl' altri più celebri Santuarj della Cristianità. Che anzi a' nostri giorni non vogliono essi vedere nella Palestina altr' Abito Regolare, fuorchè il Francescano; ond' è, che i Religiosi d' altr' Ordine bramosi di portarsi alla visita di que' Santuarj, conviene, che vestansi del nost' Abito. Chi mai sarebbesi persuaso, che i Tartari popoli fieri di lor natura, e divenuti anche più inumani, e baldanzosi per le vittorie riportate contro varj Principi, e Regni d' Europa, avessero dovuto ricevere nel loro Impero i Religiosi Minoriti, divenirne amantissimi, e benefattori, fabricando per essi de' Conventi a proprie spese, e uno specialmente edificato colla Chiesa da Cobila Gran Kam vicino al suo Imperial Palazzo? Chi sarebbesi mai ideato, che i Professori di quest' umile, e povero Istituto fossero un giorno arrivati tant' oltre, fino a oltrepassare i confini del mondo istesso, e giugnere ad aver ventisette Provincie nel nuovo Mondo, o sia America, ov' essi annunziarono i primi la Fede di Gesù Cristo? Eppur vi giunsero, e tuttavia in gran numero vi dimorano, facendo sempre nuove conquiste alla Chiesa del vero Dio colle loro appostoliche fatiche.

Quanto poi copioso sia stato il frutto riportato in ogni secolo, siccome quivi, così in ogn' altra parte del Mondo da' Francescani, non é sì facile il dercriverlo in questi scarsi fogli. A darne nondimeno una qualche idea, basti il rammemorare, ch' eglino ridussero all' unione della Chiesa Romana gli Scismatici Ruteni, e gl' Armeni: Essi condussero alla Fede di Gesù Cristo il Re de' Comanesi, Edegage Regina di Tartaria, il Re, il Cugino, la Regina del Conco unitamente al Figlio, Aitone Re d' Armenia, che poi vestì l' Abito Francescano; Cottognat Fratello del Gran Kam de' Tartari; i Maroniti col loro Principe, gl' Etiopi, i Bulgari, i Li-

tuani. Essi condussero al Concilio di Lione gl' Ambasciadori de' Tartari, per prestar' ubbidienza al Romano Pontefice, e a quel di Ferrara trasportato poi a Firenze l' Imperatore, e Patriarca de' Greci, per istabilire la riunione della Chiesa Greca colla Latina: Indussero Jacopo Re di Aragona a portarsi a Roma appiè del Pontefice, piegandosi a di lui giusti voleri: Pacificarono insieme Alfonso Re di Castiglia, e Pietro Re d' Aragona: Convertirono nel Ceylan il Re, e la Regina di quell'Isola; il Re, e la Regina di Taniaor con sette lor Figliuoli; il Re, e la Regina di Canor con settanta mila vassalli; Convertirono nel Mecchoacan trenta Terre, battezzando, e domesticando que' Selvaggi; battezzarono in Ungheria cinquanta mila Infedeli; e altrettanti nello spazio di cinque giorni; nel Messico ne battezzarono più di un milione, e nell' Indie Occidentali circa sette millioni, battezzandoli *per aspersionem;* non compresi i settantamila convertiti, e battezzati da S. Francesco Solano, e gl' altri innumerabili indotti in varj tempi al Cristianesimo da tanti Francescani, che vi hanno esercitato, e che vi esercitano il laborioso impiego di Missionarj Apostolici.

Vedete, Figliuol mio, quanto bene han fatto alla Chiesa del Signore gli Antecessori del nostro Serafico Istituto, e quanto tuttavia ne fanno in ogni parte del Mondo i vostri coetanei Confratelli? Il frutto copiosissimo da' medesimi riportato nella conversione delle Anime dee certamente attribuirsi alle apostoliche lor fatiche avvalorate dalla divina grazia; ma ad esso frutto molto han cooperato, e presentemente ancor cooperano colla predicazione del buon esempio. Questa è quella predica efficacissima, che fa gran colpo, e produce gran profitto in chi vi si trova presente, arrestando chi corre nella via

della perdizione, o effrettando chi è lento nella via della salute. Se tutti i Religiosi di qualsisia Istituto sono obbligati a predicare coll' esemplarità di un costume irreprensibile; molto più son tenuti i Figli di S. Francesco, di cui questa era la prima predica da lui però caldamente raccomandata a' suoi Seguaci, consapevole qual' era, che le parole, le quali insinuansi per l' occhio fanno nell' animo più impressione di quelle, ch' entrano per gli orecchi. E quest' appunto era l' Apostolato, a cui esortava sì spesso i suoi Discepoli per guadagnare a Gesù Cristo le anime, siccome a' primi Fedeli della Chiesa, dicea l' Apostolo S. Pietro: *Sine verbo lucrifiant, considerantes conversationem vestram* (a). All' adempimento di un tal dovere siete dunque ancor voi tenuto in coerenza degli insegnamenti lasciativi dal vostro S. Padre. Per far del bene alle anime de' vostri prossimi, non è d' uopo, come fecero per l'onor di Dio, e come fan tutt' ora tanti vostri Confratelli, che abbiate ad abbandonare, com' essi, il patrio clima, intraprendere lunghi pellegrinaggi colmi di stenti, di fatiche, di sudori, e andare in remoti paesi ad annunziarvi il Vangelo. Senza movervi dal Convento, che abiterete, di là potrete essere coll' esemplarità del costume di gran giovamento a' prossimi; di là collo stesso conversare co' vostri domestici, e compagni potrete molto contribuire al loro bene spirituale, facendovi veder modesto, serio, mortificato, divoto, osservante, e ben disciplinato. La vostra virtuosa condotta sarà una gran predica a chi ha bisogno di riformare il suo costume, o facendolo ravvedere, se mal' avviato, o infervorandolo, se già rattiepidito. Il buon esempio, Figliuol mio, è una correzione, un rimpro-

(a) 1. Pet. 3.

vero, che ancor senza parlare tacitamente inveisce contro de' rilassati, eccitando sentimenti di riforma, e stringendo con dolce, ma forte allettativa il cuore, per innamorarlo all' osservanza, alla virtù. Lo stesso bene avete a promover coll' esemplarità anche ne' Secolari, qualunque volta o la necessità, o la convenienza vi obblighi a trattar seco loro, e farvi veder ne' luoghi pubblici. Il comparire innanzi ad essi povero, e umile, ne metterà in discredito la vanità, il lusso, e la superbia: Il farvi veder mortificato, e penitente, ne frenerà il libertinaggio, e la mollezza: Chi di loro vi udirà ne' familiari discorsi parlar di Dio, modererà la scorrettezza della sua lingua. Chi vi osserverà modesto, raccolto, e divoto in Chiesa, o porrà fine alle sue irriverenze, o se non altro arrossirà al confronto della sua indivozione: Converrà insomma, che l' altrui vizio combattuto dall' esemplarità della vostra virtù o vinto si arrenda, o nascondasi confuso. Bella consolazione sarà la vostra, se diportandovi con tutti esemplare, meriterete anche senza i disagj delle Missioni di aver fatto del bene a' vostri prossimi. Alle Glorie de' vostri Santi Predecessori si uniranno anche i meriti della vostra esemplarità, per cui sarete un giorno infallantemente da Dio premiato, siccome quei delle apostoliche lor fatiche conseguirono digià luminosa corona in Cielo.

ISTRUZIONE III.

Delle Glorie del Serafico Istituto.

Ella è verità insegnata dal Vangelo, e uscita dalla bocca infallibile di Gesù Cristo, che chi si umilia sarà esaltato: *Qui se humiliat exaltabitur* (a):

(a) Luc. 14. 11.

Se tutto giorno avverato veggiamo un tal detto del Redentore; effettuato nondimeno si à veduto, e tuttavia si vede in singolar maniera del Serafico Istituto, cominciando dalla sua infanzia sino al giorno d' oggi. Fondato questo dal Patriarca S. Francesco su di una povertà la più mendica, su di una vita penitente, e Apostolica, su di una Regola colma da capo a fondo di prescrizioni tendenti tutte all' umiltà; dimodochè la denominazione stessa de' Minori data dal S. Fondatore ai Religiosi del suo Ordine fu un riflesso di umiltà, volendo tenerli lungi anche col nome da ogni prurito d' innalzamento: *Minores ideo vocati sunt Fratres, mei, ut majores fieri non praesumant (a)*; venne nondimeno quest' umile Istituto esaltato da Dio con tanti luminosi fregj di gloria, che sorpassano ogni credere. Io li andrò quì esponendo, ma non già tutti, nè con tutta l' accuratezza, essendo questa un' impresa già eseguita da molti celeberrimi Scrittori, che delle Glorie Francescane hanno riempiuto una gran quantità di volumi. Perlaqualcosa anzi che descriverli, piuttosto lì accennerò, dividendoli in più classi. Abbiano il primo luogo i fasti della Santità. Gloriasi tutto quanto è in sestesso l' Ordine Francescano di contare quarantatre Santi solennemente canonizzati dalla Chiesa, fra quali tredici Martiri, che per la santa Fede diedero in varie parti del Mondo infedele gloriosamente la lor vita. Novanta sono i Beati tra li canonizzati per virtù, e miracoli, e tra quei, che furono beatificati per culto immemorabile, e di cui si recita il divino Uffizio, o almen se ne celebra la festa; e ancor tra questi, trentasette se ne contano coronati di glorioso martirio. Quei poi,

---

(a) Vading. ad an. 1217.

che hanno il semplice titolo di Beato ascendono a moltissime migliaja oltre le cause, che attualmente si agitano nella Sagra Congregazione de' Riti per la canonizzazione de' Servi di Dio chiari per santità, e miracoli, il cui numero sorpassa di molto il centinajo, e alcune delle medesime son prossime a ultimarsi, e accrescere nuovi fregj di gloria all'umile Minoritico Istituto renduto in secondo luogo anche illustre dalle Ecclesiastiche Dignità, cui furono in varj tempi sublimati i poveri, ma onorati suoi Professori. Di essi sei furono innalzati al Pontificato Romano: cinquantaquattro furono condecorati della Porpora Cardinalizia: due furono promossi all'Elettorato del Sagro Romano Impero: ventisei furono Patriarchi: duecento Arcivescovi: più di duemila Vescovi: e più di cento Nunzj Pontificj, e Legati Apostolici in varie parti del Mondo Cattolico, e Infedele.

Oltre questi fregj di santità, e di ecclesiastiche onorificenze volle di più il sommo Iddio esaltare l'umiltà del Serafico Istituto colla sublimità degl' ingegni, che vi fiorirono in ogni secolo, illustrando colla lor dottrina la Chiesa di Gesù Cristo. Fra un numero innumerabile di Scrittori, e Dottori Francescani tengono il primo luogo il Serafico S. Buonaventura, Alessandro d'Ales già suo Maestro nella celeberrima Università di Parigi; Giovanni Duns Scoto di nazione, cognominato il Dottor Sottile per la profondità del suo sapere, antesignano degli Scolastici chiamati dal suo patrio nome Scotisti; Guglielmo Okamo Capo, e Precettore della Scuola detta de' Nominali; Pietro Aureolo, Francesco Mayrone gran Teologo del Secolo quartodecimo detto il Dottore Illuminato; Ruggiero Bacconi cognominato il Dottore Mirabile; Alvaro Pelagio, che fra le altre sue opere scrisse il celebre libro *de Planctu Ecclesiæ*,

contro lo Scisma fatto nascer nella Chiesa di Dio dalle prepotenze dell' illegittimo Imperator Ludovico il Bavaro; Alfonso da Castro uomo di gran dottrina, e confutator di tutte l'Eresie; Riccardo da Mediavilla appellato per la profondità del suo sapere il Dottor Solido; Giovanni Bassolio detto il Dottore Ordinatissimo; il famoso sommista Astesano; Monaldo; Raimondo Lullo, e altri molti, i quali o difesero co' loro scritti il Domma della Chiesa, o ne spiegarono la dottrina, o dichiararono i più astrusi Misterj della Cattolica Religione. A questi debbono aggiugnersi Niccolò di Lira, detto volgarmente il Lirano, che dall'Ebraismo passato al Cristianesimo, e indi all' Istituto Francescano, postillò tutta la Sagra Scrittura, interpretandola in ogni senso; S. Bernardino da Siena, che molto scrisse sopra la Morale, e sopra la riforma de' costumi; Francesco Cardinal Ximenez, il quale diede alla luce la Bibbia Complutense, che contiene la versione Ebraica, Greca, Caldea, e Latina; Arlotto da Prato, che fu l'Autore delle Concordanze Scritturali: e per tacere di molti altr' uomini chiarissimi in lettere, i Figli di S. Francesco furon quei, che fondarono l' Università di Dublino in Irlanda, quella d'Alcalà in Spagna; e che in quella della Sorbona istituirono l'Atto Magno consistente in una pubblica disputa tenuta in ogni Venerdì d' Estate, in cui dalle cinque ore della mattina fino alle sette della sera stanno successivamente assisi in Cattedra prima i Francescani, e poi i Domenicani pronti a rispondere ad ogni argomento, che venga loro obbiettato, detta però una tal letteraria funzione comunemente in Francia: *Franciscanus aperit*, *Dominicanus claudit*. I Religiosi di questo medesimo Ordine furono, che difesero ne' suoi principj, che difendono, e sempremai difenderanno il gran mistero dell' Immacolata Concezione

di Maria Madre del Divin Verbo: Essi furono, che posero in Venerazione, e propagarono il culto del Santissimo Nome di Gesù. Essi furono, che eressero in tutta l' Italia il sagro Monte di Pietà, ad impedir le grandi usure, che commetteansi segnatamente dagl' Ebrei, e sostenendo colla lor dottrina lecita, e meritoria la sussistenza di quest' opera pia contro gl' argomenti de' contraddittori.

A questi pregj del Francescano Istituto molto di lustro accresce l' esser' esso Padre di altr' Ordini Regolari. Non parlo adesso di quelle Congregazioni, che in varj tempi ebbero origine dall' Ordine Minoritico; favello del second' Ordine fondato dal Patriarca S. Francesco per quelle pie Fanciulle, che bramose di abbandonare il Mondo avessero voluto consagrarsi a Dio. La Primogenita di quest' Ordine fu S. Chiara nata da Nobili Genitori nella Città d' Assisi, e persuasa dal S. Padre l' anno 1212. al disprezzo delle mondane vanità nell' anno diciottesimo dell' età sua. Il primo Monastero fu quello di S. Damiano, ove si racchiuse in perpetua, e volontaria clausura unitamente a S. Agnese di lei sorella, cui in brieve spazio di tempo si aggiunsero altre nobili Fanciulle in numero sì grande, che fu d' uopo fabricare nuovi Monasterj in varie Città dell' Umbria. Mirabile fu la propagazione per tutt' il Mondo di questo second' Ordine Francescano non men del Primo; dimodochè non compresa la numerosa quantità de' suoi Monasterj soggetti ai Vescovi, quasi mille sono sotto la direzione, e immediata ubbidienza del nostro Ministro Generale. Il Padre S. Francesco diede ad esse la Regola formata sullo spirito di quella de' suoi Religiosi, approvata dipoi, e confermata da Onorio III. l' anno 1224. Oltre il second' Ordine fondò l' istesso S. Patriarca l' anno 1221. anche il Terzo detto de' Penitenti per quei, che vogliono san-

tificarsi nelle proprie case, dando anche a questi la loro Regola piena di massime le più pure, le più sante del Vangelo. Quasi dugento sono stati tra Imperatori, Imperatrice, Re, Regine, Principj, e Principesse, che han portato il sagr' Abito di questo Terz' Ordine, il quale fu poi elevato a Ordine Regolare professato da persone dell' uno, e l' altro sesso, che contano moltissimi Monasterj, Conventi, e Provincie.

Al compimento delle glorie dell' Istituto Francescano mancava, che da esso derivasse un qualche sacr' Ordine Militare. Anche di questo fregio volle il sommo Dio condecorarlo. Quella guerra, che il Serafico Patriarca avea intimata alle tartaree potestà, per debellare colle armi spirituali della penitenza, dell'orazione, della predicazione, e dell' esemplarità de' suoi Figli, intimò similmente ai nemici visibili di Dio, e della sua Chiesa, siccome protestossi fin dal principio della sua conversione, onde conquiderne l'orgogliosa possanza colla forza dell' armi ancor materiali. Nulla dico della famosa, e sempre memoranda sconfitta data sotto Belgrado dall' inclito S. Giovanni da Capistrano Capo, e duce di Settantamila Crocesignati all'esercito formidabile de' Turchi composto di cento, e ventimila combattenti, per la qual vittoria riportata piucchè dal suo valore dall' orazione, e dalla viva fiducia nel Santissimo Nome di Gesù, che impresso portava su d'una Bandiera, con cui precedeva l' esercito Cristiano, Callisto III. istituì la festa della Trasfigurazione di Gesù Cristo. Neanche dico nulla dell' altra celebre rotta data dall'insigne Cardinal Francesco Ximenez agl' infedeli Africani nella presa della famosa fortezza di Orano, nella quale precedendo egli le truppe da' Cristiani non tanto coll'incoraggimento, che ad esse facea col Crocifisso alla mano,

quanto coll' efficacia dell' orazione, dopo di aver ottenuto da Dio, che nell' atto del combattimento una nuvola comparsa improvisamente in Cielo servisse loro di refrigerio, a che il Sole arrestando il suo corso prolungasse il giorno per tre o quattr' ore più dell' ordinario, riportò piena vittoria contro de' Barbari, che in tempo della battaglia aveanlo veduto in aria ora in abito religioso, or vestito da Cardinale, ed or cogl' ornamenti Pontificali, impugnando la spada nella destra, e nella sinistra il Crocifisso. La gloria, di cui quì favellasi, è l' esser derivati dal Minoritico Istituto varj Ordini Militari, o l' averne almeno assunto la Regola, o lo star soggetti al suo governo. Tiene il primo luogo quello detto dell' Ascensione fondato sotto la protezione del Padre S. Francesco, i cui Cavalieri ne professavano la Regola coll' aggiunta di alcune particolari costituzioni, e vestendo una forma d' Abito adattata alla lor condizione. Anche l' Ordine nobilissimo della Milizia di Gesù Cristo ebbe origine da Stefano Minorita, Ministro, Consigliere, Confessore di Dionigi Re di Portogallo, Vescovo di Porto, e indi di Lisbona. Spedito questi l' anno 1319. in qualità di regio Ambasciadore a Giovanni XXII. per la soppressione de' Cavalieri Templarj, col consenso del suo Sovrano ottenne dal Pontefice la facoltà d' istituire il Sagr' Ordine Militare di Gesù Cristo. Quello ancora de' Cavalieri del S. Sepolcro si appartiene all' Istituto Francescano se non per l' origine almeno per la direzione, e per l' autorità di dispensarne la Croce. Fu questa sagra Religione istituita da Balduino I. in Gerusalemme, il cui uffizio era di custodire, e difendere i Santuarj della Palestina, e segnatamente il S. Sepolcro di Gesù Cristo. Caduti essi Santuarj in poter de' Turchi non restò già estinto l' Ordine; ma tuttavia esiste in varj

Regni della Cristianità, e particolarmente nelle Fiandre. Il nostro Guardiano del Monte Sion, che ha il privilegio di usar le vestimenta Pontificali ne crea, e ne riceve alla professione i Cavalieri. Sotto la Regola di S. Francesco milita similmente l'Ordine Equestre dell'Immacolata Concezione istituito nel 1623. da Ferdinando Gonzaga Duca di Mantova, il quale dopo di aver fatto in Roma nel Convento d' Araceli unitamente a Carlo Duca di Nevers, e ad Alfonso Conte Altan d' Alemagna il Noviziato fece unitamente ad essi l' anno dopo la solenne professione in mano del Pontefice Urbano VIII. giurando di sagrificare i loro Stati, la lor vita: e d' impiegare la forza dell'armi loro in difesa della Cattolica Religione, dell' Immacolata Concezione di Maria, e in tutto ciò, che riguardava l' esaltamento della Cristianità, e la depressione degl' Infedeli di qualunque setta. Tralascio per brevità molti altri fregj, che rendono ancor più gloriosa l' umiltà del Serafico Istituto.

Voi frattanto, Figliuol mio, non avete ad invanirvi di glorie sì luminose, avete anzi ad abbassarvi con tanto più di ragione, inquantochè conoscerete derivare la maggior parte di esse da quella santa umiltà, da cui fu sempre mai animato lo spirito de' Figli di S. Francesco, e del quale dovete ancor voi vestirvi, se non volete deviare dall' umile sentiero battuto da' vostri Predecessori. Se a lor somiglianza non potrete giugnere coll' Eroismo delle vostre azioni ad accrescere i fasti del vostro Istituto; non mancate almeno di fargli onore coll' umiltà, e coll' accompagnamento delle altre religiose virtù, a misura del vostro debito, e a proporzione del suo gran merito.

ISTRUZIONE IV.

Delle vicende, divisione, e Stato presente del Serafico Istituto.

Finchè vive un buon Capo di casa, o finchè egli presiede al governo della sua famiglia, non è si facile, che i Figli si discostino dai paterni insegnamenti, e che nascano infra di loro sconcerti, e dissapori. Tanto avvenne all' Ordine Serafico. Finchè visse il suo Santo Istitutor Francesco, e finch' egli lo diresse colla sua presenza, si mantenne in esso anche il fervore, e l' osservanza; ma passato il S. Padre agl' eterni riposi l' anno 1226. in età di quarantaquattr' anni, cominciò a raffreddarsi in alcuni de' suoi Figli il pristino fervore, succedendo in essi delle irregolarità, e rilassatezze opposte alla purezza della Regola, e allo spirito dell' Istituto. Avea egli ancor vivente preveduto le funeste conseguenze di tai disordini; e afflitto deploravale, raccomandandone a Dio la causa importantissima. Dispiacea sommamente al Demonio la fondazione del novello suo Ordine, per cui mezzo conosceva, che sarebbene risultato un gran discapito al tartareo suo Regno, e che sarebbonsi di molto sconvolte le diaboliche sue macchine a danno de' seguaci di Gesù Cristo: Prevedeva, che gran gente sarebbesi sottratta a' suoi infernali stendardi, e arrolata alle umili insegne di quest' Ordine: prevedeva la santità, la dottrina, che in esso avrebbe fiorito, e il gran bene, che avrebbono fatto i suoi Professori coll' esemplarità, coll' orazione, e colla predicazione in tutto il Mondo Cattolico; invidioso però di sì gran progressi, fin da quando il S. Patriarca celebrava in Assisi il suo Generale Capitolo, di cui abbiamo già parlato di sopra, un altro ne congregò il maligno composto di

molte migliaja di Spiriti infernali nell' Ospidale de' Crocieri non molto lungi dalla Porziuncula opponendo un Capitolo all' altro, e consulte a consulte (a). Quivi propose il tartareo Preside del rio conciliabolo, qual via avesse a tenersi, per porre in disordine una Religione sì perniciosa a' suoi disegni. Molte furono le proposte della malvaggia assemblea. Una fra le altre ne fu posta in campo da un de' più maligni assessori, e riuscì plausibile a tutta l'adunanza. L' empia proposizione fu questa, non doversi cioè con persone, che portavano Dio nel cuore, andare alla scoperta, ma esser d' uopo far uso di un' arte la più sopraffina, asserendo, che più facilmente può sconfiggersi un esercito poderoso coll' inganno, che colla forza. La strada dunque più spedita per venire al fine dell' ideato disegno, disse, che sarebbe stato il procurare d' introdurre nell' Ordine sotto specie di cosa buona, vantaggiosa, e ragionevole, Nobili, Letterati, e Giovanetti di fresca età; imperciocchè i primi allevati com' erano fra le delicatezze, difficilmente sarebbonsi accomodati alle comuni austerità; onde invece di menarvi una vita penitente, o avrebbono ripigliato, o almen desiderato con avidità le pristine morbidezze: I secondi gonfj di superbia per la lor dottrina, avrebbono distrutto, e conculcato lo spirito dell' umiltà: Gl' ultimi poi tenerelli, e delicati avrebbono concepito orrore all' asprezza della regolare osservanza, che sarebbe stato poi da essi trascurata, e trasgredita. Erano già in procinto que' maligni spiriti di porre in pratica la lor diabolica determinazione; ma Iddio che volea confonderne la ria scaltrezza, rivelò al suo Servo Francesco la risoluzione da essi presa a pregiudizio della sua Religione. Non mancò egli manifestarla a' suoi Religiosi, ammonendoli a star

---

(a) Vading. ad an. 1219. Tom. I. n. 19.

ben cauti contro le insidie, che a danno loro tendeansi da quei perfidi ingannatori. Affidato nondimeno alla protezione del Signore, loro non già divietò l'ammettere all' Ordine persone nobili, purchè peraltro risplendesse ne' medesimi piucchè la nobiltà del sangue quella dell' animo, e purchè venisse riconosciuta sincera la vocazione, e degno di approvazione il lor passaggio dalle richezze a una rigida povertà: siccome loro non interdisse il ricevere Soggetti dotti, e letterati, per cui mezzo si ammaestrano gl' idioti nella scienza dello spirito, e della vita, si richiamano i traviati al sentiero della salute, e si dimostra al Mondo, che la Chiesa ha de' Dottori seguaci della vita Evangelica: neppure loro proibì l'aggregare Giovanetti, per i quali, diss' egli, essere assai miglior partito il non conoscere il Mondo, che fuggir da esso; esser meglio, ch' entrino in Religione innocenti, e illibati di costume, che macchiati di vizj, e di laidezze: Restando eglino al secolo, correrebbono rischio di commetter certe colpe, per le quali avrebbono poi a sospirar nel Chiostro, cui però era cosa più sicura, che ci andassero non d'altro informati, che di quello, che dovean' osservare.

Scoperta la frode degl' astuti Demonj, non si perderono essi di coraggio, replicando i loro conciliaboli, ove proponevano sempre nuovi progetti, per porre in disordine il puro spirito della Francescana osservanza, siccome n' assicura il Serafico Dottor S. Buonaventura *(a)*. Ma veggendo, che non ne riportavano alcun profitto, appigliaronsi finalmente a quell' iniquo consiglio; che leggesi rivelato da Gesù Cristo alla sua serva S. Brigida *(b)*: Orando questa nella Città di Gerusalemme, ov' erasi portata per visitare i luoghi Santi, in atto di raccoman-

(a) S. Bonav. in Hexamer. Ser. 18. (b) S. Birg. Revel. lib. 7. cap. 20.

dargli un divoto Religioso Francescano di Capri, gli rivelò il Signore la maniera tenuta dal Demonio per introdurre nell' Ordine di S. Francesco quelle inosservanze, che per tant' altre vie non eragli potuto riuscire d' intromettere. Cercò egli dunque un uomo, alla cui volontà potesse comunicare la malignità del suo spirito: di fatto lo trovò in persona di un Cherico secolare, che andava fra se stesso meditando la maniera di poter giugnere ad uno stato, in cui avesse la comodità di procacciarsi onorificenze, piaceri, e ricchezze. S' insinuò il traditore nell' animo di quest' infelice, e gli suggerì, che miglior mezzo per conseguire il suo intento non potea ritrovare, che entrare nell' Istituto de' Minori, ove avrebbe potuto far la sua fortuna, solchè avesse affetato umiltà, e ubbidienza. Vestì costui l' Abito Francescano; e allora fu, che il Tentatore attorniandogli piucchemai il cuore colle sue diaboliche istigazioni, gli suggerì a nascondere sotto il manto di un' ipocrita santità le sue malvagge intenzioni, con dimostrarsi ubbidiente, umile, astinente, taciturno, ed essere in questa guisa riputato un Santo, e conseguire le più cospicue dignità dell' Ordine non sol per mezzo di queste finte virtù, ma anche per le scienze, cui stimolavalo ad apprendere. Sarebbe stato in questa guisa più onorato, e avrebbe avuto campo di ammassar più facilmente un ricco peculio, che per non dar sull' occhio, avrebbe potuto occultamente depositare a sua disposiziene in mano di un qualche amico secolare, onde menare una vita scialosa, e lauta, con provvedersi di bei cavalli, di buoni abiti, e di migliore abitazione, che avrebbe ornata di preziose supellettili: E se alcun Religioso zelante della povertà Minoritica lo avesse rimproverato di tanta grandiosità, e delicatezza, avrebbe potuto facilmente acchetarlo,

con rispondergli, che tutto ciò faceasi per decoro dell'Ordine. Le mire del Tentatore erano rivolte allo sconvolgimento dell'osservanza regolare, la quale co' cattivi esempj di quest' ipocrita scandaloso sarebbe senza meno decaduta dal pristino rigore, perchè molti avrebbono seguite le di lui pedate, e sarebbonsi per questa via introdotte a poco a poco le inosservanze in una gran parte dell' Istituto: *Iste Frater multos de Ordine Francisci trahet de humilitate ad superbiam, de rationabili paupertate ad cupiditatem, de vera obedientia ad faciendam propriam voluntatem, et ad sequendam corporis delectationem.* Non riuscirono in questa volta infruttuosi gl' iniqui disegni dell' infernal nemico; imperciocchè molti difatto seguirono l' esempio di quest' indegno Religioso, introducendosi, e propagandosi in tal guisa nell' Ordine la rilassatezza ne' punti principali della Santa Regola: *Vere ita est, quod plures sunt illi Fratres in Mundi, qui tenent aut opere, aut voluntate, ac desiderio Regulam prædictam, quam Diabolus docuit Fratrem adversarium.* Chi fosse un tal Religioso, che ad istigazione del Demonio cagionò sì gran male nell' Istituto di S. Francesco, precisamente non si sa: V' è nondimeno molto da sospettare, ch' egli sia stato Frat' Elia da Cortona uomo di gran mente, e di ugual dottrina è vero, ma insiememente ambizioso, vano, superbo, e assai portato alla delicatezza, e al proprio comodo. S' egli entrasse nell' Ordine con idea di farvi la sua fortuna, è affatto ignoto; ma si sa, nè può occultarsi in modo alcuno (a), ch' essendo egli Vicario Generale in assenza del Padre S. Francesco andato a predicar la Fede di Gesù Cristo in Oriente, tentò di svellere dall' animo de' suoi buoni Figli que' santi semi di regolare osservanza, che

(a) Vading. ad an. 1219. Tom. 2. n. 11

aveavi sparso coll' esempio, e cogl' insegnamenti il medesimo S. Padre; dicendo ad essi pubblicamente nelle monastiche conferenze contenersi nella di lui Regola alcuni punti troppo ardui, difficilissimi, anzi quasi impossibili ad osservarsi; giudicandoli però degni quai di moderazione, quai di esser' affatto annullati, e quai attesa l'umana fragilità meritevoli di tolleranza, se non venivano strettamente osservati. Non gli fu difficile di trarre al suo parere molti, e molti anche Superiori delle Provincie. sedotti dalle sue artifiziose persuasive tendenti a condannare di semplicità, e d' imprudenza il S. Istitutore, in imporre obblighi troppo pesanti all' umana debolezza. Vedendo i di lui zelanti Compagni lo scandalo, e le pessime conseguenze, che derivavano dai pravi insegnamenti di quest' autorevole pervertitore, ne fecero avvisato il S. Padre, il quale tornato tantosto in Italia, vide co' proprj occhj le inosservanze di molti suoi Religiosi, e segnatamente di esso Frat' Elia, che riprese fortemente in osservarlo con un Abito pomposo, che avea larghe le maniche, e il cappuccio assai amplo, prendendolo dipoi in mano, e gettandolo per terra con santo disprezzo, dicendo esser quella la veste degli Spurj della sua Religione, non de' suoi veri, e legittimi Figli, i quali van coperti di umili, e di povere vestimenta (a). Parve, che si fosse Frat' Elia umiliato, e ravveduto delle sue inosservanze, dopo di esser stato siffattamente mortificato, e anche deposto dall' Uffizio; ma o che fingesse, o che si fosse annojato del suo miglioramento; il fatto è, che promosso egli al Generalato dopo la morte del S. Padre tornò alle medesime inosservanze di prima: anzi vedendosi Capo dell' Ordine, nè essendovi più chi raffrenasse le sue irregolarità, divenne ancor peggio-

(a) Idem Vading. ad eund. an. n. 20.

re, tenendo cavalli, maneggiando danaro, e vivendo lautamente. Per coonestare le sue rilassatezze, pubblicamente dicea, non esser' osservabile la Regola data dal S. Fondatore se non da quei, ch' erano stati dotati da Dio come lui di uno spirito, e di una grazia singolare. Spacciava di più privilegj Pontificj, in di cui vigore asseriva, esser lecito il cavalcare, l' aver danaro, e il far uso di altre cose vietate dalla Regola (a). Quanto male producesse nell' Ordine la rilassatezza, e le persuasive di sì inosservante Superiore, è incredibile. Si propalarono in molti Conventi le sue trasgressioni, e i pravi suoi insegnamenti, i quali furono appresi da molti, e molti, propagandosi così in essi le corruttele sostanziali della santa Regola. Fosse peraltro a Dio piacciuto, che con essere stato deposto dopo tre anni dal Generalato Frat' Elia, fossero rimaste totalmente estirpate le nascenti trasgressioni: Ma non fu così, non essendosi potuto dipoi rimarginar perfettamente le sue piaghe, che di secolo in secolo pareva, che maggiormente si dilatessero, ad onta ancora delle valide opposizioni fatte da tanti uomini de' più fervorosi, e santi, fra quali si contraddistinsero e S. Antonio da Padova, e il B. Cesareo da Spira, e S. Buonaventura, e tant' altri zelanti Superiori, i quali virilmente si opposero al male, che andava sempre più dilatandosi. Vi prese finalmente piede l' inosservanza l' anno 1348., in cui l' orribile flagello della peste fece in tutta l' Europa una strage così grande, che molte Città, Provincie, e Regni restarono quasi affatto spopolati. Diminuito assai in questi tempi sì calamitosi il numero de Parrochi, e Sacerdoti, accorsero in ogni parte i Frati Minori ad assistere ai moribondi, la maggior parte de' quali rimanendo senza eredi, lasciavano le lor pos-

(a) Id. Vading. ad an. 1230.

sessioni, e beni ai medesimi Religiosi, i quali contro la lor professione li riceveano, ritenendoli dipoi tenacemente. A questo si aggiunse il lungo, e ostinato Scisma della Chiesa, che cominciando dal 1378. durò sino al 1418. Essendo allora tutto sossopra il Mondo Cattolico, siccome si atterrò in tutti gl' Ordini Regolari l' osservanza, così entrò a parte delle comuni rilassatezze anche il Francescano (*a*). Viveasi allora a norma del proprio volere. Moltissimi certamente ve n' erano, i quali attenendosi alle più rigide prescrizioni del Serafico Istituto, si preservarono illesi, e incontaminati dalle comuni trasgressioni: ma dall' altro canto un buon numero formava la serie de' rilassati, i quali impunemente trasgredivano e Voti, e Precetti regolari. Inutili furono i clamori de' buoni, e vani i ricorsi, che i zelanti Superiori presentavano ai Pontefici. Nello stato di sì lagrimevole divisione della Chiesa, non poteano questi eseguire le lor buone intenzioni, guidati talvolta da umana prudenza, che in tai circostanze detta esser meglio dissimulare, che irritar colla forza della correzione, e della riforma i trasgressori, i quali facilmente passerebbono a sostenere il contrario partito. Si vide insomma di età in età avverata la visione, che nella Chiesa della Porziuncula ebbe l' anno 1220 relativamente alle successive vicende del suo Ordine il Patriarca S. Francesco (*b*). Essendo egli altamente rammaricato, che troppo presto cominciavano alcuni suoi Religiosi ad allontanarsi dai rigori della vita evangelica già professata, genuflesso pregava Iddio qual buon Pastore a degnarsi di custodire la sua Greggia, e preservarla da ogni corruzione, quando improvisamente vide comparirgli avanti una gran Statua, la quale avea il Capo d' oro, e un bellissimo volto; il petto, e le

(a) Id. Vading. ad an. 1380. e t seq. (b) Id. Vad. ad an. 1220. n. 21.

braccia d'argento; il ventre, e le coscie di bronzo; le gambe di ferro; e i piedi parte di ferro e parte di terra: Era essa coperta di ruvido sacco, del quale grandemente si vergognava. Stupefatto il S. Padre a tal veduta, nè sapendo che cosa volesse significare tanta varietà di metalli in una Statua, udì discifrarne parte a parte i misterj da essa medesima, la quale parlando, dopo di avergli fatto sapere, che Iddio gli esprimeva in lei le vicende successive del suo Istituto, l'informò, che il suo Capo d'oro, e la venustà del volto rappresentava il principio dell'Ordine posto nella sublimità dell'evangelica perfezione per la fraterna carità, per la purità angelica, per l'altissima povertà, per l'umiltà, pel buon costume, e per tant'altre belle virtù, che in esso avrebbono fiorito con istupore di tutto il Mondo. Il suo petto poi, e le sue braccia d'argento significavano, che siccome questo metallo quantunque sia men prezioso dell'oro, ha nondimeno il suo pregio, il suo lustro, e buon suono; così il di lui Ordine avrebbe avuto nel suo proseguimento molti Uomini nobili di sangue, illustri per dottrina, strepitosi per predicazione, e per simili pregj cotanto ragguardevoli, che molti di loro sarebbono stati promossi al Vescovado, alla Porpora, al Papato; soggiugnendo, che avrebbon'essi sostenuto in questi tempi collo splendor della scienza, e col pregio delle virtù il decoro dell'Ordine, e difeso la Chiesa dalle opposizioni de' Demonj, e dalle contraddizioni degl'empj; ma che intanto sarebbe stato l'Istituto men perfetto de' suoi principj, egualmentechè l'argento è men prezioso dell'oro. Il ventre, e le coscie, ch'avea di bronzo, disse, che indicavano il minor pregio, in cui sarebbe dipoi venuto l'Ordine nell'avanzamento degl'anni, ne' quali i suoi Religiosi rattiepiditi dalla primiera osser-

vanza, e perfezione, sarebbono divenuti, come dice l'Apostolo: *Tanquam æs sonans, & cimbalum tinniens* : Valeadire che i loro celesti ragionamenti, il cui suono fosse giunto a penetrar l'orecchio, e il cuor' altrui, avrebbono generato molti figli alla vita dell' anima; ma essi frattanto in atto d'insegnare agl' altri il fonte della salute, sarebbono rimasti nella loro aridità. Le gambe di ferro esprimevano uno stato assai deplorabile, in cui successivamente sarebbe caduto il suo Ordine. Siccome il ferro rode, e consuma il bronzo, l'argento, e l'oro, così ne' tempi posteriori molti de' suoi Religiosi sarebbono divenuti sì duri, e ostinati nel traviamento, che la pravità de' ferrei, e rugginosi lor costumi avrebbe perfin cancellata in essi la memoria di quei santi progressi, che l'aurea preziosa carità de' primi tempi, l'argentea luminosa verità de' secondi, e la bronzina sonora loquacità dei terzi avrebbe fatto nella Chiesa di Gesù Cristo con incredibile edificazione de' fedeli. Nonostante però tanta alienazione dallo spirito primigenio, in quella guisa che le gambe servono di sostegno al corpo; così eglino colla lor ferrea fortezza, valeadire coll' apparenza di una rugginosa bontà avrebbono sostenuto tutt' il Corpo della Religione. Non sarebbe stata dal Mondo conosciuta la ruggine del lor costume, pechè la santità dell' Abito l' avrebbe ricoperta, siccome la veste ricopre il ventre, e le gambe; ma sarebbe stata peraltro ben manifesta innanzi a Dio, il quale avrebbe giustamente permesso, ch' eglino qual duro ferro fossero stati battuti col martello di dispiacevoli persecuzioni, e vilipendj, per cui sarebbonsi talmente adirati, che posposto ogni riflesso di umilta, avrebbono fatto fronte, e orgogliosamente resistito a qualunque potestà sia secolare, sia pur anche ecclesiastica con sommo dispiacer di Dio. I piedi, ch'erano un mi-

sto di ferro, e di terra, dinotavano l'ipocrisia, l'ingerenza ne' secolareschi interessi, in cui sarebbonsi immersi negl' ultimi tempi molti Religiosi del suo Istituto. E siccome il ferro, e la terra non possono fra di loro unirsi, nè comporre un ammasso; così in quest' ultima età sarebbe insorta fra i medesimi una gran disunione. Avrebbono essi quindi per le lor prave passioni conculcata la vita evangelica prescritta dalla S. Regola, e disprezzata la disciplina del suo Sant' Ordine. Le lor disunioni poi non sarebbonsi ristrette a' soli recinti del Chiostro; ma le avrebbono ancor dilatate tra Secolari, dividendosi tra i medesimi chi di un partito, chi di un' altro; chi di questa, e chi di quella fazione. Il Sacco finalmente, di cui vergognavasi quella Statua, esprimeva l'evangelica povertà, la quale essendo il miglior ornamento di tutto l' Ordine, la custodia, la corona, e il fondamento di tutta la santità, al mancar delle virtù ne' suoi professori tralignati dallo spirito dell' Istituto, avrebbe cagionato in essi gran rossore; onde ascrivendo eglino a sommo smacco, e viltà il comparire coperti delle povere, ma onorevoli sue divise, deposti gl' umili vestimenti, sarebbonsi vestiti di abiti preziosi, e molli; conchiudendo in fine, che felici sarebbono stati que' Religiosi, i quali in sì gran variazione di costume, di osservanza, e di disciplina si fossero mantenuti in quest' ultima età invariabili, e costanti nello spirito primitivo dell' Istituto. Ciò detto, disparve la Statua, lasciando grandemente rammaricato il Santo Fondatore, il quale peraltro tutto si racconsolò, allorchè in un' altra visione udì assicurarsi dal medesimo Dio, ch' egli avrebbe sempre protetto, e conservato sino alla fine del Mondo il suo Ordine, il quale quantunque avesse in progresso di tempo mutato aspetto nell' osservanza, non sarebbono però mai mancati in esso

degl' uomini probi, e virtuosi, che col loro esempio, e zelo avrebbono sostenuto il suo decoro, con opporsi alle inosservanze de' trasgressori. Manifestò il S. Padre a' suoi Figli l'una, e l'altra visione, esortandoli però a non mai allontanarsi dallo spirito primigenio dell' Istituto. Uno fra gl' altri, cui egli comunicò tai rivelazioni fu il B. Cesario da Spira uomo di gran santità, e letteratura insieme. Trattenendosi questi un giorno seco lui in una spiritual conferenza, gli espose il sincero desiderio del religioso suo cuore dispostissimo a volere costantemente osservare col divino ajuto fino alla morte nella sua purità la S. Regola, chiedendogli però in grazia, che introducendosi nell' Ordine delle inosservanze, come egli avea predetto, potesse separarsi col suo permesso, e benedizione dal consorzio de' trasgressori, e ritirarsi con i veri osservanti in luoghi appartati, per vivervi secondo la norma più severa delle prescrizioni della Regola professata. A tal domanda colmatosi di sincera allegrezza il S. Padre, dopo di averlo benedetto, se lo strinse teneramente al seno, approvando il suo santo desiderio, e concedendogli ben volontieri la grazia richiestagli anche a nome di Gesù Cristo: Indi ponendogli la paterna mano in capo, tutto lieto gli disse: *Tu es Sacerdos in æternum secundum ordinem Melchisedech*, volendo significare, che tutte le promesse fattegli dal Signore sarebbonsi finalmente avverate in tutti quei suoi Figli, che avessero senza glossa, ma letteralmente osservata la sua Regola (a). Si prevalse difatto questo sant' Uomo dell' approvazione, e del permesso ottenuto dal S. Padre, in tempo che nascendo sotto il secondo irregolare Generalato di Frat' Elia le rilassatezze, unitamente a' parecchi Compagni del S. Patriarca già volato al Cielo, e ad al-

(a) Gubern. Orb. Seraph. Tom. 1. lib. 5. num. 57.

tri buoni Religiosi, dopo di essersi intrepidamente opposto alle trasgressioni, che andavano aumentandosi, era risoluto di seguestrarsi dal convitto degl' inosservanti, se il medesimo Frat' Elia non l' avesse fatto porre in carcere, ove finalmente fu ucciso con un colpo di bastone in capo da un Laico fautore degl' Eliani, sol perchè dopo due anni di dura prigione essendogli stata un giorno lasciata aperta da costui la porta della carcere, si prese la libertà di uscirne a solo fine di passeggiare nel rigore dell' inverno al Sole, ucciso però innocentemente, e morto martire della regolare osservanza, perdonando volontieri all' uccisore, e spirando l'anima con queste parole in bocca: *Pater, ignosce illis, quia nesciunt quid faciunt: in manus tuas, Domine, comendo spiritum meum*. Quello ch' era per fare il B. Cesario, lo effettuarono peraltro alcuni seguaci del suo spirito, che dispersi quà, e là dallo sdegno di Frat' Elia si ritirarono dipoi ne' Romitorj a vivere secondo le prescrizioni della Regola Francescana sotto l'ubbidienza de' Superiori dell' Ordine (a). A loro esempio, mentre si aumentarono di tempo in tempo le inosservanze nell' Ordine, andarono successivamente anche molti altri buoni, e santi Servi di Dio a ritirarsi in piccioli Conventi, per osservarvi in tutta la sua purità la Regola professata, d' onde poi derivarono molte particolari Congregazioni, quai furono fra l' altre quelle dei Clareni, dei Colletanei, e quella principalmente degl' Osservanti detta della Famiglia, ove fiorirono tanti Santi, e Beati, fra quali S. Giovanni da Capistrano, S. Giacomo della Marca, S. Diego, il B. Bernardino da Feltre, il B. Angelo da Civasso, il B. Gabriele Ferretti, il B. Pietro da Mogliano, il B. Pauluccio Trinci, da cui ebbero i predetti Osservanti la loro origine nel 1368.

(a) Id. V ad. ad an. 1244.

, e cento, e mille altri celebri per santità, e per dottrina. L' altissima, ed Evangelica povertà è stata quella gran Pietra, che ha dato urto, e impulso alle rivoluzioni dell' Ordine Francescano. Avvegnachè sia dalla Regola espressamente proibito l' aver poderi, e il posseder contro la propria professione fondi fruttiferi; quindi è, che molti per non entrare a parte in queste gravi, e sostanziali trasgressioni introdotte se non in tutti almeno in buona parte de' Conventi, e per sottrarsi alle persecuzioni degl' inosservanti, ottenutane da' Superiori la licenza, seguestraronsi dalla moltitudine, vivendo come tutti gli altri sotto il governo, e immediata ubbidienza de' Ministri dell' Ordine fino al 1446. dal qual' anno in poi cresciuti, com' erano in guisa tale, che formavano non solo in Italia, ma anche in altri Regni molte Provincie, ottennero mediante S. Giovanni da Capistrano la facoltà da Eugenio IV. di eleggersi del lor numero i Vicarj sì Generali, che Provinciali, al cui governo fossero immediatamente Soggetti. Quantunque il Pontefice Martino V., per acchetare in qualche modo le coscienze de' Religiosi, che abitavano in que' Conventi, i quali irregolarmente aveano possessioni, e fondi fruttiferi, avesse il primo fin dall' anno 1430. concesso alla comunità dell' Ordine (a), finchè la S. Sede non avesse diversamente determinato, di ritenere l' uso delle rendite, e de' poderi da amministrarsi peraltro da' Sindaci Secolari a nome di essa S. Sede, che ne pigliò il dominio; nulla però dimeno moltissimi Conventi, anzi più Provincie vi furono nel Corpo della Comunità dell' Ordine, che rinunziando a detto privilegio, e apostolica concessione viveano come gl' Osservanti della Famiglia nell' altissima povertà, dette però della Regolare Osservanza sotto l' immediata ubbidienza

(a) Mart. 5. in Bull. inc. Ad statum Ordinis.

de' Ministri. Nonostante peraltro una tal dispensa provisionale, molti Pontefici, e Superiori Generali bramarono successivamente la riforma di tutto l'Ordine, e che di tutti i membri della Comunità, e di quei della Famiglia, e di tutte le altre Congregazioni si formasse un sol Corpo. Fra i primi si contraddistinsero Alessandro VI., Pio III., e Giulio II.; e fra i Generali Egidio Delfini, il quale dopo di aver girato per commissione di questi Pontefici l'Italia, la Francia, e la Spagna per riunir l'Ordine, convocò in Roma l'anno 1506. un Capitolo Generalissimo, obbligando ad intervenirvi tutti generalmente i Superiori di qualunque Famiglia, che militavano sotto l'Ordine di S. Francesco. Ubbidirono prontamente, e Dispensati, e Osservanti, e Colletanei, e Clareni, e Amadeiti, e Scalzi, che formarono il numero di quattro mila; ma peraltro senza nulla conchiudersi della sperata unione. Alle brame de' Pontefici si aggiunsero dipoi fin anche le istanze di tutti i Principi, e Sovrani del Cristianesimo, i quali fecero gran premure al Pontefice Leone X., per la riforma, e unione di tutto l'Ordine. Fu pertanto intimato in Roma da questo medesimo Pontefice nel 1517. un nuovo Generalissimo Capitolo, cui nuovamente intervennero tutte le Minoritiche Famiglie. Fec' egli primieramente intendere a quei, i quali prevaleansi de' privilegj, di possedere, che rinunziassero a tal dispensa; e ritornati al primiero stato dell' Istituto, si unissero cogli altri in un sol Corpo: Ma per quanto si adoperasse il Pontefice, non gli riuscì piegarli alle sue istanze (a): Per la qual cosa furon essi esclusi dall' elezione del nuovo Ministro Generale. E intanto capitolarmente adunati nel Convento d' Araceli i Ministri Provinciali della Regolar' Osservanza, e de' già Riformati Possidenti

(a) In Bul. in c. Universis in Chron. Seraph. pag 221.

della Comunità dell' Ordine, i Vicarj degl' Osservanti della Famiglia, e delle altre Congregazioni antecedentemente dichiarati con Breve Pontificio Ministri, elessero del lor numero il nuovo Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Minori: Indi confermando ai Dispensati i lor privilegj di possedere, permise ad essi di eleggersi da se il loro Superiore col titolo di Maestro Generale, siccome fecero nel Convento de' SS. Apostoli. A convalidar dipoi questa solenne divisione, promulgò la famosa sua Bolla detta dell' Unione (*a*), in di cui vigore furono soppresse tutte le particolari Congregazioni, restando tutte incorporate alla Comunità dell' Ordine, che risedeva ne' predetti Ministri, e ne' Religiosi di un numero non indifferente della Regolare Osservanza, e de' già riformati Possidenti della medesima Comunità, tutti i cui membri uniti in un sol Corpo, lasciate le antiche denominazioni, doveano in poi chiamarsi col solo nome di Minori, e di Francescani, o al più di Minori della Regolare Osservanza di S. Francesco.

Ed ecco giunto finalmente quel tempo già predetto dal S. Padre, il quale pria di volarsene al Cielo; pare, che con profetico spirito tessesse la storia di questa finale separazione, allorchè, disse, che sarebbe venuto un tempo, in cui la potestà de' Demonj sarebbesi sciolta più del solito, e avrebbe difformata l' immacolata purità della sua Religione: Allora sarebbonsi moltiplicati gli scismi, e diviso finalmente il suo Istituto (*b*). Anche il B. Giovanni da Parma VII. Ministro Generale dell'Ordine fin dall' anno 1247. espressamente predisse, che sarebbesi un giorno diviso il Serafico Iistituto in due Corpi: l' uno avrebbe tenacemente ritenuta la pura osservanza della Regola, e l' altro avrebbene proccurato dispense, e privilegj: *In duo hominum ge-*

(a) Vad. ad an. 1517. Leo X. in Bul. inc. Ite et vos.
(b) S. Fr. in Opusc. Prophetia 14.

nera Ordo divisus ibit ; in puros Regulæ observatores, atque in eos, qui privilegia procurabunt (a):

Quantunque sembrasse, che dopo la descritta separazione seguita l'anno 1517. non fosse per indursi inavvenire nel Serafico Istituto alcun'altra innovazione, in conformità di quanto avea comandato nella sua Bolla il Pontefice Leone X.; ciononpertanto pochi anni dopo la seguita divisione si videro nascer delle Riforme, siccome nella religiosissima Famiglia de' Francescani Possidenti, così in quella de' Francescani Mendicanti, qual'è la nostra. Quella petaltro de' primi non ebbe assai lunga durata, soppressa l'anno 1626. nel Pontificato di Urbano VIII. (b). Non così la nostra, che cresciuta in singolar maniera, si estese in molti Regni di Europa, e fiorisce tuttavia in santità, e dottrina fino a' nostri giorni. Tre sono le Riforme: La prima, ch'ebbe origine nella Spagna, riconosce per autore, o almeno per propagatore il gloriosissimo S. Pietro d' Alcantara, il quale animato dallo spirito del Patriarca S. Francesco, aggiunse nuove leggi di supererogazione ai rigori della di lui Regola, prescrivendo un tenor di vita assai austero, e penitente. Questo santo, ed esemplarissimo Istituto detto degli *Scalzi*, quantunque separato nelle Provincie dal Corpo dell'Osservanza, vive nondimeno sotto l' ubbidienza del Ministro Generale di tutto l'Ordine. Ad imitazione di questa della Spagna s'introdusse nell' Italia, e si propagò dipoi anche in altre parti la seconda Riforma chiamata della più stretta Osservanza, la quale rinunziati i Sindaci Apostolici dati per maggiormente osservare la S. Regola da Martino IV., si contentarono di quei, che aveano da-

(a) Ap. Damianum Corneco Chron. Seraph. par. 2. lib. 4. cap. 37. pag. 259

(b) Ex Bull. inc. Rom. Pont. quem Salvator &c.

ti su i principj dell' Ordine Niccolò III., e poi Clemente V. coll' aggiunta di alcune leggi tendenti a maggior rigore. Dietro a questa riforma ne venne ancor la terza, ch' ebbe origine nella Francia, chiamata de' Ricolletti, perchè i lor Conventi diceansi di Ricollezione, o sia di spirituale raccoglimento, quai sono appunto gl' odierni nostri Ritiri: Queste tre Riforme unite cogl' Osservanti formano tutto il gran Corpo dell' Ordine de' Minori detti della Regolare Osservanza. Oltre a queste ve n' ebbe anche un' altra, ed è quella de' Cappuccini. Matteo da Basci dell' Osservante Provincia della Marca ne fu l' autore. Guidato questi da uno spirito di singolare, e stravagante povertà, ott' anni dopo la solenne divisione dell' Ordine, cioè nel 1525. da un Cappuccio agguzzo del Patriarca S. Francesco una volta da lui veduto, s' incoraggì a farsene uno somigliante, che unì a un abito rozzo oltre il consueto, e assai stretto, caminando co' piedi affatto ignudi (a). Uscito dall' Ordine con un suo Compagno, ottenne da Clemente VII. la facoltà di usare quella foggia di vestire, e menare vita eremitica sotto la Regola di S. Francesco. Dopo varie vicende cominciò ad aumentarsi il numero de' suoi seguaci, che formando una nuova Congregazione, furono poscia da Dio benedetti con que' progressi di virtù, e di santità, che sono a tutti noti. Il suo Fondatore peraltro dopo varj anni ritornando fra gli Osservanti, fra essi morì in fama di santità seppolto nel Convento di S. Francesco della Vignà di Venezia. Queste sono, Figliuol mio, quelle notizie, che del Serafico Istituto erami proposto di brievemente descrivervi, onde non restasse affatto ignaro dell' origine, della propagazione, delle glorie, delle vicende, della divisione, e dello stato presente di quell' Ordine, che

(a) Gubern. Orb. Seraph. Vol. 2. lib. 10. cap. 1. num. 3.

avrete a professare, essendo per verità una gran vergogna, esser Francescano, e ignorare affatto la Storia della propria Religione, quando fra Secolari uno appena se ne troverà, che non sia informato delle cose più rilevanti di quella Famiglia, ond'egli trasse i suoi natali. Siate dunque ragguagliato delle cose principali del vostro Istituto, non tanto per vostra semplice erudizione, come fu detto dal bel principio, quanto per prenderne motivo a fargli onore colla probità del costume, e colla santità della vita.

CAPO II.

Della Regola del Serafico Istituto, de' suoi pregj, e perfezione.

Non v'è nella Chiesa di Dio alcun Ordine Regolare, il quale non abbia la particolar sua Regola, che serva a' rispettivi suoi Professori di norma della vita, che debbono essi menare secondo lo spirito del proprio Istituto. Quantunque pria che il Patriarca S. Francesco fondasse il Serafico suo Ordine, varie Regole vi fossero fatte da alcuni Santi, che aveano antecedentemente fondate le loro Religioni, quali erano quelle di S. Agostino, di S. Benedetto, di S. Basilio, di S. Girolamo; nulla però di meno l'ammirabile Provvidenza dell'Altissimo, che nel novello di lui Istituto volea rinuovar lo spirito evangelico omai svanito dalla faccia del Cristianesimo, dispose, che in esso si professasse una nuova Regola in ogni sua parte uniforme agl' insegnamenti del Vangelo, e corrispondente in tutto, e per tutto alla vita apostolica. Unitosi che fu al nostro S. Padre il B. Bernardo Quintavalle primo suo Discepolo, trattò seco lui di questo punto. Ma egli, che nulla facea senza prima consigliarsi

col Signore, dopo una lunga, e fervorosa orazione chiamato il dì seguente questo suo Primogenito, seco lo condusse in una Chiesa d' Assisi detta di S. Niccolò, ove ascolato ch' ebbe la santa Messa, pregò il Sacerdote celebrante ad aprir tre volte in onore dell' Augustissima Trinità il Libro de' Vangeli, e leggergli quel passo, che a sorte sarebbegli venuto avanti. Lo consolò il buon Sacerdote, che aveagli gran concetto, e stima. Aprì dunque il sagro Volume, e il primo testo fu quello di S. Matteo: *Si vis perfectus esse, vade, vende omnia, quae habes, et da pauperibus* (a). Chiusolo dipoi, lo aprì la seconda volta, e gli si presentò il seguente passo di S. Luca: *Nihil tuleritis in via, neque virgam, neque peram, neque panem, neque pecuniam, neque duas tunicas habeatis* (b). Lo aprì la terza volta, e gli uscì questa sentenza, che leggesi similmente in S. Matteo: *Qui vult venire post me abneget semetipsum, tollat crucem suam, et sequatur me* (c). In udire il S. Padre questi tre insegnamenti da lui riputati come detti a se, e a' suoi futuri seguaci, rivolto al suo compagno, ecco gli disse, o Bernardo, la nostra vita, e la Regola di tutti quei, che vorranno aggregarsi alla nostra società: *Haec est vita, et regula nostra, omniumque, qui societati nostrae voluerint aggregari* (d).

Stimolato nondimeno da altri suoi Compagni, che in progresso di tempo a lui si unirono, efficacemente lo pregarono a propor loro una Regola metodicamente stesa, per meglio servire Iddio in quella Santa Congregazione, colmo d' indicibile consolazione del suo spirito condiscese a consolarli; e stendendo una Regola fondata sullo spirito di que' tre testi evangelici, che per divina disposizione erangli venuti a sorte nella Chiesa di S. Niccolò, pre-

(a) Matth. 19. (b) Luc. 6. (c) Matth. 16.
(d) Gubern. Ord. Seraph. Tom. 1. lib. 1. cap. 6.

sentolla ai medesimi suoi Discepoli, i quali la lessero, e ricevettero ben volontieri, obbligandosi ad una inviolabile osservanza. Questa Regola, che fu la prima, contiene ventidué Capitoli pieni di evangeliche prescrizioni a norma di quelle, su di cui istituirono i Discepoli di Gesù Cristo l'apostolica lor vita: E questa è quella Regola, che fu approvata da Innocenzo III., allorchè nell'anno 1210. approvò la prima volta il di lui Istituto, da cui fu professata per il corso di tredici anni incirca, vale a dire fino al 1223.

Quantunque il S. Fondatore fosse contentissimo di questa Regola, che avea composta dopo lunghe orazioni, in cui gli fu da Gesù Cristo rivelato, che la sua vita dovesse esser' uniforme all' evangeliche prescrizioni, udendosi perciò risonare all' orecchio quelle sue parole: *Veni post me, abnega temetipsum, tolle crucem tuam, et sequere me*; pensando tuttavolta di far confermare con apostolico Diploma il suo Ordine, siccome avea già fatto del suo il Patriarca S. Domenico, giudicò ben fatto di ridurre in miglior forma questa primitiva Regola; e ridotta in un metodo più compendioso, farl' approvare dal Sommo Pontefice. Mentr' era occupato in questo suo pensiero, elevato un giorno in ispirito, sembrogli di aver raccolto dalla terra una buona quantità di minutissime bricciole, o sieno mollichelle di pane, che dovea dispensare a una turba di Religiosi famelici, che gli stavano d' intorno; ma temendo, che nel distribuirle ad essi gli cadessero di mano, udì una voce, che gli comandò a formare di quelle bricciole un impasto a guisa d'un' ostia, e distribuirla a chiunque avesse voluto mangiarne: *Francisce, unam de micis hostiam facito, et manducare volentibus trade* (a). Dispensandola egli a' circo-

(a) Vad. ad an 1223.

stanti, quei che non ricevevano con buon sentimento di divozione la lor parte, o che in riceverla disprezzavano il suo dono, parevagli che immantinente si coprissero di schifosissima lebbra. Narrò il S. Padre un tale avvenimento a' suoi Religiosi; ma non intendendone il mistero, postosi il dì seguente in orazione, sentì la stessa voce, che lo avvisò, esser quelle bricciole da lui vedute nel giorno antecedente le parole del Vangelo, e la lebbra il Peccato: *Francisce, micæ præostensæ Verba evangelica sunt, hostia Regula, lepra Iniquitas*. Preceduto egli da questo celeste insegnamento scelti due de' suoi Discepoli, che furono Fra Leone, e Fra Bonizio, si trasferì insieme con essi alla valle di Rieti; e asceso alla cima di un colle detto Monte Colombo, istituì un rigoroso digiuno di quaranta giorni. Quivi egli orando, vide comparirsi Gesù Cristo non come comparve il Sommo Dio sul Monte Sinai al Profeta Mosè, allorchè gli diede la Legge fra lo strepito de' tuoni, tra il fulgor de' lampi, e frallo squillo di una tromba spaventatrice; ma tutto benigno, e placido dettandogli di propria bocca in aria di piacevole Legislatore una seconda Regola, che in realtà fu un compendio della Prima, ristretta in dodici Capitoli, che furono intieramente scritti dal medesimo S. Padre. Temendo egli peraltro, che difficilmente i suoi Religiosi sarebbonsi indotti ad abbracciarla, disse al Signore, che non sarebbe stato da essi creduto di aver da lui ricevuta una tal Regola. Non andò realmente fallito il suo timore; imperciochè sceso dal Monte, e consegnatala a Frat' Elia, il quale era suo Vicario Generale, dopo di averla attentamente letta, e considerata, la ravvisò sì rigida, e impraticabile, che non si vergognò dirgli dipoi con aperta menzogna di averla smarrita. Senza punto scomporsi il S. Istitutore, tornò di bel

nuovo al Monte, replicando gli stessi digiuni, e orazioni; e per la seconda volta tornò il Signore a dettargli la medesima Regola. In questo fratempo unitosi Frat' Elia con alcuni Ministri Provinciali di lassi sentimenti come lui, e come lui governati da umana prudenza, si fece coraggio di andar con essi a ritrovarlo sul Monte, esaggerando il soverchio rigore della Regola, che dicea esser' impraticabile, e protestando insieme a nome di tutti di non volersi obbligare ad osservarla. A tal parlare alzando il S. Padre gli occhi, e le voci al Cielo, disse così: Non lo predissi io, o Signore, che non sarei stato creduto? *Nonne, prædixi, Domine, hos mihi non credituros?* Appena ebb' egli proferito queste parole, che apparendogli Gesù Cristo in una lucida nuvola, così gli rispose: Perchè ti turbi Uomicciuolo meschino della terra, quasichè questa Regola fosse opera tua? Sei tu forse il Legislatore? Sei tu l'Istitutore di quella vita, che in essa si prescrive? Non ti rammenti, che di tutti i precetti, i quali vi si contengono, io solo ne son l' autore? Io ho formato le tavole di questa novella Legge; e del tuo non v'è altro, che l' opera di un tenue strumento, che la scrisse. Io so, che cosa ti ho dettato; e so altresì, quali sieno i precetti, che mi è piaciuto mettervi. Mi è nota la debolezza delle forze umane; ma mi è noto ancora fin dove si estendono, avvalorate che sieno dal mio possente ajuto, che prometto di dare. E' dunque mia assoluta volontà, che cotesta Regola si osservi letteralmente, e senz' alcuna interpretazione: *Volo proinde, ut Regula hæc observetur ad litteram, ad litteram, ad litteram, sine glosa, sine glosa, sine glosa* (a). A queste voci che furono sensibilmente udite da tutti, restarono Frat' Elia, e i suoi Compagni altamente atterriti: Non

(a) Vad. ad eund. an 1223.

ostante però il conceputo spavento, ad onta dell' infallibile sicurezza della divina volontà, ebbero essi tanto di coraggio, che pregarono il S. Patriarca a permettere a' suoi Frati di possedere in comune almen qualche cosa, per sovvenire alle necessità della vita a norma delle altre Religioni. Era questo un manifesto diffidare della divina Provvidenza, e però a confonder quella turba, che pensava umanamente, fecesi udir di nuovo Gesù Cristo, dicendo colla stessa chiarezza di voce al S. Padre, ch' egli sarebbe stata la porzione, e l'eredità de' suoi Religiosi, quante volte avessero eglino fedelmente osservato quella Regola; e che quanto più copioso ne fosse stato il numero, tanto più ammirabile, e abbondante ne' sussidj sarebbe stata la di lui Provvidenza inverso loro: *Ego pars, et hæreditas eorum ero, quandiu curaverint, ut hanc Regulam observent; Et quo major erit eorum numerus, eo major in eos mea videbitur Providentia*. Quietaronsi finalmente i malcontenti Elia, e suoi seguaci, i quali gettatisi appiè del S. Padre, concordemente si obbligarono di osservare a tutto rigore la novella Regola.

Questo è il primo pregio della medesima, l'esser cioè venuta dal Cielo, e dettata dalla bocca stessa del divin Redentore. Ratificò tutto questo il S. Patriarca alla presenza del Pontefice Onorio III., che trovando perplesso in confermar essa Regola a motivo delle asprezze, che vi osservò, e della troppo stretta povertà, che giudicò assai difficile ad osservarsi, fu da lui assicurato, non esservi in essa neanche una parola del suo, ma averla composta, e a lui dettata Gesù Cristo, cui era ben noto tutto ciò, ch' è necessario alla salute delle anime, al buon stato de' suoi Religiosi, e alla conservazione del suo Istituto; soggiugnendo però, non potervi metter ma-

no in mitigarla, nè mutare cosa alcuna; per non contravvenire all' espressa volontà dell' Altissimo: In vista di che fu da lui confermata con Pontificio Diploma ai 31. di Ottobre dell' anno 1223., e fu obbligato insiememente tutto l' Ordine ad osservarla. Ma quand' anche non bastasse la testimonianza del S. Padre a convalidare la sussistenza di questo nobilissimo privilegio, che ha la sua Regola; la renderà vieppiù sicura la parola infallibile di Gesù Cristo, che in una rivelazione ne certificò in questi termini la diletta sua Serva S. Brigida: *Istius Francisci Regula, quam ipse incœpit, non fuit dictata, & composita ab ipsius humano intellectu, & prudentia, sed a me secundum meam voluntatem quodlibet ejus verbum, quod in ea scriptum est, fuit sibi a spiritu meo aspiratum* (a). Gloriasi dunque l' Ordine Francescano di professare una Regola, che riconosce per autore non un uomo semplice, e idiota, qual' era appunto il Padre S. Francesco, ma il medesimo divin Verbo Umanato, ch' è l' increata Sapienza del celeste Padre. Egli l' estrasse da quella dottrina, che nel suo Vangelo avea insegnata a' suoi Credenti, e che con tanta perfezione aveano eseguito gl' Apostoli; onde i suoi Professori facessero rinascere al Mondo coll' apostolica lor vita lo spirito evangelico quasi affatto smarrito da una gran parte de' Fedeli. Ed affinchè avessero più forza nell' animo de' Francescani i superni suoi disegni, ed eglino si animassero ad abbracciar più volontieri, e osservare le prescrizioni di essa Regola, volle dettarla di propria bocca dal Cielo. Facendosi egli quindi gloria di questa sua opera; siccome n' era stato l' immediato autore, così volle anche dichiararsi protettore del Minoritico Gregge; e fu allorchè seco lui dolendosi il S. Padre, perchè già vedea, che comin-

(a) S. Brig. Revel. lib. 24.

ciava da alcuni suoi figli a trasgredirsi in qualche punto la novella Regola, fu da lui ammonito a non turbarsene; attesochè quantunque fosse stato da esso costituito Capo della sua Religione, lo era però in guisa, che lui dovea riconoscere per suo principal Protettore, il quale avrebbela perpetuamente difesa dalle opposizioni de' suoi contraddittori : *Cur tu pauper homuncio turbaris ? An ego te supra Religionem meam Pastorem sic constitui , ut me principalem Protectorem nescias ? Hominem simplicem te ad hoc constitui*, *ut quæ in te fecero*, *non humanæ industriæ sed supernæ gratiæ adscribantur*; *Et quantiscumque fuerit impulsibus paupercula hæc concussa Religio*, *salva semper meo munere permanebit* (a).

Lo spirito poi di questa Regola, che dee giustamente dirsi celeste, e divina, fu sempre da tutti riputato ne' suoi precetti così sublime, e sì santo, che niente di più può desiderarsi a condurre i suoi Professori allo stato di una più alta perfezione. Difatto quel tenor di vita, il quale vi si prescrive, a che altro tende se non a una pratica continuata di evangelica penitenza ? La viltà del vestimento, il rigor de' digiuni, la nudità de' piedi, lo spropriamento d' ogni menoma cosa, il contatto delle ruvide lane sulla carne ignuda, il viaggiare a piedi sprovveduto d' ogni umano sussidio, il viver di pure limosine, e altrettali prescrizioni della medesima Regola, son' esse pur le tracce d' una vita apostolica, che è vita di penitenza, e di evangelica perfezione. Vero è, che questa medesima perfezione viene a restrignersi come in compendio ne' tre solenni voti di Povertà, di Castità, e d' Ubbidienza comuni a qualunque altro Regolare Istituto; ma que' ventotto precetti, che distribuiti si leggono ne' dodici Capitoli della Regola Francescana, e obbliganti tutti a colpa gra-

(a) Id. Vad. ad eund. an 1223.

ve, quanto maggiormente assicurano la perfetta osservanza de' medesimi voti? In ordine alla Povertà, essendo questa altissima, esclude onninamente il dominio di qualunque bene, o mobile, o immobile, ch' esso sia, non solo in privato, ma eziandio in comune. Il divieto totale dell' uso del danaro; la proibizione d' ogn' ingerenza sopra i beni di quei, che vengono all' Istituto, la cura di provvedere delle lor necessità gl' infermi, e di vestimento i Religiosi riserbata ai Ministri delle Provincie, la pongono certamente in salvo da molti pericoli di proprietà. Rapporto poi alla Castità, l' obbligo strettissimo di evitare ogni sospetto consorzio, ogni pericolosa familiarità colle donne, e perfino il non dover fare seco loro da Padrini; il dover mortificar la carne colle nudità de' piedi, colla ruvidezza de' grossolani vestimenti, coll' incomodo di viaggiare a piedi, coll' austerità de' digiuni in ogni venerdì dell' anno, e nella lunga quaresima dell' Avvento di cinquantatre giorni, serve tutto ciò come di siepe a conservare intatto sì candido giglio, a preservarlo dagl' insulti della concupiscenza, e degl' estranei nemici avidi di rapirlo. Riguardo finalmente all' Ubbidienza essendo essa premunita di un preciso dovere obbligante ad esser ciecamente rimesso in tutto e per tutto alle disposizioni, e ai comandi de' Superiori, purchè non risguardino cose contrarie all' anima, e alla Regola, non abbisogna di altro sostegno per essere perfettamente osservata. Oltre questi precetti contengonsi nella medesima Regola altre diciotto ammonizioni, o sien consigli, i quali quantunque non obblighino a grave peccato, tendono però alla maggior perfezione de' voti, e della vita evangelica. Che cosa può dunque desiderarsi di più sublime, di più perfetto, e di più apostolico della Regola Francescana? Quindi è, che i Sommi Pontefici l' hanno

sempre riguardata come una vera immagine della Vita di Gesù Cristo, e degl' Apostoli, poichè tutto ciò che vi si contiene, è secondo lo spirito del Vangelo. Vaglia per tutto il memorando elogio, che a questa Regola fece il Pontefice Clemente V., il quale la chiamò norma di celeste vita: *Hæc illa cœlestis vitæ forma, & Regula, quam descripsit ille Confessor Christi eximius Sanctus Franciscus, ac servandam a suis Filiis verbo docuit pariter, & exemplo* (a). Non reca però stupore, se questo medesimo Pontefice contesta dipoi esser la Santa Religione de' Minori quell' Orto misterioso descritto nella Sagra Cantica di Salomone, chiuso d' ogn' intorno, e ben munito co' forti, e alti muri de' precetti di questa medesima Regola, per cui i suoi Professori, quai piante novelle, che in grand' abbondanza giornalmente vi germogliano, e fioriscono, non cercano altro che il solo Dio: *Hic Hortus siquidem est Fratrum Minorum Sancta Religio, quæ muris Regularis Observantiæ firmiter undique circumclusa, intra se sola contenta Deo, adornatur abunde novellis plantationibus Filiorum*. Non dissimili furono gl' encomj, che ne fecero gl' Ecumenici Concilj cioè il Lateranense IV., il Lugdunense I., il Costanziense, il Fiorentino, e finalmente quel di Trento, il quale dispensando dall' obbligo della più rigida povertà le Regole degl' altr' Ordini Regolari, a quella sola di S. Francesco da noi professata nella sua purità lasciò la gloria di conservarsi nel natio rigore dello spirito apostolico, e secondo l' esposizione fattane già da Clemente V., e pria da Niccolò III., che per compimento delle sue glorie volle inferirla nel Jus Canonico.

E' stata finalmente tenuta questa Regola in tanto pregio, e stima di perfezione la più singolare,

(a) In Bulla inc. Exivi num. 1.

che il celebratissimo Navarra splendor de' Canonisti riputò quasi Martiri incruenti di Gesù Cristo tutti quei, che professandola, perfettamente l'osservano in ogni sua parte secondo la mente del S. Legitore: *Adeo suspicio, & veneror Regulam illam Ordinis Sancti Francisci, ut observantes eam ad unguem, & ad Auctoris mentem, reputem esse quosdam Christi Martyres incruentos* (a). E il gloriosissimo S. Vincenzo Ferreri lume splendidissimo del Sagr' Ordine de' Domenicani non ebbe difficoltà di lasciare scritto in un de' suoi eloquentissimi Sermoni, che chiunque avesse esattamente osservata la Regola di S. Francesco, dovea riputarsi un Santo, degno però di esser dopo morto cannonizzato, e venerato sugl' Altari: *Qui illam Regulam servaverit, Sanctus est, & quando moritur posset canonizari* (b). Ciocchè di questa Regola hanno scritto nel decorso de' Secoli Uomini dotti, e santi, l'avea già predetto lo stesso Serafico Legislatore, che la chiamò libro della vita, speranza della salute, caparra della gloria, midolla del Vangelo, strada della Croce, stato di perfezione, chiave del Paradiso, segno dell' eterna alleanza: *Librum vitæ, spem salutis, arrham gloriæ, medullam Evangelii, viam Crucis, statum perfectionis, clavem Paradisi, pactum fœderis æterni* (c). Se meriti essa Regola quegl' elogj, con cui è stata in ogni tempo commendata da tutti quei, che ne han penetrato il vero spirito, basta attentamente leggerla, e considerarla qual' è in se stessa.

(a) Navar. Cap. Statuimus 19. §. 17.
(b) S. Vinc. Fer. Serm. de S. Fr.
(c) Vad. ad an. 1223.

REGULA,

ET TESTAMENTUM

Seraphici Sancti Patris Francisci :

Approbationis Regulæ Testimonium, et confirmationis per Bullam Domini Papæ Honorii III.

INITIUM.

Honorius Episcopus, servus servorum Dei. Dilectis Filiis Fratri Francisco, & aliis Fratribus de Ordine Fratrum Minorum, salutem & Apostolicam benedictionem. Solet annuere Sedes Apostolica piis votis, & honestis petentium desideriis favorem benevolum impartiri. Eapropter, dilecti in Domino Filii, vestris piis precibus inclinati, Ordinis vestri Regulam a bonæ memoriæ Innocentio Papa prædecessore nostro approbatam, annotatam præsentibus, auctoritate vobis Apostolica confirmamus, & præsentis scripti patrocinio communimus, quæ talis est.

IN NOMINE DOMINI

Incipit Regula & Vita Fratrum Minorum.

CAPUT I.

Regula, et Vita Fratrum Minorum hæc est, scilicet, Domini nostri Jesu Christi Sanctum Evangelium observare, vivendo in obedientia, sine proprio, et in castitate. Frater Franciscus promittit obedientiam, et reverentiam Domino Papæ Honorio, ac Successoribus ejus canonice intrantibus, et Ecclesiæ Romanæ. Et alii Fratres teneantur Fratri Francisco, et ejus Successoribus obedire.

De his qui volunt vitam istam accipere, & qualiter recipi debeant.

CAPUT II.

Siqui voluerint hanc vitam accipere, et venerint ad Fratres nostros, mittant eos ad suos Ministros Provinciales, quibus solummodo, et non aliis, recipiendi Fratres licentia concedatur. Ministri verò diligenter examinent eos de Fide catholica, et de Ecclesiasticis Sacramentis. Et si hæc omnia credant et velint ea fideliter confiteri, et usque in finem firmiter observare, et uxores non habeant; vel si habent, et jam Monasterium intraverint uxores, vel licentiam eis dederint, auctoritate Diæcesani Episcopi, voto continentiæ jam emisso, et illius sint ætatis uxores, quod non possit de eis oriri suspicio; dicant illis verbum S. Evangelii quod vadant, et vendant omnia sua, et ea studeant pauperibus erogare; quod si facere non potuerint, sufficit eis bona voluntas. Et caveant Fratres, et eorum Ministri, ne solliciti sint de rebus suis temporalibus, ut liberè faciant de rebus suis quidquid Dominus inspiraverit eis. Si tamen consilium requiratur, licentiam habeant Ministri mittendi eos ad aliquos Deum timentes, quorum consilio bona sua pauperibus erogentur. Postea concedant eis pannos Probationis, videlicet duas tunicas sine caputio, et cingulum, et brachas, et capparonem usque ad cingulum; nisi eisdem Ministris aliud secundum Deum aliquando videatur. Finito verò anno Probationis, recipiantur ad obedientiam promittentes Vitam istam semper; et Regulam observare. Et nullo modo licebit eis de ista Religione exire juxta mandatum Domini Papæ; quia secundum Sanctum Evangelium, nemo mittens manum ad aratrum, et aspiciens retro aptus est regno Dei. Et illi, qui jam promiserunt obedientiam, habeant unam tunicam cum caputio, et aliam sine caputio, qui voluerint habere. Et qui necessitate

coguntur, possint portare calcementa. Et Fratres omnes vestimentis vilibus induantur, et possint ea sepetiare de saccis, et aliis petiis cum benedictione Dei. Quos moneo, et exhortor, ne despiciant, neque judicent homines, quos viderint millibus vestimentis, et coloratis indutos, uti cibis, et potibus delicatis, sed magis unusquisque judicet, et despiciat semetipsum.

De Divino Officio, et Jejunia, et quomodo Fratres debeant ire per Mundum.

CAPUT III.

Clerici faciant Divinum Officium secundum ordinem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, excepto Psalterio, ex quo habere poterunt Breviaria. Laici verò dicant viginti quatuor Pater noster pro Matutino; pro Laudibus quinque; pro Prima, Tertia, Sexta, et Nona, pro qualibet istarum septem; pro Vesperis autem duodecim; pro Completorio septem, et orent pro defunctis. Et jejunent a festo Omnium Sanctorum usque ad Nativitatem Domini. Sanctam verò Quadragesimam, quæ incipit ab Epiphania usque ad continuos quadraginta dies, quam Dominus suo sancto jejunio consecravit, qui voluntariè eam jejunant, benedicti sint a Domino, et qui nolunt, non sint astricti: sed aliam usqne ad Resurrectionem Domini jejunent. Aliis autem temporibus non teneantur, nisi sexta Feria jejunare. Tempore verò manifestæ necessitatis non teneantur Fratres jejunio corporali. Consulo verò, moneo, et exhortor Fratres meos in Domino Jesu Christo, ut quando vadunt per mundum, non litigent, neque contendant verbis, nec alios judicent; sed sint mites, pacifici, et modesti, mansueti, et humiles, honestè loquentes omnibus, sicut decet. Et non debeant equitare, ni-

si manifesta necessitate, vel infirmitate cogantur. In quamcumque domum intraverint, primum dicant: Pax huic domui. Et secundum Sanctum Evangelium, de omnibus cibis, qui apponuntur eis, liceat manducare.

Quod Fratres non recipiant pecuniam.

CAPUT IV.

Præcipio firmiter Fratribus universis, ut nullo modo denarios, vel pecuniam recipiant per se, vel per interpositam personam. Tamen pro necessitatibus infirmorum, et aliis Fratribus induendis per amicos spirituales Ministri tantum, et Custodes sollicitam curam gerant secundum loca, et tempora, et frigidas regiones, sicut necessitati viderint expedire. Eo semper salvo, ut (sicut dictum est) denarios, vel pecuniam non recipiant.

De modo laborandi.

CAPUT V.

Fratres illi, quibus gratiam dedit Dominus laborandi, laborent fideliter, et devotè, ita quod excluso otio animæ inimico, sanctæ orationis, et devotionis spiritum non extinguant, cui debent cætera temporalia deservire. De mercede verò laboris pro se, et suis Fratribus corporis necessaria recipiant præter denarios, vel pecuniam. Et hoc humiliter sicut decet servos Dei, et paupertatis sanctissimæ sectatores.

Quod Fratres nihil sibi approprient, & de eleemosyna petenda, & de Fratribus infirmis.

CAPUT VI.

Fratres nihil sibi approprient nec domum, nec lo-

cum, nec aliquam rem; sed tamquam peregrini, et advenæ in hoc sæculo in paupertate, et humilitate Domino famulantes vadant pro eleemosyna confidenter. Nec oportet eos verecundari, quia Dominus pro nobis se fecit pauperem in hoc mundo. Hæc est illa celsitudo altissimæ paupertatis, quæ vos carissimos Fratres meos hæredes, et reges regni Cælorum instituit, pauperes rebus fecit, virtutibus sublimavit. Hæc sit portio vestra, quæ perducit in terram viventium. Cui dilectissimi Fratres totaliter inhærentes, nihil aliud pro nomine Domini nostri Jesu Christi in perpetuam sub Cœlo habere velitis. Et ubicumque sunt, et se invenerint Fratres, ostendant se domesticos invicem inter se, et securè manifestet unus alteri necessitatem suam: quia si Mater nutrit, et diligit Filium suum carnalem, quantò diligentius debet quis diligere, et nutrire Fratrem suum spiritualem? Et si quis eorum in infirmitatem ceciderit, alii Fratres debent ei servire, sicut vellent sibi serviri.

De pœnitentia Fratribus peccantibus imponenda.

CAPUT VII.

Siqui Fratrum istigante inimico mortaliter peccaverint, pro illis peccatis, de quibus ordinatem fuerit inter Fratres, ut recurratur ad solos Ministros Provinciales, teneantur prædicti Fratres ad eos recurrere quàm citius poterunt sine mora. Ipsi verò Ministri si Presbyteri sunt, cum misericordia injungant illis pœnitentiam. Si verò Presbyteri non sunt, injungi faciant per alios Sacerdotes Ordinis, sicut eis secundum Deum melius videbitur expedire. Et cavere debent, ne irascantur, et conturbentur propter peccatum alicujus; quia ira, et conturbatio in se, et in aliis impediunt charitatem.

De electione Generalis Ministri hujus Fraternitatis, & de Capitulo Pentecostes.

CAPUT VIII.

Universi Fratres unum de Fratribus istius Religionis teneantur semper habere Generalem Ministrum, et servum totius Fraternitatis, et ei teneantur firmiter obedire. Quo decedente, electio Successoris fiat a Ministris Provincialibus, et Custodibus in Capitulo Pentecostes, in quo Provinciales Ministri teneantur semper insimul convenire, ubicumque a Generali Ministro fuerit constitutum. Et hoc semel in tribus annis, vel ad alium terminum majorem, vel minorem sicut a prædicto Ministro fuerit ordinatum. Et si aliquo tempore appareret universitate Ministrorum Provincialium, et Custodum, prædictum Ministrum non esse sufficientem ad servitium, et comunem utilitatem Fratrum, teneantur prædicti Fratres, quibus electio data est, in nomine Domini alium sibi eligere in Custodem. Post Capitulum verò Pentecostes Ministri, et Custodes possint singuli, si voluerint, et eis expedire videbitur, eodem anno in suis Custodiis semel Fratres suos ad Capitulum convocare.

De Predicatoribus.

CAPUT IX.

Fratres non prædicent in Episcopatu alicujus Episcopi, cum ab eo illis fuerit contradictum. Et nullus Fratrum populo penitus audeat prædicare, nisi a Ministro Generali hujus Fraternitatis fuerit examinatus, et approbatus, et ab eo sibi officium prædicationis concessum. Moneo quoque, et exhortor eosdem Fratres, ut in prædicatione, quam faciunt, sint examinata, et casta eorum eloquia ad utilitatem, et

ædificationem populi, annuntiando eis vitia, et virtutes, pœnam, et gloriam cum brevitate sermonis: quia verbum abbreviatum fecit Dominus super terram.

De admonitione, & correctione Fratrum.

CAPUT X.

Fratres, qui sunt Ministri, et servi aliorum Fratrum, visitent, et moneant Fratres suos, humiliter, et caritativè corrigant eos, non præcipientes eis aliquid, quod sit contra animam suam, et Regulam nostram. Fratres verò, qui sunt subditi, recordentur, quod propter Deum abnegaverunt proprias voluntates. Unde firmiter præcipio eis, ut obediant suis Ministris in omnibus, quæ promiserunt Domino observare, et non sunt contraria animæ suæ, et Regulæ nostræ. Et ubicumque sunt Fratres, qui scirent, et cognoscerent, se non posse Regulam spiritualiter observare, ad suos Ministros debeant, et possint recurrere. Ministri vero caritativè, et benignè eos recipiant, et tantum familiaritatem habeant circa ipsos, ut dicere possint eis, et facere sicut Domini servis suis. Nam ita debet esse, quod Ministri sint servi omnium Fratrum. Moneo verò, et exhortor in Domino Jesu Christo, ut caveant Fratres ab omni superbia, vanagloria, invidia, avaritia, cura, et sollicitudine hujus sæculi, detractione, et murmuratione. Et non curent nescientes litteras, litteras discere; sed attendant, quod super omnia desiderare debent, habere spiritum Domini, et sanctam ejus operationem; orare semper ad Deum puro corde; et habere humilitatem, et patientiam in persecutione, et in infirmitate, et diligere eos, qui nos persequuntur, reprehendunt, et arguunt, quia dicit Dominus: Diligite inimicos vestros, et orate pro

persequentibus; et calumniantibus vos. Beati, qui persecutionem patiuntur propter justitiam, quoniam ipsorum est Regnum Cœlorum. Qui autem perseveraverit usque in finem, hic salvus erit.

Quod Fratres non ingrediantur Monasteria Monacharum.

CAPUT XI.

Praecipio firmiter Fratribus universis, ne habeant suspecta consortia, vel consilia mulierum; et ne ingrediantur Monasteria Monacharum praeter illos, quibus a Sede Apostolica concessa est licentia specialis. Nec fiant compatres virorum, vel mulierum, ne hac occasione inter Fratres, vel de Fratribus scandalum oriatur.

De euntibns inter Saracenos, et alios infideles.

CAPUT XII.

Quicumque Fratrum divina inspiratione voluerint ire inter Saracenos, et alios infideles, petant inde licentiam a suis Ministris Provincialibus. Ministri verò nullis eundi licentiam tribuant nisi eis, quos viderint esse idoneos ad mittendum. Ad haec per obedientiam injungo Ministris, ut petant a Domino Papa unum de sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus, qui sit Gubernator, Protector, et Corrector istius Fraternitatis: ut semper subditi, et subjecti pedibus ejusdem sanctae Romanae Ecclesiae, stabiles in fide Catholica, paupertatem, et humilitatem, et sanctum Evangelium Domini nostri Jesu Christi, quod firmiter promisimus, observemus.

Explicit Regula Fratrum Minorum.

CONFIRMATIONIS REGULAE

CONCLUSIO.

Nulli ergo omninò hominum liceat hanc paginam nostrae Confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si qui autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, et Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Laterani tertio Kalendas Decembris, Pontificatus Nostri. Anno Octavo.

Explicit Confirmatio Regulae.

INCIPIT TESTAMENTUM BEATISSIMI P. N. FRANCISCI.

Dominus dedit mihi Fratri Francisco ita incipere facere poenitentiam: quia cum essem in peccatis, nimis videbatur mihi amarum videre leprosos; sed ipse Dominus conduxit me inter illos, et feci misericordiam cum illis. Et recedente me ab ipsis, id quod videbatur mihi amarum, conversum fuit mihi in dulcedinem animae, et corporis. Et postea parum steti, et exivi de saeculo: et Dominus dedit mihi talem finem in Ecclesiis, ut ita simpliciter adorarem, et dicerem: Adoramus te, sanctissime Domine Jesu Christe, hìc, et ad omnes Ecclesias tuas, quae sunt in toto mundo, et benedicimus tibi, quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum. Postea Dominus dedit mihi tantam fidem in Sacerdotibus, qui vivunt secundum formam sanctae Romanae Ecclesiae propter Ordinem ipsorum, quod si facerent mihi persecutionem, volo recurrere ad ipsos. Et si haberem tantam sapientiam, quantam Salomon

habuit, et invenirem pauperculos Sacerdotes hujus saeculi; in Ecclesiis, in quibus morantur, nolo praedicare contra voluntatem ipsorum; et ipsos, et omnes alios volo timere, amare, et honorare sicut dominos meos, et nolo in ipsis considerare peccatum, quia Filium Dei discerno in eis, et domini mei sunt. Et propter hoc facio, quia nihil video corporaliter, in hoc saeculo de ipso altissimo Filio Dei, nisi sacratissimum Sanguinem suum, quem ipsi conficiunt, et ipsi soli aliis administrant. Et haec sanctissima mysteria super omnia volo honorare, et venerari, et in locis praetiosis collocare. Sanctissima verò nomina, et verba ejus scripta, ubicumque invenero in locis illicitis, volo colligere, et rogo quod colligantur, et in loco honesto collocentur. Et omnes Theologos, et qui ministrant nobis sanctissima verba divina debemus honorare, et venerari, sicut qui ministrant nobis spiritum, et vitam. Et postquam Dominus dedit mihi de Fratribus, nemo ostendebat mihi, quid deberem facere; sed ipse Altissimus revelavit mihi, quod ego deberem vivere secundum formam Sancti Evangelii. Et ego paucis verbis, et simplicibus feci scribi, et Dominus Papa confirmavit mihi. Et illi, qui veniebant ad recipiendum vitam istam, omnia, quae habere poterant, dabant pauperibus. Et eramus contenti tunica una intus, e foris repetiata cum cingulo, et brachis; et nolebamus plus habere. Officium dicebamus nos Clerici secundum alios Clericos: Laici dicebant Pater noster. Et satis libenter manebamus in Ecclesiis: Et eramus idiotæ, et subditi omnibus. Et ego manibus meis laborabam, & volo laborare, et omnes alii Fratres firmiter volo, quod laborent de laboritio, quod pertinet ad honestatem; et qui nesciunt, discant, non propter cupiditatem recipiendi praetium laboris, sed propter bonum exemplum, et ad repellendam otio-

sitatem. Et quando non daretur nobis praetium laboris, recurramus ad mensam Domini, petendo eleemosynas ostiatim. Salutationem hanc mihi Dominus revelavit, ut diceremus: Dominus det tibi pacem. Caveant sibi Fratres, ut habitacula, et omnia alia, quæ pro ipsis construuntur, penitus non recipiant, nisi essent secundum sanctam paupertatem, quam in Regula promisimus, semper ibi hospitantes tamquam advenae, et peregrini. Praecipio firmiter per obedientiam Fratribus universis, quod ubicumque sunt; non audeant petere aliquam litteram in Curia Romana per se, vel per interpositam personam, neque pro Ecclesia, neque pro aliquo loco, neque sub specie praedicationis, neque pro persecutione suorum corporum: sed ubicumque non fuerint recepti; fugiant in aliam terram ad faciendum ibi poenitentiam cum benedictione Dei. Et firmiter volo obedire Generali Ministro, et illi Guardiano, quem sibi placuerit mihi dare, et ita volo esse captus in manibus suis, ut non possim ire, vel facere ultra voluntatem suam, quia Dominus meus est. Et quamvis sim simplex, et infirmus, tamen volo semper habere Clericum, qui mihi faciat Officium, sicut in Regula continetur. Et omnes alii Fratres teneantur per obedientiam obedire Guardianis suis, et facere Officium secundum Regulam: et qui inventi essent, qui non facerent Officium secundum Regulam, et vellent alio modo variare, aut non essent catholici; omnes Fratres, ubicumque sunt, per obedientiam teneantur, quod ubicumque invenerint aliquem ipsorum, proximiori Custodi illius loci; ubi ipsum invenerint, debeant praesentare. Et Custos teneatur per obedientiam ipsum fortiter custodire, sicut hominem in vinculis die, noctuque, ita quod non possit eripi de manibus suis, donec propria persona sua ipsum repraesentet in manibus sui Ministri. Et Minister

teneatur firmiter per obedientiam mittere ipsum per tales Fratres, qui die noctuque custodiant ipsum, sicut hominem in vinculis, donec repraesentent ipsum coram Domino Ostiense, qui est Dominus Protector, et Corrector istius Fraternitatis. Et non dicant Fratres, haec est alia Regula; quia haec est recordatio, admonitio, et exhortatio, et meum testamentum, quod ego Frater Franciscus parvulus vester facio vobis Fratribus meis benedictis propter hoc, ut Regulam, quam Domino promisimus, melius catholicè observemus. Et Generalis Minister, et omnes alii Ministri, et Custodes, teneantur per obedientiam in istis verbis non addere, vel minuere. Et semper hoc scriptum habeant secum juxta Regulam. Et in omnibus Capitulis, quae faciunt, quando legunt Regulam, legant et ista verba. Et omnibus Fratribus meis Clericis, et Laicis praecipio firmiter per obedientiam, ut non mittant glossas in Regula, nec in istis verbis dicendo, ita volunt intelligi: sed sicut Dominus dedit mihi purè, et simpliciter dicere, et scribere Regulam, et ista verba, ita simpliciter, et purè sine glosa intelligatis, et cum sancta operatione observetis usque in finem.

Et quicumque haec observaverit, in Coelo repleatur benedictione altissimi Patris Caelestis; et in terra repleatur benedictione dilecti Filii sui cum sanctissimo Spiritu Paraclito, et omnibus Virtutibus Coelorum, et omnibus Sanctis. Et ego Frater Franciscus parvulus vester, et servus, quantumcumque possum, confirmo vobis intus, et foris istam sanctissimam benedictionem. Amen.

EXHORTATIO

Beatissimi P. N. Francisci ad suos Fratres.

O dilectissimi Fratres, et in aeternum benedicti

Filii, audite me, audite vocem Patris vestri. Magna promisimus, majora promissa sunt nobis; servemus hac, suspiremus ad illa. Voluptas brevis, poena perpetua, modica passio, gloria infinita. Multorum vocatio, paucorum electio, omnium retributio. Amen.

MALEDICTIO.

A Te, Sanctissime Pater, et a tota coelesti Curia, et a me pauperculo sint maledicti, qui suo malo exemplo confundunt, et destruunt, quod per sanctos Fratres hujus Ordinis aedificasti, et aedificare non cessas.

CAPO III.

Dell' Osservanza della Regola del Serafico Istituto.

Se credesi all' autorità sempre grande del nostro Serafico S. Bernardino da Siena, in qualunque stato della Chiesa di Dio ritrovasi un numero innumerabile di persone d'ogni età, d' ogni sesso, d' ogni sfera, e d' ogni condizione, le quali ignorano molte cose loro necessarie a sapere per salvarsi nel proprio stato: *In quolibet statu Ecclesiæ Dei, & in quolibet genere reperies innumerabilem multitudinem ignorare, quæ illis sunt necessaria ad salutem secundum statum suum* (a). Se ciò s' avvera de' Secolari, un gran male è questo per essi, obbligati come sono a sapere i doveri di Cristiano, alla cui osservanza obbligaronsi nel lor Battesimo; maggior male peraltro sarebbe, se una tale ignoranza si avverasse in persona de' Religiosi relativamente a que' doveri, che loro vengono essenzialmen-

(a) S. Bern. Sen. Tom. 2. Serm. 53. cap. 1.

te prescritti dalla solenne professione. Siccome quest' ignoranza sarebbe motivo ne' semplici Cristiani, ch' eglino trasgredissero alla cieca i più precisi doveri del Battesimo; così sarebbe ne' Religiosi sorgente di molte trasgressioni direttamente opposte alla sostanza de' Voti, e della Regola da essi professata. Molte cose realmente si fanno, e si ommettono, che in vigor della professione nè dovrebbono farsi, e neanche ommettersi, e ciononostante vengono senza dubbio imputate a grave peccato, perchè appunto l' ignoranza medesima, da cui derivano, essendo assai difficile, regolarmente parlando, che sia invincibile, è gravemente colpevole: *Quæ ignorantia a culpa mortali non liberat, neque excusat*. Tal' è la dottrina di S. Bernardino uniforme agl' insegnamenti dell' Angelico S. Tommaso (a), e di tutt' i Dottori della Chiesa. Se peraltro è debito d' ogni Religioso di qualsisia Istituto l' essere esattamente informato delle comuni, e rispettive obbligazioni; molto più è tenuto un Francescano, la cui Regola oltre i solenni Voti ad ogni Regolare comuni, molti precetti prescrivegli obbliganti a grave colpa, e segnatamente in genere di povertà, della cui strettezza, e spirito se non abbiasi una sufficiente cognizione, facilmente commettonsi delle gravi, e palpabili trasgressioni. Ai rigori della povertà vanno congiunti alcuni altri capi di rigide prescrizioni all' amor proprio talmente opposte, che se manchi un preventivo lume, il quale facciane ben discernere i doveri, vengono per ogni poco a trasgredirsi; e quel ch' è peggio, formandosi una coscienza erronea, con giudicarsi lecito ciocchè in realtà è peccaminoso, si vive in una perpetua, pacifica, e tranquilla, ma fallace, ingannevole, e funesta sicurezza, che direttamente conduce alla perdizione. A torre adunque

(a) S. Thom. 1. 3. qu. 76. art. 4. et aliud.

il novello Religioso Francescano da ogn' inganno alla coscienza pregiudicievole, e a far sì che non sia egli in progresso di tempo inescusabile nelle sostanziali inosservanze de' suoi religiosi doveri; sarà d' uopo, che resti sufficientemente informato, fin dove si estenderanno le obbligazioni della sua futura professione relativamente all' osservanza sì de' Voti solenni di povertà, di castità, di ubbidienza, che della Santa Regola. Rapporto a questa, dividendosi i vent' otto precetti, che coll' incarico di colpa grave in essa si prescrivono a' suoi Professori, in tre Classi, la prima delle quali dicesi de' Precetti Espressi, ed Eminenti, la seconda di cose Equivalenti a' precetti, e la terza di cose, che han forza di precetto; si tratterà in distinta ordinanza degl' uni, e degl' altri. Oltre questi precetti includonsi nella Regola anche de' Consigli in numero di diciotto, i quali altri non sono, che ammonizioni a fare il bene, e ad evitare il male, non obbliganti però a peccato; siccome tali sono alcune altre cose ivi prescritte, le quali perché son lecite di praticare, o di ommettere, diconsi perciò Libertà di Regola. Ed affinchè al novello Religioso fervido, e bramoso di osservare esattamente in tutta la sua estensione la Santa Regola, non manchino le opportune cognizioni, si darà in fine anche de' Consigli un succinto ammaestramento.

ISTRUZIONE I.

Del Voto di Povertà, e sua Osservanza.

Essendochè il voto sia una promessa fatta a Dio, non deve assolutamente mancarsi di eseguirla, sommamente dispiacendogli, al dir del Savio, anche il semplice ritardo, che però riguarda come una col-

pa d' infedeltà: *Si quid vovisti Deo, ne moreris reddere; displicet enim ei infidelis, & stulta promissio*. Al Voto Iddio certamente non astringe alcuno; ma quante volte spontaneamente si faccia, non può ad esso in verun modo contravenirsi, senza commettere un grave misfatto, e diventar reo di sagrilegio. Meglio è adunque, conchiude il Savio, il non obbligarsi ad alcun voto, che dopo di esservisi impegnato, non eseguirlo: *Melius est non vovere, quam post votum promissa non reddere*. Parla qui il Savio delle semplici promesse, che in qualità di voto si fanno a Dio: E se queste vengono da lui riguardate con occhio di abominazione, e imputate a grave colpa; se sia, che non si osservino; quanto maggior male sarà la trasgressione de' Voti di Povertà, di Castità, di Ubbidienza, che i Religiosi fanno appiè dell' Altare con solenne giuramento al Sommo Dio, obbligando la lor fede ad osservarli in tutto il corso della lor vita? Tanto grande sarebbe il lor delitto, che infallantemente diverebbono disleali, spergiuri, e ancor sagrileghi. Non avendo adunque il Religioso nè più stretto debito, nè più sagrosanto dell' osservanza esatta di questi tre solenni voti; egli è necessario, che restiate, Figliuol mio, ben' informato, fin dove si estenderà il vostro debito: dopo di averli professati.

E primieramente per quel che si appartiene alla Povertà, risguardando questa uno spoglio totale di dominio su di qualunque bene terreno, di cui fecene ogni Religioso nella sua professione una solenne, e generosa rinunzia per amor di Dio; non ha egli più diritto di riconoscere alcuna cosa, per quanto sia menoma, e vile, che possa dir sua propria. E quantunque questa Povertà sia in ragion di voto comune a tutti i Regolari di qualsisia Istituto; ciononostante a confronto degl' altri assai più

stretta è la nostra, come vedremo in appresso, in vigor della Regola, che professiamo, fondata sullo spirito apostolico, obbligati però ad osservarla in tutte le sue parti con più di strettezza de' Professori delle altre Religioni. La sostanza peraltro della comun povertà viene a restrignersi a questi tre capi essenziali alla di lei natura; e sono un pieno, un sincero distacco da qualunque menoma cosa; un rifiuto totale di tutto ciò, che vien riputato non necessario, e però superfluo; e un'uso di cose tali, che sieno convenienti allo stato di chi fecesi volontariamente povero per solo amore di Gesù Cristo. Sono questi tre doveri talmente essenziali al voto di Povertà, che ove vengasi a trasgredirne alcuno, irreparabilmente commettesi un grave peccato.

E per rapporto al primo convien persuadersi, che tutto ciò, che ha il Religioso, non è suo, ma bensì della Religione, la quale gliene permette il semplice uso; dimodochè dev'egli esser sempre disposto a cederlo al Superiore, qualunquevolta ne facesse richiesta. Da ciò ne viene in conseguenza, non potersi non solo occultare cosa alcuna al Superiore, ma neanche averci attacco. Ov' è da notare, che la cosa, cui si ha dell'attaccamento, per quanto sia di picciol valore, non renda mai immune da colpa grave, la quale prende il suo giusto peso non tanto dal pregio della cosa, quanto dall'affezione, che si ha inverso di essa; e però quanto ritiene il Religioso, dee ritenerlo col permesso o generale, o particolare del Superiore, sempre pronto a rassegnarsi a qualunque sua disposizione. Leggonsi intorno a ciò nelle nostre Cronache orribili, e funesti avvenimenti. Un solo ne trascelgo, e lo descrivo a vostro ammaestramento. Entrata l'anno 1550. la peste nel nostro Convento della Città di Cingoli nella Marca, vi morirono l'un dopo l'altro quat-

tordici Religiosi. Appena morto ognun di loro, vedeasi di notte dalle Guardie del Castello un chiaro lume, che a guisa di un lucido raggio dal Cielo scendea sopra il Convento, con che voleva Iddio significare, che que' buoni Religiosi eran volati al Paradiso. Morì similmente un Fratello Laico; ma nulla sentendo dire del solito celeste splendore dalle Guardie i Religiosi nella di lui morte, quantunque avesser' eglino buona opinione di lui; cominciarono nondimeno a dubitar grandemente di sua eterna salute. Uno fra essi de' più provetti, e di gran pietà dopo di aver fatto per la di lui anima molti suffragj, ed orazioni, pregò il Signore a degnarsi di rivelargli il suo stato, e la sorte, ch'eragli toccata dopo morte. Nel maggior fervore della preghiera vide comparirsi avanti una gran fiamma, entro di cui stava l' anima di quest' infelice Religioso avvolta fra catene di fuoco. Non potè il buon vecchio rimirare sì tragico spettacolo, senz' esser penetrato da un sommo orrore, e da un gravissimo spavento. Ad onta peraltro di sì forte raccapriccio fecesi coraggio a domandarle chi fosse? A tal richiesta sono, rispose, l' anima di quel Laico morto ultimamente in cotesto Convento. Prendendo egli maggior lena, anzioso com' era di esser ragguagliato del suo stato, lo interrogò se fosse salvo? Ahi! soggiunse quello sventurato: maledetto quel giorno in cui nacqui al mondo! meglio sarebbe stato per me il non esser nato, perchè non sarei ora oppresso, come pur troppo sono dagli acerbi rigori della sentenza di eterna maledizione, nè l' eterno divin furore sarebbe sopra di me. Della salute mi ricerchi? Richiedimi piuttosto della mia dannazione: Colpito nella mia morte da un fulmine dell' ira di Dio, fui condannato a bruciar miseramente fra i sempiterni ardori dell' Inferno. Stupefatto il buon

Servo di Dio a tale infausto annunzio, non potendo ben comprendere, come mai un Religioso, la cui vita era sempre stata pur lodevole, ed esemplare fosse andato eternamente dannato, gliene richiese la cagione, e n' ebbe questa risposta: *Quinque Rosária æternum mihi paraverunt incendium*. Avea egli fatto provvedere da un suo amico cinque Rósarj, con disegno di regalarli a' suoi Parenti: Senza averne fatto consapevole il proprio Superiore, li riteneva con attacco, e custodivali nascostamente, com' egli disse, in quel sito dell' Oratorio, ov' era solito di porsi a far' orazione: Giudicando, che ciò fosse picciola trasgressione, benchè interiormente ne risentisse qualche rimordimento, non si pigliò neanche pensiero di confessarsene: Ma in atto di essere da Dio giudicato, conobbe, non essere stata altrimenti quella una colpa leggiera, ma grave, e mortale, per cui fu quindi dalla divina Giustizia condannato al fuoco eterno: Andò indi il buon Vecchio a visitare il luogo indicato, dove realmente trovò i cinque divisati Rosarj. Sì spaventoso avvenimento serva a voi, Figliuol mio, di esempio. Primieramente a non ricever mai nulla nè da' Benefattori, nè da' Parenti senz' averne preventivamente ottenuta dal Superiore la licenza, la quale o sia particolare, da domandarsi cioè ogni volta, o almeno generale, richiesta cioè una volta per sempre: Parlo quì di quelle cose, che son di poco momento, e che possono lecitamente riceversi da un Religioso Francescano; perchè quelle, che son di qualche considerazione, nè possono da un particolar Religioso accettarsi, nè può lecitamente darsi dal Superiore la licenza di esser ricevute. In secondo luogo essendo il cuore quello, che decide dell' affezione delle cose, che lecitamente si tengono anche colle debite licenze; qualora lo scorgeste attaccato ad alcuna di es-

se, benchè di poco momento, cercate o di disfarvene facendone un sagrifizio a Dio, con rassegnarla in mano del Superiore, oppure di protestare innanzi a lui di esser prontissimo a restarne privo senz' alcuna resistenza, tostochè il Superiore ve ne spogliasse. Un' Immagine, un Libro, una Corona, e cose simili son minuzie, è vero; ma ritenute con attacco rendono un Religioso proprietario, reo di colpa grave, e degno in conseguenza di eterna pena. Fondasi questo punto incontrastabile di sana Morale sulla natura del voto di Povertà, la quale se concede l' uso delle cose alla vita umana necessarie, divietane peraltro essenzialmente ogni possesso, e dominio.

Rapporto poi al secondo capo alla Povertà pur' essenziale, per cui viene al Religioso interdetta ogni superfluità nelle cose di sua particolar pertinenza, essendo la nostra Povertà evangelica, dee conformarsi a quella degl' Apostoli. Or siccome questi contentavansi, al dir di S. Paolo, del semplice necessario sostentamento: *Habentes alimenta, & quibus tegamur, his contenti sumus*; anche noi, che abbiamo a camminare sulle lor tracce, dobbiamo contentarci di quello solo, che onestamente richiede l' umana indigenza. In vigore dunque di un tal dovere non è lecito esser' abbondantemente provveduto di quelle cose, l' uso moderato delle quali vien leggittimato da un' onesta, e convenevole necessità. Difatto, e che Povertà sarebbe quella, che abbonda di tutto? Potrebbe forse dirsi giustamente povero quel Secolare, cui non solo non manca nulla; ma che ha di più i granaj, le cantine, gl' armadj, la casa tutta piena di ogni genere di provvisione? Egli non solo non meriterebbe il titolo di povero; ma avrebbe a dirsi positivamente ricco. E dovrà poi riputarsi povero in ragion di voto quel Religioso,

cui non solo non manca niente; ma che ha la camera ben provveduta di buoni utensili, di cioccolate, di caffè, di zuccheri, di signorili liquori, di ottimi tabacchi, di molti libri profani, e curiosi, di abbondanti galanterie da regalare, e di altri somiglianti generi di roba o comestibile, o destinata ad altr' uso? E che razza di povertà sarebbe questa? Altro nome certamente non meriterebbe, che di povertà fantastica, ideale, e mostruosa. Quegli pertanto, che fosse siffattamente povero; sarebbe un vero trasgressore del suo voto, il quale sostanzialmente esclude ogni superfluità. Perlaqualcosa avrete in ciò ad esser molto cauto, contentandovi dell' onesto, e serbando una scrupolosa moderazione nelle cose di vostro bisogno. Suole ordire in questo genere il Demonio de' molt' inganni, rappresentando come necessarie, e però anche lecite certe cose, che realmente son superflue, per tenere avviluppato nelle trasgressioni della povertà il Religioso. Vero è, che alcuni generi di roba, che o in qualità, o in quantità sono a uno necessarj atteso il grado, l' impiego, la complessione, sono a un altro totalmente superflui; ma il Tentatore proponendo de' titoli speciosi all' amor proprio, lo seduce, e l' inganna anche in quelle circostanze, che sono legittimate dalla necessità, con far trascendere i limiti di una giusta, e competente moderazione. Sa ben' egli il maligno quanto mai possa a danno della coscienza di un Religioso l' abbondanza, il comodo; cerca però di palliare le più palpabili trasgressioni co' titoli ingannevoli di equità, di costume, di consuetudine, i quali sono come sonniferi, che placidamente lo addormentano nel peccato; e lasciandolo così in una pace iniqua, lo incammina per questa via alla perdizione. Quindi è, che il voto di povertà vien comunemente giudicato per quello scoglio fatale, cui

urta buona parte de' Religiosi, e molti ne fa perire nel porto istesso della salute. Un Religioso e segnatamente Francescano più è povero, e più è rassicurato in coscienza. Perlaqualcosa meno sarà egli provveduto; e meno ancora avrà delle interne agitazioni; e allora in conseguenza sarà più contento, quanto sarà più bisognoso. Imprimetevi ben nel cuore, Figliuol mio, questi giusti sentimenti, e regolandovi secondo essi, crediate pure, che non diverrete mai reo per questa parte di violata povertà.

Rapporto finalmente al terzo capo consistente in far uso di cose tali, che sieno convenienti allo spirito di povertà, è questo un punto degl' altri due forse più strettamente obbligante i Professori della Regola Francescana. Se in vigore delle Apostoliche dichiarazioni loro s' interdice la preziosità, e il lusso anche ne' sagri utensili appartenenti al culto del Signore nelle Chiese; comandandosi, che sien' essi conformi allo spirito dell' umile Minoritico Istituto, e dell' altissima Povertà, che vi si professa; quanto più sarà vietato a' Religiosi del medesimo Istituto tutto ciò, che può avere anche l' apparenza di grandezza, di vanità mondana, e di lusso secolaresco? La Religione di S. Francesco da lui costituita a confondere il fasto del Secolo con una povertà la più mendica, e ad atterrarne la superbia coll' umiltà, colla semplicità, e colla penitenza propria de' poveri di Gesù Cristo, in niun conto permette a' suoi Professori il discostarsi dalle di lui sante prescrizioni, senza conculcare i santissimi fini del Serafico Istitutore, e violar gravemente un de' più precisi doveri della propria professione. Chiunque abbraccia lo stato religioso nel di lui santo Istituto, deve assolutamente dimenticarsi di ogni umana grandezza, dee deporre ogn' ombra di lusso, dee rinunziare a ogni lautezza propria de' mondani, e considerarsi co-

me povero volontario, che per solo amor di Gesù Cristo determinò seguirlo ignudo e misero nella mendicità della sua Croce. Con tai riflessi deve indispensabilmente governarsi ogni buon Figlio del Patriarca de' poveri, non solo nelle cose di maggior considerazione, come sarebbono gli edifizj, le abitazioni, gli utensili, da' quali dev' esser bandita la vanità, ed il pregio; ma anche negli arnesi di minor rilievo, e più usuali, in cui dee risplendere la santa povertà, in vigor della quale è onninamente interdetto non solamente ornar le stanze di stucchi, abbellirle di pitture, e molto meno guarnite di dorate cornici, fornirle di forzieri, di tavolini lavorati di ottimo legno, o coperti di nobili tappeti, accivirle di un morbido letto ricoperto di una bella coltra di buon colore, provvederle di galanterie di pregio, e curiose; ma è ancor proibito il far uso di Posate, e di Tabacchiere o di argento, o almeno d' argento intersiate, di nobili fazzoletti di seta, di sopraffini Cappelli, e molto più di Orologj. Se un Francescano dunque si facesse lecito di trasgredire o in una, o nell' altra delle descritte guise la santa povertà, non sarebbe sicurissimamente riconosciuto dal Serafico Padre per suo Figlio, ma bensì per uno spurio, come quello, che sarebbesi discostato dalle paterne prescrizioni della sua Regola: E quel che più rileva, diverrebbe oggetto di abominazione agli occhi dell' Altissimo, da cui sarebbe ravvisato per uno spergiuro, e per un sagrilego violatore della promessa solennemente giuratagli nella professione appiè del suo santo Altare. Vi guardi, Figliuol mio, sempremai il Signore dal trasgredire in qualunque modo, ma particolarmente in questo terzo capo essenziale la povertà, che avrete a professare. Siate pur sicuro, che incorrereste la vostra perpetua infelicità. Quando s' inco-

mincia a conculcare questo santo voto, oh! guai grandi, e grandi assai! Le trasgressioni degl' altri due voti, cioè di Castità, e di Ubbidienza, pungono tantosto co' loro acerbi stimoli la coscienza, che vien da essi quindi portata a detestarli: Non così le violazioni della Povertà, le quali s' introducono senza strepito nell' anima di un Religioso, a motivo di esser giustificate da varj ingannevoli pretesti: e perchè seco portano del comodo, alla cui privazione difficilmente sa accomodarsi l' amor proprio, si tira quindi innanzi per anni, e anni, e talvolta ancora fino ai giorni estremi della vita mortale. Si fa, è vero, la spropria sul punto della morte; ma oh! che infelice morire è quello, che fu preceduto da una lunga serie di trasgressioni contro questo voto? E che agitazioni non dee mai cagionare a un moribondo Religioso il rammentarsi di essere stato per tanto tempo trasgressore di sì stretta obbligazione, con aver ritenute fors' anche con attacco cose contrarie alla Francescana Povertà fino a quel punto! Ad esser però immune di tai sciagure, abborrite sempre la vanità, il lusso, la grandezza la curiosità in ogni cosa di vostra pertinenza, scegliendo quelle, che son più povere, e allo stato di Religioso Francescano più convenienti.

Ed affinchè non abbiate mai a contravvenire a questo voto in alcun de' tre descritti capi ad esso essenziali, dovete innamorarvi della santa Povertà, e procurare di camminar su quelle tracce, che vengono additate dalla sua perfezione, e uniformi a quelle, che coll'esempio c' insegnò Gesù Cristo. Era, dice S. Bernardo, affatto ignoto al Mondo il pregio inestimabile di questa preziosa virtù, quantunque oltremodo abbondasse di povertà. In Cielo certamente non v' era; e pure il Figliuol di Dio l'amò talmente, che scendendo per nostra redenzione in

terra, la scelse a nostro esempio per una delle virtù a se più care, e più familiari: *Paupertas non inveniebatur in Cœlis, in terris abundabat, & nesciebat homo prætium ejus. Hanc itaque Dei Filius concupiscens descendit, ut eam eligat sibi, & nobis faciat pretiosam* (a). Difatto ricchissimo qual' era, e padrone assoluto dell' Universo, venendo al Mondo abbracciò una povertà non comune, e ordinaria, ma la più stretta, la più estrema, che potesse mai darsi. Nacque da una Madre povera in una vil cappanna, avvolto fra meschini pannicelli, adagiato su poche ruvide paglie, riscaldato dal fiato di due vilissimi giumenti: Non ebbe casa, ove potersi ricoverare, nè letto ove coricarsi, e posare il capo, com' egli medesimo disse: *Vulpes foveas habent, & volucres cœli nidos; Filius autem hominis non habet unde caput reclinet* (b). Non men della nascita fu poverissima la vita: Visse di stenti, e di limosine, non avendo neppure un soldo, onde pagare il tributo a Cesare. La morte poi fu un vero prodigio di estrema, e di eccessiva povertà; dimodochè morì ignudo su d'una Croce, e per seppellirlo fu d' uopo trovare un sepolcro, ed un lenzuolo per limosina. A dimostrar finalmente l'alta stima, ch' egli fece della povertà, volle oltre l' esempio confermarne il pregio con molti elogj, che ne fece, e con promettere de' gran premj a tutti quei, che l' avessero imitato in questa virtù a lui sì diletta. La prima volta, ch' Egli parlò in comune a' suoi Discepoli, dopo la lor vocazione, le prime sue parole furono sopra l'eccellenza della povertà, chiamando beati i poveri di spirito, perchè di loro è sicuramente il Paradiso: *Aperiens os suum docebat eos dicens: Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est Regnum Cœlorum* (c). Ben sapeva il

(a) S. Bern. Serm. de Nativ. Virg. (b) Matth. 8, 20. (c) Matth. 5. 3.

Redentore, quanto mai venga impedito dalle ricchezze il conseguimento dell'evangelica perfezione, che conduce sicuramente al Paradiso; e quanto mai altresì contribuisca la povertà a conseguire una tal perfezione. Quindi è, che in atto di consigliare quel Giovanetto del Vangelo bramoso di farsi suo seguace, nient'altro gli propose a divenir perfetto, che vendere tutti i suoi averi, distribuirli a' poverelli, e farsi anch'esso povero: *Si vis perfectus esse, vade, vende omnia, quæ habes, & da pauperibus*. Contuttociò ad acquistare l'evangelica perfezione, non è sufficiente aver rinunziato i beni della terra, ed essersi fatto povero in Religione per amor suo; conviene inoltre amare la povertà; valeadire che oltre l'osservarla per quanto esige la sostanza del suo voto, fa di mestieri aspirare ad osservarne anche la perfezione, con abborrire tutto ciò, che si oppone al suo spirito, e molto più con soffrire pazientemente, e con umile rassegnazione la mancanza di alcune cose necessarie alla vita umana. Questo vuol dire esser povero di spirito, valeadire amare la santa povertà, desiderando di patire per amor di Gesù Cristo, e negl' incontri sofferendone allegramente qualunque incomodo. La perfezione di questa povertà è propriamente quel carattere, che sopra tutti gl'altri contraddistingue un Religioso per vero seguace del Redentore, e che lo fregia col sigillo della predestinazione. Ad essere dunque contraddistinto col nobil segno di predestinato, avete ad esser, Figliuol mio, non solamente povero di roba; ma dovete esser povero di spirito, cioè di amore, e di desiderio, per cui senza contristarvi per ogni poco, che vi manchi, o che non sia di vostro genio, godiate imperturbabile nella povertà, egualmente che un altro goderebbe nell'abbondanza. Questa sia la vostra virtù più cara, e più

familiare, con che imiterete anche il vostro Patriarca S. Francesco, il quale sopra ogn' altra cosa amò la santa Povertà, chiamandola or sua Madre, or sua Sorella, or suo Tesoro, or sua Gemma preziosa, or sua Eredità, che poi lasciò per testamento in retaggio a tutti i suoi Figli, raccomandando loro di amarla più d' ogn' altra cosa, e di conservarne perpetuamente il gran pregio, obbligandoli però con alto precetto a non posseder mai nulla nè in comune, nè in privato: *Neque domum, nec locum, neque aliquam rem*. Beato voi se sarete veramente povero ad imitazione del vostro S. Padre. Entrerete sicuramente a parte di quegli eterni beni, al cui possedimento giunsero dopo il corso di questa vita mortale unitamente a lui tanti poveri, ma fortunatissimi Figli, i quali affidati alle parole di Gesù Cristo, fin da quando erano in questo mondo, acquistarono il dritto al Celeste Regno da lui promesso ai poveri di spirito.

ISTRUZIONE II.

Del Voto di Castità, e sua Osservanza.

Chiunque professa la Cristiana Religione, professa similmente continenza, e castità. Siccome il peccato, che fece decadere dall' originale innocenza il Progenitore Adamo, fra gl' altri danni ad esso cagionati gli ribellò la carne contro lo spirito, facendolo divenire miseramente schiavo de' suoi scorretti appetiti; così volendo il divin Redentore porger riparo a un tal disordine propagato in tutta la di lui sventurata Discendenza, obbligò tutt' i suoi Credenti ad assoggettar la carne allo spirito, impegnandoli per mezzo di un voto fatto prima d' incorporarli col santo Battesimo al grembo della sua

Chiesa, a non più seguirne i pravi desiderj, se non inquanto fossero conformi alla Legge divina. Il voto dunque di Castità fatto dal Religioso nella solenne Professione altro non è, che una rinnovazione di questa solenne promessa, alla cui osservanza era egli tenuto, come Cristiano, anche nella condizione di secolare, aggiugnendogli il solo debito di perpetuamente osservarla. Contuttociò quantunque il corpo d' ogni Cristiano, consagrato che sia a Dio per mezzo del Battesimo, diviene, al dir dell' Apostolo, un vivo Tempio dello Spirito Santo, che vi abita colla sua grazia santificante; quanto più diventerà abitacolo della Divinità dell' Altissimo il corpo di un Religioso doppiamente a lui consagrato e nel Battesimo, e nella solenne Professione? Se in vigor dell' unica sua consagrazione non solo è illecito a un semplice Cristiano di profanare il suo corpo con qualsisia immondezza; ma è altresì obbligato a custodirlo illibato, e puro; assai più stretto convien dir, che sia un tal debito in persona di un Religioso, e come Cristiano, e come vincolato con un voto, che gli aggiugne il conservarne perpetuamente la purità, e la mondezza. Egli dunque molto più di un Secolare dee considerarsi una persona sagra, un uomo tutto spirituale, tutto celeste, e divino, le membra del cui corpo non son più sue, ma membra di Gesù Cristo: *Corpora vestra membra sunt Christi*, come dice il medesimo Apostolo, *et non estis vestri*; dimodochè non solamente qualunque cosa, che imbratta la propria carne è un sagrilegio, ed un oltraggio, che si fa all' istesso corpo di Gesù Cristo; ma è anche un profanare la consagrazione dell' una, e un oltraggiare la santità dell' altro il voler compiacere i sensi nelle loro indebite richieste, il pascere di profane immagini la fantasia, e il tenere occupato il

cuore ne' carnali desiderj. Parliamo ancor più chiaro: La purità di un Religioso non dee restrignersi ad evitar soltanto quei disordini, che sono apertamente vergognosi; ma dev' egli inoltre tenere ben custodito il suo cuore da qualunque inordinata inclinazione, dee tenersi lontano da quegl' oggetti, dietro ai quali ne vengono delle ree compiacenze, dee serbare immune la mente da laidi fantasmi, e da immondi pensieri. Che anzi la di lui purità non dev' esser comune a quella del rimanente degl uomini; imperciocchè essendosi egli consagrato a Dio col voto di perpetua castità, si è obbligato a conservargli in una maniera anche più speciale illibato il corpo, illibati i sensi, e illibato il cuore, dimodochè tutto dev' esser in lui illibato, e puro: Illibato dev' esser il corpo, cui deesi assolutamente contrastare ogni benchè menoma sensualità; illibati gli occhi, i quali non debbono rimirare altri oggetti, che i sagri, e i divini, illibata la lingua, la quale non dee proferire altre parole, che di lode a Dio, di edificazione, di salute, e di vita eterna; illibate le orecchie, le quali non debbono udire altri discorsi, fuorchè i celesti, illibato finalmente il cuore, il quale non deve ammettere altri affetti, che per Iddio. Questo è il dovere di un Religioso professo intorno al voto di Castità. Ogni discorso alquanto lubrico, ogni equivoco alquanto significante, ogni parola men che onesta, ogni occhiata fissa, ogn' affetto anche per poco sregolato, offendono siffatte cose la santità di questo voto, e contaminano la purezza di un cuor religioso a Dio consagrato. In una parola, tutto ciò che ha del profano, macchia, scolora la candidezza di un giglio sì dilicato, qual'è la Castità, e quella particolarmente di un Religioso, cui non è sufficiente a serbarla immacolata il preservarsi immune da vietati di-

letti; ma non dee neppur permettere, che nel suo cuore, nella sua mente, nella sua lingua, ne' suoi occhi siavi alcuna cosa, che abbia il menomo sentore d' impurità. Conviene insomma, ch' egli sia casto non sol di corpo, ma ancor di spirito, nel quale principalmente dee far questa virtù la sua residenza. Quindi è, che generalmente tutt' i Santi Padri dicono, che la purità de' Religiosi dev' essere angelica, simile cioè a quella degl' Angioli, i quali essendo puri spiriti, sono in conseguenza immuni da ogni carnale sordidezza; ond' è, che quei, i quali sono perfettamente casti, vengono da S. Ambrogio meritamente rassomigliati agl' Angioli; attesochè son' essi carne, non nella carne, ma nello spirito: *Meritò expertes libidinis Angelis comparantur; caro enim non sunt in carne, sed in spiritu* (a).

Oltredichè un Religioso professo non è solamente obbligato ad esser casto di corpo, e di spirito; ma dee comparire anche tale innanzi agli occhi degl' uomini, con tener da se lontano tutto ciò, che potrebbe cagionare nell' altrui mente anche il sospetto di non esser tale. I Secolari in nient' altro forse considerano con occhio di particolare attenzione i Religiosi, quanto nel punto della Castità. Quindi è, che ne esaminano ogn' andamento, ogni proposizione, ogni parola, ogn' inclinazione, e perfino ogni occhiata; venendo da tutto ciò in cognizione delle pendenze del di lui animo; e per ogni poco, che ne scorga lubrico il parlare, che ne osservi irregolari i portamenti, non sospendono per certo i lor sinistri giudizj sempre svantaggiosi al decoro del santo voto, riputandolo da lui o conculcato, o facile per lo menò a conculcarsi. Se in tutto il decorso di questa mia Opera mi sono ado-

(a) S. Ambr. in Ps. 118.

perato d'inculcarvi, Figliuol mio, colla maggior premura ogni buon riguardo nella condotta del religioso vostro vivere; in questa materia peraltro, che è la più dilicata, e la più gelosa, vi consiglio sopra tutto, ad esser sommamente circospetto, e rattenuto; affinchè nè da' vostri andamenti, nè da' vostri discorsi possa mai alcuno congetturare di avere un cuore impuro, che ordinariamente si conosce dal cattiv' odore, che dall' esterno si tramanda.

Avete poi ad essere siffattamente riguardato, non tanto per mantenere in credito la santa pudicizia, quanto per non offenderla, e per non contravvenire a quell' alto giuramento, che avrete fatto a Dio col voto di Castità, di pienamente osservarlo in tutta la sua estensione. E' questa una materia così gelosa, che non ammette alcuna parvità; Ogni discorso osceno, ogni pensiero quantunque momentaneo, ogni compiacenza benchè leggiera, ogni desiderio per quanto sia passaggiero, se venga volontariamente coltivato, oltraggia gravemente la santità di questo voto, ferisce mortalmente l' anima, dovendo però riputarsi vero sagrilegio, e come una certa specie di adulterio. Una somma diligenza adunque vi è d' uopo di adoperare, affine di preservarvi immune da una colpa, fuor di cui non ve n' ha un'altra per un Religioso così deforme, che rendalo abbominevole innanzi a Dio. La Castità è un giglio, ma troppo facile ad essere sfrondato, se non tengasi ben custodito: Ella è un fiore quanto gentile, altrettanto facile ad illanguidire, e perdere il suo bel vermiglio, se non tengasi ben riparato dagl' ardori di tutto ciò, che può accendere il fuoco della concupiscenza. E' un tesoro assai ricco, ma facile ad esser rapito, se non custodiscasi ben chiuso, e riguardato. Portiamo, dice l' Apo-

stolo, questo prezioso tesoro in vasi di fragilissima creta: *Habemus thesaurum istum in vasis fictilibus.* (a); volendoci con ciò esprimere, che siccome i vasi formati di creta materiale conservansi lungamente intatti, purchè si guardino da ogn' urto di corpo solido; così il pregevole tesoro della castità conservasi incontaminato, purchè il vaso de' nostri sensi, del nostro cuore, del nostro corpo tengasi ben riguardato da tutto ciò, che può infrangerlo, e farci rapire la preziosa gemma. Egli è assai difficile, per non dire impossibile, che esponendo la fragilità della nostra carne a ricevere degl' urti, non infrangasi, e non perdasi insiememente la ricca gioja della castità; Il numero degl' inimici, che ci assediano per rapircela, è pressochè infinito. Quello che abbiamo dentro di noi, valeadire la concupiscenza, è potente, non può negarsi, obbligati però a fargli continua guerra per la violenza, con cui vorrebbe a ogni momento opprimerci, e rovinarci; tuttavolta purchè la volontà avvalorata dalla divina grazia virilmente gli resista cogl' atti opposti, si vince, e si trionfa delle sue forze. Rapporto poi agli esteriori, il più implacabile, che è il Demonio, resta sconfitto, e confuso tutte le volte, che ricorrendo a Dio, alla protezione di Maria, e all' ajuto del Santo Angelo Custode, ci fortifichiamo contro de' suoi assalti. Non accade però così, qualora venghiamo a cimentarci con tant' altri nemici, che stanno colla mano armata di duri sassi, per colpire la fragilità della nostra carne, e rapirci il ricco tesoro della castità. Parlo delle morbidezze, con cui si accarezza il corpo, delle intemperanze nel mangiare, e bere, con cui si satollà il ventre, delle immodestie, con cui si appaga la curiosità degli occhi; e parlo sopra tutto del conversar con

(a) 2. Corinth. 2. 7.

persone di vario sesso; e di quelle segnatamente, che non avendo nè compostezza, nè riguardi, nè modestia, nè pudor virgineo, vibrano colpi, lanciando delle pietre contro l'umana fragilità dalla lingua, dagli occhi, dal volto, dai gesti, e perfin dalle mani dispensatrici di buone grazie, e di cortesie, per quindi assassinare un incauto Religioso, e fargli perdere o in una maniera, o nell'altra la nobil gemma, che possiede. Se anche quand' egli la custodisce colla lontananza da tai pericoli, pur sentesi alcune volte o stimolato da quel fondo di pravità, che ha entro di se chiunque veste umana carne, o importunato dal Tentatore a cederne il possesso; e per rassicurarlo, conviene, che resista anche a forza, che si mortifichi, che gema d'innanzi a Dio; a quai cimenti non correrà poi rischio di soggiacere il di lui santo Voto in vicinanza di un sesso, il quale è tutto mani per depredarlo? Può essere, che per allora non ceda la fragilità del cuore agl'urti dell'assassino; ma nella solitudine del Chiostro tornando dipoi a suscitarsi le fresche immagini impresse nella mente dagli antecedenti oggetti, oh! quanto funestano il pensiero, e quanto intorbidano la tranquillità del cuore con gran pericolo di soccombere a qualche lagrimevol furto del ricco tesoro della purità! Molte cose vi ho dette su tal materia nella prima parte di quest' Opera, ove vi ho prescritto la maniera di preservare la vostra illibatezza, e particolarmente colla modestia degli occhi, colla sobrietà del vitto, colla lontananza dal Secolo, colla assiduità dell' orazione. Non istò qui a ripeterle per non esser soverchiamente prolisso. Aggiungo un solo avvertimento, o sia mezzo assai valevole a serbare immacolato questo voto ed è quello appunto, che ci propone il Magno Dottore S. Gregorio. Non sarà mai casto il corpo, dic'

egli, se non preceda l'umiltà della mente: *Nulla est castitas carnis, quàm non commendat humilitas mentis (a)*. L'umiltà adunque è il mezzo più efficace, e necessario, per mantenersi casto. Difatto chi è veramente umile, conoscendo la propria meschinità derivante da quel fondo di corruzione, che tende a far cadere in orribili precipizj, non si assicura mai di se medesimo; ma vivendo in un continuo timore, fugge da tutto ciò, che può esporlo a qualche pericolo di cadere. Quindi è, ch' egli penetrato da questo timor salubre, s' adombra, e insospettisce di qualunque cosa. Vagliane l'esempio di Maria Santissima, che nè in umiltà, nè in purità ebbe l' uguale. Quantunque conceputa, qual' era, questa gran Vergine senza macchia di colpa originale, fosse esente da ogni pravo movimento di concupiscenza; tuttavolta avendo consagrato la sua verginità al Signore, stavasene ritirata nella sua umile abitazione, seguestrata affatto da ogni umano consorzio. Fu ella sì pavida, e sì gelosa del suo verginal candore, che non essendo solita di veder faccia d'uomo alloraquando le si presentò innanzi in sembianze virili il Sant' Arcangelo Gabriele ad annunziarle il concepimento del Divin Verbo, si adombrò, le tremò il cuore in seno, e si empì di turbamento: *Turbata est in sermone ejus, & cogitabat qualis esset ista salutatio (b)*. Non fia stupore, ripiglia S. Bernardo, che Maria cotanto si turbasse alla vista anche di un Angiolo comparsole in forma d' uomo, attesochè le anime veramente caste diffidando sempre di se medesime, stanno in un continuo timore, nè mai si rassicurano della lor debolezza: *Solent Virgines, quæ veræ Virgines sunt, semper pavidæ, & numquam esse securæ (c)*. Così è, Figliuol mio: Quegli, cui pre-

(a) S. Greg. Mag. 1. 8. Mor. cap. 23. (b) Luc. 1. 6.
(c) S. Bern. Hom. 3. Sup. Missus.

me di conservare illibata la castità, teme sempre di perdere sì ricca, e preziosa gemma. Sia questo un documento pratico per voi, onde non abbiate mai a fidarvi di voi stesso, con esporre la vostra fragilità ad alcun cimento. Serate gli occhi a' profani oggetti, chiudete le orecchie a' discorsi osceni, attesochè questi sentimenti son le finestre, per cui entra la corruzione nel cuore, e nell' anima la morte; ma sopratutto sfuggite la gente di mondo, e particolarmente le persone di altro sesso, le quali sono il vero precipizio di coloro, che troppo fidandosi di se medesimi, incautamente ne coltivano la familiarità, e la vicinanza. La nostra fortezza in mezzo a tai dimestichezze vien rassomigliata dal Profeta Isaia ad una picciola scintilla di fuoco di stoppa sufficientissima ad accendere un incendio inestinguibile; e ancorchè avessimo una robustezza eguale a quella delle quercie, diverremo nonpertanto fiacchi; e ardendo di concupiscenza, rimarremo nella castità incenerìti: *Cum fueritis velut quercus, erit fortitudo vestra, ut favilla stuppæ, et opus vestrum quasi scintilla, et succendetur utrumque simul, et non erit, qui extinguat* (a). E altrove ci fa sapere, che la nostra carne è come il fieno, che troncato, e posto dirimpetto al Sole si dissecca, langue, e muore: *Omnis caro fænum, exiccatum est fænum, et cecidit flos* (a). Sì funeste disavventure sono effetti dell' umana debolezza, è vero, ma son' anche permissioni di Dio, che in castigo della temeraria inconsideratezza sottraendo i suoi divini ajuti, rende fiacco anche chi era forte: *Exiccatum est foenum, et cecidit flos, quia Spiritus Domini sufflavit in eo*. Qui non si tratta di un punto di perfezione; si tratta bensì di un voto, che esclude ogni parvità di materia, e che

per essere osservato in tutta la sua estensione, esige indispensabilmente una somma circospezione.

Che se poi con tutti i riguardi, che adoprerete a custodirlo incontaminato, sentiste nondimeno strascinarvi o dal Tentatore, o dal domestico nemico, che è il fomite del peccato, a commetter cosa atta a macchiarlo, non tardate appigliarvi all' usato costume della colomba, la quale se vedesi inseguita da' predatori, tosto sen vola al suo nido, per ritrovar lo scampo, e porsi al sicuro. Il rifugio delle caste colombe sono le Piaghe del Redentore. In esse dovete ricoverarvi, come in luogo di sicurezza al primo assalto d' impurità. Impugnate tosto il Crocifisso, strignetevelo dolcemente al seno, imprimetegli de' teneri baci, contestategli la vostra fedeltà, e si estinguerà ogni reo ardore. Questo era il mezzo, di cui si prevaleva in somiglianti casi S. Bernardo. Pigliava egli il Crocifisso in mano, e dopo di avere seco lui sfogato i sentimenti del pudico suo cuore, guardando attentamente le amorosissime sue Piaghe; ah! dicea tra consolato, e mesto: Il mio Signore sta per me confitto in Croce, ed io sarò cotanto ardito, che abbia a darmi in preda a' vietati diletti? *Dominus meus pendet in patibulo, et ego voluptati indulgebo?* Frenavasi con questo mezzo la rea passione di questo Santo; e si frenerà anche la vostra in ogni circostanza di ribellione di vostra carne, se come lui correrete a nascondervi nelle Piaghe di Gesù rifugio di sicurezza a tutti quei, che vogliono di proposito serbare illeso il bel candore della santa purità.

ISTRUZIONE III.

Del Voto di Ubbidienza, e sua Osservanza.

Poco darebbe a Dio il Religioso, se nella sua so-

lenne Professione si contentasse di sagrificargli soltanto i beni terreni, e il proprio corpo coi voti di povertà volontaria, e di perpetua castità. Sarebbe questo un sagrifizio dimezzato, riserbando per se la miglior porzione di quel che possiede. Non è gran fatto, dice S. Gregorio il Magno, il rinunziare ciò che si ha; ma è un gran sagrifizio peraltro il lasciare ciò che si è: Al primo non si richiede gran fatica; ma molto malagevole è il secondo: *Fortasse laboriosum non est homini relinquere sua, sed valde laboriosum est relinquere semetipsum, Minus quippe est abnegare quod habet; valde autem multum est abnegare quod est* (a). La cosa che all'uomo è più amabile, e più cara, è la libertà del suo volere, non può negarsi, siccome insegna S. Tommaso: *Nihil est homini amabilius libertate propriæ voluntatis* (b). E quest' appunto è quello, che dev' aggiugnere il Religioso per compimento del sagrifizio, ch' egli fa al Signore nella sua solenne Professione; valeadire sagrificare per amor suo la propria volontà, con sottometterla all' ubbidienza. Allora può egli giustamente dire di non aver' altro che donargli; avendogli donato unitamente ai frutti ancor la Pianta. La necessità, che ha egli di legarsi nella sua professione con questo voto di Ubbidienza, vien proposta dal medesimo Redentore, il quale ci fa sapere, che ad esser suo discepolo, e camminare dietro le sue orme, è indispensabile annegar la propria volontà: *Qui vult post me venire, abneget semetipsum* (c). Or dovendo il Religioso per obbligo preciso del suo stato camminar le vie del Signore, che sono vie di perfezione, gli è d' uopo annegare in molte cose la propria volontà, la quale essendo per se medesima scorretta, dev' essere ne' suoi atti raffrenata, onde

(a) S. Greg. Mag. Hom. 22. in Evang.
(b) S. Thom. Opusc. 18. de Perf. (a) Matth. 16. 20.

operi sempre con merito, e con sicurezza di non errare. Un tal freno è l'ubbidienza, che dev'egli quindi riguardare come guida di tutte le sue operazioni, tutta la cui perfezione per insegnamento del Serafico Dottor S. Bonaventura, viene a restrignersi in sottoporre la propria volontà ai voleri dell' Ubbidienza: *Tota Religiosi perfectio in voluntatis propriæ subtractione consistit* (a). In vigore adunque di questo voto dev'essere il Religioso professo onninamente distaccato dalla propria volontà in guisa tale, che non gli è più lecito nelle cose relative all' ubbidienza, nè il voglio, nè il non voglio, essendo strettamente tenuto a sottomettersi a ogni disposizione di chi ha l'autorità di comandargli, purchè non voglia farsi reo di sagrilegio. Vero è, che per commettere un grave peccato di disubbidienza richiedesi il comando espresso del Superiore, benchè questo riguardi una cosa di picciola rilevanza, non essendo in tal materia la cosa comandata, che decide della gravezza del peccato, ma la resistenza della volontà in eseguirla: Nulladimeno in altre guise ancora può mancarsi nella sostanza di questo voto; e allor sarebbe, o quando il Religioso adducendo falsi pretesti, si esentasse dall' esecuzione del comando, o quando contraddicesse con manifeste ripugnanze, e con modi improprj all' ubbidienza; o quando per esentarsene interponesse la mediazione di autorevoli Intercessori, e in maniera più grave peccherebbe contro questo voto, se il mediatore fosse Secolare, su di che è necessario esser informato, che a togliere il pessimo abuso fra di noi introdotto di ricorrere all' intercessione de' Secolari ancorchè Ecclesiastici di alta sfera, per conseguire non solo le dignità, gl' uffizj, le maggioranze del Chiostro, ma anche una qualche

(b) S. Bonav. de Perf. Relig.

grazia o privilegio in Religione, fu da Urbano VIII. (a) fulminata la scomunica da incorrersi tostochè si fosse fatto un tal ricorso, come quello che sconvolge l' ordine dell' Ubbidienza, e che astrigne i Superiori a concedere ciò che talvolta non si dovrebbe. Ad esser' adunque immune da ogni trasgressione, è d' uopo, che il Religioso sia spogliato della propria volontà, la quale dev' essere in tutto e per tutto rassegnata a qualunque disposizione di coloro, cui fu posto da Dio il comando in mano, purchè la cosa ingiunta non sia nè contro la Regola, nè contro l' anima, siccome più diffusamente altrove si dirà.

Ed affinchè possiate, Figliuol mio, non solamente non rimetter di coscienza in questo voto, ma anche perfettamente osservarlo, come deve ogni buon Religioso, fa di mestieri, che sienvi note le qualità, o vogliam dir caratteri dell' Ubbidienza. Il primo è la prontezza in ubbidire. Un vero ubbidiente, dice S. Bernardo, non sa, che cosa sia nè lentezza, nè tardanza: *Fidelis obediens nescit moras (b)*. Una semplice parola, un sol cenno del Superiore è bastante a porlo tantosto in moto, per eseguire la sua volontà. Che anzi basta, che conosca il suo volere, per adempierlo senza comando. Egli fa appunto, come già fecero e Pietro, e An-

(a) Dilectis Filiis Ministro Generali, Commissario Generali, ac Provincialibus, et reliquis Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci de Observantia et Reformatorum nuncupatis Prælatis nunc, et pro tempore existentibus, in Virtute S. Obedientiæ, ac sub excommunicationis pœna ipso facto incurrenda præcipimus, ne ad instantiam quarumcumque Personarum tam Laicarum, quam Ecclesiasticarum extra dictum Ordinem constitutarum, etiam Cardinalatus dignitate fulgentium quivis prædicti Ordinis Religioso ullam gratiam concedere, vel pœnas aliquas dimittere, seu gradus, honores, dignitates, officia concedere audeant. Quinimmo dicti Ordinis Fratres, et Religiosos, qui contra decreta, hac via, et his mediis per conquisitos favores aliquid sibi procuraverint, ad talia, et similia, ac etiam majora in eodem Ordine consequenda perpetuò inhabiles declaramus. Insuper dictis Religiosis, et Fratribus ejusdem Ordinis quibuscumque sub eisdem pœnis præcipimus, ut non solum in præmissis omnibus favores hujusmodi minimè procurare, sed nec etiam spontè oblatos, aut ab eis minimè procuratos recipere audeant, seu præsumant. Urb. VIII. Const. Inc. Admonemur edita die 26. Jun. 1639. Cronolig. Ord. Tom. 1. pag. 16.

(b) S. Bern. Serm. 41. de divers.

drea, e Jacopo, e Giovanni, i quali comandati da Gesù Cristo a lasciar la barca, e le reti, che stavano racconciando sulla sponda del mare, e farsi suoi seguaci; *Venite post me*, non sittosto udirono il comando, che abbandonando e barca e reti, immantinenti lo seguirono: *Illi autem statim relictis retibus secuti sunt eum* (a). Con ugual prontezza dev' ubbidire un Religioso, appena udito l' ordine del suo Superiore, dovendo in lui riconoscere la persona dello stesso Dio, per di cui solo amore si sottopose con un voto alla volontà di un uomo. L' Apostolo S. Paolo in atto di esortare i Cristiani di Roma a star soggetti a' lor Maggiori, li assicura, non esservi podestà, che non sia da Dio; e chi resiste alla podestà, resiste a Dio medesimo, degno però di dannazione: *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, non est enim potestas nisi a Deo: Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt* (b). Parlava l' Apostolo a' Cristiani secolari. Or che avrebb' egli detto, se avesse favellato a' Religiosi obbligati dalla strettezza di un voto ad una pronta ubbidienza? Se a quei minaccia la dannazione, che pur suppone la colpa grave, in caso di resistere ai comandi de' lor Maggiori; a questi poi qual castigo avrebbe minacciato, ripugnanti che fossero stati alle ordinazioni de' proprj Superiori? A porre quindi in salvo la coscienza, non solo non avrete a resistere alla volontà di chi ha il dritto di comandare; ma avete ad ubbidirlo prontamente, e avete ad ubbidirlo, perché Iddio così vuole, e tal'è il vostro debito. Questa prontezza poi non dev' esser regolata da umano riflesso: Non sia nè il risentimento del Superiore, nè il timore del castigo, che facciavi esser pronto

(a) Matth. 4. (b) Rom. 13.

in ubbidire, ma il motivo di coscienza: *Subditi estote*, conchiude l'Apostolo, *non propter iram, sed propter conscientiam*. Non intendo quì precludervi ogni strada di esporre al Superiore i motivi, che potrebbono talvolta ritardarvi dall'ubbidire. Potrete lecitamente farlo, ma peraltro con modi umili, e con pari rassegnazione, e sopratutto senza framischiarvi delle vane scuse, o menzogne. Peraltro il più sicuro partito è di ubbidire senza replica.

Quella prontezza, che il voto di Ubbidienza esige nelle cose di maggior rilevanza, è desiderabile praticare ancora nelle picciole cose. Il Superiore non sempre parla colla lingua: la sua voce si fa sentire anche senza parlare. Il suono della campana è un tacito comando, ch' egli fa a' suoi Religiosi d' intervenire al Coro, all' Orazione, alla Disciplina, alle comuni Preghiere, e tutti debbono prontamente ubbidire al suo invito. Degl' antichi Monaci narra Cassiano, che stando eglino occupati in lavori manuali, appena udivano il primo segno della Campana, che interrompendo le lor faccende, si avviavano, ov' erano chiamati dall' ubbidienza; dimodochè alcuni occupati in trascriver libri, sospendevano tantosto l' azione della penna, lasciando anche imperfetta una sillaba, ed anche una lettera già incominciata. La speditezza di questi Santi Religiosi serva a voi di norma, a non intertenervi nello studio, o in altre occupazioni, quando l' Ubbidienza vi chiama altrove. Ancorchè l' applicazione sia buona, e santa, più piace a Dio l' esecuzione dell' Ubbidienza. Santo era il trattenimento del B. Andrea da Spello con Gesù, che in sembianze di vezzoso Pargoletto lo degnò visitarlo nella propria Cella. Godè il Sant' Uomo la dolce conversazione del divin Bambino, sinchè udendo sonare il Vespro, si licenziò da lui, per andare a cantare in Coro le

divine laudi, commendato però da esso al suo ritorno, che ritrovò nella stessa Cella, udendosi dire di essergli assai piacciuta la prontezza di sua ubbidienza, per cui gli promise in premio il favore della sua grazia. *Benè fecisti obediendo: Ego tibi propitius ero*.

L' altro carattere dell' Ubbidienza è una certa santa semplicità, che fa ciecamente, e allegramente eseguire i voleri di chi presiede al governo, in conformità di quanto ci prescrive l' Apostolo S. Paolo, di cui è massima, che debba ubbidirsi in semplicità di cuore, e per riflesso di timor di Dio, *Obedite in simplicitate cordis, timentes Deum (a)*. Questa semplicità di ubbidire direttamente si oppone a quel volere indagare la natura del comando, allo scrutinare l' intenzione del Superiore, al discutere la ragione, o i motivi dell' ingiunta ordinazione, esaminando, se sia essa giusta, oppure ingiusta. La vera ubbidienza, dice S. Gregorio, non indaga i fini di chi comanda, nè fa differenza tra un comando, e l' altro; attesochè chi sa perfettamente ubbidire, è alieno affatto dal giudicare: *Vera obedientia nec Præpositorum intentionem discutit, nec præcepta discernit: Nescit enim judicare quisquis perfectè didicerit obedire (a)*. Quel Religioso, che in vece d' ubbidire ad occhi chiusi, va esaminando i fini, i motivi, o la rettitudine del Superiore in comandare, si pone a rischio di divenire o interiormente, o anche manifestamente disubbidiente a somiglianza di Adamo, che persuaso dalla Moglie del fine avuto da Dio in avergli interdetto di mangiare il frutto dell' Albero della Vita, sembrandogli ingiusto, irragionevole, lo mangiò, e fu apertamente inobbediente. Ma quand' anche non foss' egli tale, se all' istessa esecuzione dell' ubbidienza facesse

(a) Colos. 3. 2. (b) S. Greg. Magn. in Lib. 2. Reg.

precedere delle doglianze, de' risentimenti, delle mormorazioni, delle maliziose dilazioni, sarebbe ugualmente disubbidiente, che se fosse tale alla scoperta; e ciò appunto, perchè il sagrifizio sarebbe forzato, e disgiunto da quella santa ilarità, che dev' essere inseparabile dall'esecuzione del comando. Conviene dunque, Figliuol mio, che comprendiate bene la sostanza, le qualità, e le obbligazioni di questo voto, onde non abbiate a trasgredirlo in alcuna parte, e restiate insiememente ben persuaso, che se un Claustrale vuole adempiere il suo dovere, deve odiare in ogn' incontro la sua volontà, dee mortificarla, e tenerla crocifissa. Ai comandi, che son conformi al proprio genio, ognuno sa tranquillamente accomodarsi, ognuno sa sottoporsi senza repugnanza. Il punto sta, ch' egli dev' essere rassegnato a qualunque disposizione de' Superiori; e con santa indifferenza mostrarsi pronto, e contento in eseguir le ubbidienze, le quali impongono cose all' amor proprio ripugnanti, come eseguirebbe quelle, che fossero alla propria inclinazione corrispondenti. Grande obbligazione è questa per un Religioso professo; ma è anche una gran sorgente di peccati, se sia che non l' osservi. L Ubbidienza, che meritamente dicesi il compendio della regolare osservanza, e il centro della religiosa perfezione, è sufficiente a formare un santo Religioso, ma all' opposto la disubbidienza è bastante a renderlo un conculcatore della santità, e di un Religioso formarne un Demonio. Diasene uno, che scosso il giogo della dipendenza ai voleri de' suoi Maggiori, voglia vivere a seconda del proprio genio, egli non avrà più nè osservanza, nè religiosità, nè disciplina, nè timor di Dio. Sarà a somiglianza di un cavallo indomito, che voglioso della sua libertà, non soffre il ritegno di una fune, che avvinto lo tiene alla catena, traendo però de' cal-

ci, e facendo ogni sforzo per rompere il duro legame. Dio guardi un Religioso dall' essere capriccioso, e amante del proprio volere. Egli non meriterà neppure il nome di Religioso, perchè appunto di Religioso non avrà nè spirito, nè sentimento. E per verità chi vuole assicurarsi di qual carattere, e di qual fondo sia un Claustrale, se buono, o cattivo, basta considerarne o la prontezza, o la resistenza in ubbidire, perchè realmente la sola ubbidienza è il più manifesto, anzi l'unico contrasegno de' buoni. Erasi renduta celebre in Oriente la fama di S. Simeone Stilita, il quale abitava giorno, e notte sopra di una colonna, ove per fissare più stabilmente il suo soggiorno, avea fatto fermare una catena di ferro, facendosi coll' altra estremità incatenare il destro piede. Temendo i Padri dell' Eremo, che una tal foggia di vivere fosse illusione, andarono a visitarlo, ed esagerando le sue stravaganze, gli comandarono, che scendesse da quella colonna, e andasse a menar vita solitaria in lor compagnia all'Eremo. A tal comando senz' addurre alcuna ragione, si mostrò egli prontissimo ad ubbidire. Era già in atto di calare, quando quegli ottimi Padri vedendolo così ubbidiente, lo riputarono un gran Santo, ond' è, che arrestandolo, lo esortarono a proseguire in quella stupenda guisa di vivere, cui veniva guidato dallo Spirito del Signore. Anche Melezio Vescovo di Antiochia volle farne le sue prove, con dirgli, ch' era superfluo lo stare incatenato, bastando la mente per imporre al corpo i legami della ragione: *Supervacaneum est ferrum, cum sufficiat mens ad corpori imponenda rationis vincula*. Nulla replicò il buon Servo di Dio, ma facendosi rompere, e levar ben tosto dal piede quella catena, ciecamente ubbidì: *Cessit quidem, & ejus paruit suasioni*. Da tal prontezza di ub-

bidire restò anche Melezio certificato della santità di Simeone. Or qual giudizio avrebbono di lui formato e que' Solitarj, e questo Vescovo, se l'avessero osservato caparbio, restìo in ubbidire? Non l'avrebbon' essi riputato un uomo, che nulla avea di buono, perchè appunto non avrebbe avuto ubbidienza? Così certamente sarebbe stato, e così dovrà pensarsi di qualunque Religioso, che essendo obbligato da un voto ad ubbidire, con lagnarsi, con tacciare d' indiscreti, e d' ingiusti i comandi de' Superiori, o con addurre mendicati pretesti, per esser dispensato dall' eseguirli, chiaramente dimostra, non esser niente di buono. Non voglio dir con questo, che abbiate ad essere ubbidiente, per essere riconosciuto un Giovane dabbene, quasichè aveste ad ubbidire per rispetto umano, e per conciliarvi dell' esistimazione appresso gli uomini: Voglio dir soltanto, che chi non ubbidisce, non è intrinsecamente niente di buono, dimostrando di non avere il santo timor di Dio, per cui solo riflesso è tenuto un Religioso ad ubbidire. Siate dunque, Figliuol mio, a' vostri Maggiori ubbidiente, non per umano riguardo, ma come vi esorta l'Apostolo, per solo riflesso del Signore, dal cui giusto sdegno sareste gravemente punito, se foste disubbidiente, come sagrilego violatore di quel gran patto, che sarete per fare con esso lui nella solenne Professione, di sacrificargli cioè la vostra volontà con assoggettarla perpetuamente per amor suo ai voleri di un uomo: *Obedite non quasi hominibus placentes, sed timentes Deum*: Felice voi dall' altro canto, se con pienezza di filiale rassegnazione, con un cuor giulivo, e affezionato renderete al vostro Superiore in ogn' incontro quell' ubbidienza che sarete per giurargli. Per essa Iddio vi promette in contracambio ogni vero bene, e voi sicuramente lo conseguirete; atte-

sochè l'ubbidienza, siccome insegna l'Angelico Dottor S. Tommaso, è quel mezzo più efficace, per accumularsi un' infinità di meriti appresso lui, il quale nient' altro forse cotanto gradisce, quanto lo spropriamento della propria volontà, e l'umile sommissione in ubbidire ai Superiori, che sono i suoi Vicegerenti, investiti della sua medesima autorità: *Homo, qui promptam habet voluntatem ad obedientiam, Deo in omnibus placet, etiam pro infinitis rebus, quas numquam facturus est* (a). L' ubbidienza inoltre è la via più compendiosa per giugnere a quella perfezione, e santità, cui dev' essere incamminato ogni Religioso. Era dal secolo passato all' Eremo il giovane Dositeo con efficacissimo disegno di farsi santo: Ma essendo egli di gracile, e delicata complessione, non poteva esercitarsi per la debolezza delle forze in tutti i rigori delle mortificazioni, delle notturne vigilie, delle astinenze, e de' digiuni prescritti dalle monastiche leggi, e comunemente praticati dagl' altri Monaci. Dispiaceva sommamente all' ottimo, e fervoroso Giovane di non poter' effettuare i suoi santi desiderj coll' esatta osservanza della vita comune: Stabilì pertanto di dedicarsi tutto all' Ubbidienza, siccome fece, mostrandosi prontissimo in tutto ciò, che venivagli dal Superiore comandato; e questo fu bastante, siccome ce ne assicura S. Doroteo, di cui era egli discepolo nella via dello spirito, per farlo giugnere in brieve tempo a un' altissima perfezione, e a una eminente Santità: *Brevi tempore in summam perfectionem provectus est, dum obedientiam unicam amplectitur, & propriam voluntatem abscindit* (b). Sei anni e non più visse in questa esattezza d' ubbidienza nell' Eremo, dopo de' quali morto di etisia, fu da Dio chiamato a ricevere in Cielo il premio della sua ubbidienza, il

(a) S. Thom. lib. de Erud. Princ. cap. 36.
(b) S. Doroth. in Doctrinali doctrin. 1.

quale fu così grande, e luminoso, che Iddio rivelò ad uno di quei più santi Solitarj, aver egli conseguito ugual grado di beatitudine a quella, che aveano già ottenuta tanti, e tanti, che lo aveano servito per lo spazio di sessanta, e di ottant' anni fra le austerità dell' Eremo. Diducasi ora, conchiude a comune istruzione S. Doroteo, quanto grande sia il progresso, che fa nella via dello spirito, chi è vero ubbidiente, e qual vantaggio apporti l' annegare la propria volontà: *Advertite igitur, quantum pusillum hoc proficere nos faciat, & propriam abscindere voluntatem quantum conferat*. A sì gran vantaggi, che apporta la santa ubbidienza, molti altri ancor ne aggiungono i Santi, fra quali uno è quello che vien descritto da S. Bernardo. Riflettendo egli, che Gesù Cristo dopo la sua risurrezione apparve pria d' ogn' altro a S. Pietro: *Et apparuit Simoni* (a), cerca il motivo, per cui fra tutti gli Apostoli fu questi contraddistinto per primo dal Redentore col segnalato favore della sua apparizione: e conchiude, che Simone significando ubbidiente, fu fatto degno di questa grazia per consolazione di noi Religiosi, che siamo in singolar maniera figliuoli di ubbidienza: *Propter nos dictum est, qui specialiter filii obedientiæ sumus* (a). Se saremo stati veramente ubbidienti, egli ci apparirà sul punto della nostra morte, facendosi vedere col vessillo dell' Ubbidienza in pugno, come Principe degl' Ubbidienti, per incoraggirci, per consolarci, e riconoscerci quai suoi veri seguaci. Allora ci colmerà il cuore di confidenza, mostrandoci e seno, e mani, e piedi piagati per ubbidienza, che lo condusse ad esser rassegnato ai voleri del celeste Padre fino alla morte: E se l' umana fragilità avesse mai renduta imperfetta la nostra Ubbidienza, la pienezza, e la perfezione della

(a) Luc. 24. 34. (b) S. Bern. Serm. de Duob. Disc. eunt. in Emaus.

sua sarà il supplemento dell' imperfezione della nostra. Qual' altra cosa di questo più consolante può da noi bramarsi in quell' ora fatale, e in quel terribile frangente? *Quid in illa hora potest esse tali consolatione suavius?* Che giubilo per un povero agonizzante, vedersi comparire innanzi il suo divinissimo Redentore non in aria di Giudice severo; ma di Padre affettuosissimo, che offre le sue Piaghe per ricovero dell' anima di un vero Ubbidiente? *Quid imprimi potest humano cordi dulcius?* Conservino tutti i Religiosi, che son figli d' Ubbidienza, questi dolci sentimenti nel fondo del loro cuore: *Ponite hæc super corda vestra, filii obedientiæ*. Conservateli ancor voi, Figliuol mio, perpetuamente nel vostro; e in ogn' incontro, che l' amor proprio tentasse proporvi delle difficoltà, delle ripugnanze, delle resistenze in ubbidire, richiamatele tosto al pensiero, dicendo a voi medesimo, di non volervi procacciare colla disubbidienza la vostra perpetua infelicità, quando con rassegnarvi in ogn' incontro ai voleri di chi vi comanda, oltre il porre in salvo la coscienza, potete assicurarvi del gradimento di Dio, di fare ogni volta un passo di più nella via della perfezione, di presentargli un motivo di più, per rendere più luminosa la corona in Cielo.

ISTRUZIONE IV.

De' Precetti espressi, ed eminenti, che si contengono nella Regola del Serafico Istituto, e loro Osservanza.

Siccome fu già detto altrove, vent' otto sono i Precetti della nostra santa Regola obbliganti tutti a colpa grave, benchè alcuni non obblighino ogni Religioso in particolare, ma i soli Superiori. E per-

chè de' medesimi Precetti altri diconsi espressi, ed eminenti, chiamati però anche Comandamenti; altri appellansi equivalenti, perchè risguardano cose, che equivalgono a' Precetti; ed altri quantunque non possono rigorosamente chiamarsi nè precetti, nè punto a' precetti equivalenti, han peraltro vigore di precetto; quindi è, che per non confondere i primi co' secondi, ne tratteremo per maggior chiarezza in disparte, ripartiti come sono in tre classi, restrignendone per altro piucchè sia possibile la spiegazione, giacchè non è mio pensiero di far quì un' esatta, e ben prolissa esposizione della Regola Francescana. Nò, Figliuol mio, non è mio disegno estendermi tant' oltre, siccome hanno già fatto tanti valent' uomini, i quali l' hanno in più volumi minutamente esposta, e dilucidata. A me basta il proporvene una succinta, ma sugosa dichiarazione, quanto siavi sufficiente ad esser informato di quel, che avrete ad ischivare, e di ciò, che saravvi d' uopo ad eseguire ne' suoi punti principali per osservarla. Trattiamo dunque de' Precetti Espressi, ed Eminenti, che sono in numero di otto. Il primo di essi divieta a qualunque Religioso, professato che abbia, l' uscir di Religione: *Nullo modo licebit eis de ista Religione exire*. Non godevano a' tempi del P. S. Francesco gl' Ordini Regolari quel privilegio, che a riserva di alcuni pochi de' medesimi godono tutti presentemente, in di cui vigore s' interdisce a' Religiosi professi di passare liberamente da una all' altra Religione, che professa diversa Regola, e varie leggi (a). A giorni nostri senza una special licenza del Sommo Pontefice non può lecitamente farsi questo passaggio, aggiuntevi sempre alcune condizioni, fra cui le principali sono, che un tal passaggio non derivi da leggerezza, da incostanza, da temerità, da

(a) Anacl. Reinf. in Jure Can. Tom. 3. lib. 3. Decret. Tit. 31. num. 260. et 309.

sdegno, nè da qualunque altra disordinata passione; ma che abbia per guida un fine santo, qual sarebbe quello di cercare la maggior perfezione, da cui appunto fu diretto il ferventissimo S. Antonio da Padova, nel passar che fece dall' Istituto de' Canonici Regolari al Minoritico; o quello di assicurarsi con più di sodezza l'eterna salute, oppur quello di evitare i pericoli di gravi trasgressioni nella propria Religione, forse oltre ogni credere rilassata. L'altra condizione, che regolarmente parlando dee giudicarsi necessaria a legittimare un tal passaggio, è che il nuovo Istituto da abbracciarsi sia più rigido, e non più largo. Or perchè a' tempi di S. Francesco non eranvi que' vincoli, che sonovi presentemente; era però anche lecito a' Religiosi di passar liberamente da questo a quell' altr' Ordine. Volendo quindi il S. Padre togliere a' suoi Religiosi questa libertà, strettamente li obbligò con grave precetto a non dover più partire dopo la professione dal suo Istituto. Il suo fine fu certamente quello di liberare i suoi Religiosi da quel castigo fulminato già da Gesù Cristo a quegl' incostanti, che dopo di aver messo mano all' aratro rivolgendosi indietro, divengono inabili a conseguire il Regno eterno; ma ebbe anche intenzione di tenerli fermi, e saldi in un Istituto, il quale professando vita evangelica, era però da lui riputato il più perfetto, il più rigido di qualunque altro. In vigore dunque di un tal precetto, chi una volta professò la Regola di S. Francesco, è indispensabilmente obbligato a perserverare per sempre nel suo Istituto; e senza esporsi a manifesto pericolo di eterna dannazione, non può abbandonarlo, con passare a professarne un altro, non essendovi ragione, nè giusto motivo, che lo giustifichi innanzi a Dio nell' abbandono della Serafica Religione. Un de' più comu-

ni motivi potrebb'essere l'inosservanza dell'Istituto: Ma oltrechè non è, a Dio piacendo, il nostr'. Ordine in uno stato di rilassatezza tale, che non possa viversi in esso senza trasgredire le proprie obbligazioni; v'è pur la libertà data dal S. Padre nella sua Regola ad ogni Religioso di chiedere a' Superiori il permesso di passare ad altro Convento di osservanza, de'quali non iscarseggia la nostra Religione, ove conoscasi, che in uno di essi non possa spiritualmente osservarsi la S. Regola. Ma non solo non è lecito a un Religioso Francescano l'abbandonar co'fatti il Serafico Istituto, sarebbe per lui anche peccaminoso l'abbandonarlo o col pentimento d'averlo abbracciato, o col desiderio di far passaggio a un altro, e particolarmente se fosse meno austero, e men pesante di obblighi. Pensate però bene, Figliuol mio, al gran passo che avrete a fare, e da cui mai più potrete ritirarvi dopo di esservi obbligato con solenne voto a una vita rigida per se medesima, e apostolica, qual'è senza dubbio quella, che vien prescritta dalla nostra Regola; riflettendo inoltre di esser'anche tenuto in coscienza a conservar perpetuamente un animo risoluto di perseverare fino alla morte in questa santa Religione.

Il secondo precetto di questa classe espressamente, e assolutamente proibisce ad ogni Religioso a ricevere in qualsisia maniera il denaro nè per se, nè per interposta persona: *Præcipio firmiter Fratribus universis, ut nullo modo denarios, vel pecuniam recipiant per se, vel per interpositam personam*. Con questo Comandamento, ch'è il più interessante, il più geloso di tutti gl'altri, ed anche il più facile ad esser trasgredito, onninamente si proibisce al Religioso Francescano il ricevere, il maneggiare, e il fare del danaro un uso civile, come sarebbe o il ritenerlo presso di se, o il farlo depo-

sitare in mano di qualsisia persona per ispenderlo, per imprestarlo, e per farne dono. Fuorchè in caso di estrema necessità, mai e poi mai gli è lecito di ricevere, o ritener danaro, o farne alcuno de' predetti usi non solo per se medesimo, ma neanche per mezzo altrui, che direbbesi interposta persona, la quale ritenendo, e amministrando a nome, e a disposizione del Religioso il danaro, non sarebbe in sostanza, che un semplice di lui ministro, ed egli in conseguenza, cioè il Religioso sarebbene il vero proprietario, e l' assoluto padrone. Insomma per mezzo di un tal precetto viene al Religioso rigorosamente interdetto qualunque uso di danaro, che rendalo proprietario, costituito quindi incapace sopra di esso di ogni dominio non solo immediato e diretto, ma anche indiretto, e mediato.

Ma quantunque il Serafico Istituto sia fondato su d' una altissima povertà, che esclude il possesso d' ogni fondo fruttifero, d' onde provengono delle rendite sicure al proprio sostentamento; non fu però lasciato dal Santo Fondatore senza i convenevoli ripari per le necessità della vita umana. Prescrisse egli, è vero, a' suoi Religiosi la mendicazione, e il lavoro, come mezzi più convenienti a' veri poveri di Gesù Cristo, per procacciarsi il necessario mantenimento; ma non per questo loro precluse ogni strada di ricorrere nelle loro necessità alla carità de' pii Benefattori chiamati nella Regola col nome di Amici spirituali, per essere sovvenuti col loro danaro; senza peraltro, ch' essi Religiosi lo ricevano, o lo spendano da se medesimi, o per frapposta persona. Assegna, è vero, la Regola due sole necessità, per cui si permette di ricorrere agli spirituali Amici, e sono il provvedere di vestimenta i Religiosi, e del bisognevole gl' Infermi: Ma nello specificarsi di queste due necessità, non si e-

scludono le altre, che anzi tutte s' includono in esse. Se sia pertanto, che manchi ad un Religioso la maniera di provvedersi di qualunque cosa a lui necessaria per via di mendicazione, o di lavoro, gli è lecito di ricorrere a uno, o a più de' predetti Amici Spirituali, onde a solo titolo di carità sborsino tanto di danaro, quanto sia sufficiente a provvedere ciò che gli è necessario. Ma affin di non errare in una materia per noi cotanto dilicata, sarà d' uopo qui accennare le Condizioni, i Modi, e le Cautele, che indispensabilmente si richieggono, per procedere con sicurezza in tal ricorso. Son queste talmente essenziali, e necessarie, che mancandone una sola, peccasi gravemente, siccome definirono nelle celeberrime lor Decretali i due Sommi Pontefici Niccolò III. *(a)*, e Clemente V. *(b)*, i quali per quiete della coscienza de' Religiosi spiegarono in molti punti, ma in questo principalmente, di cui adesso parliamo, la nostra Regola.

Favellando primieramente delle Condizioni, quattro se ne assegnano da questi due Pontefici, la prima delle quali è, che non possa ricorrersi alla pecunia, se non per le cose, che sono semplicemente necessarie, non di quella necessità, che dicesi estrema, la quale ponendo in pericolo la vita, non è sottoposta ad alcuna legge umana, o regolare; ma unicamente di quella, che considerata l'esigenza della persona, dell' impiego, dello stato, e di varie circostanze richiede ragionevolmente riparo. Da ciò ne viene in conseguenza essere onninamente illecito al Religioso di ricorrere al danaro non solo per quelle cose, che sono direttamente opposte al suo stato, alla Regola, e alla professione, come sarebbe una nobil Tabacchiera, un bell' Abito di panno forastiero, e cose simili; ma ancor per quel-

(a) In Bulla inc. Exiit, qui seminat.
(b) In Bulla inc. Exivi.

le, che sono curiose, vane, superflue, e la cui mancanza non gl' apporta alcun notabile pregiudizio. Dall' aver' egli la Cella disadorna; e sprovveduta anche con qualche incomodo di alcuni utensili, non ne ridonda ad esso alcun notabile pregiudizio: Non gli sarà dunque lecito di accostarsi a un Benefattore, e pregarlo, che sborsi una somma di denaro sufficiente a comprare delle belle Immagini, delle buone Sedie, un Tavolino di ottimo legno, un Materazzo, o a fabbricare un nuovo soffitto nella sua Camera. Vero è, che secondo la Dichiarazione di Clemente V. (*Num.* 8.) non è tenuto un Francescano a contenersi tra i limiti di un uso ristretto, e penurioso, se non in quelle cose, che vengono specificatamente espresse nella Regola, quai sono il non aver più di due Tonache, il vestire panni vili, il non portar calzamenti; egli è peraltro ben tenuto a non ricorrere al danaro per provveder quelle cose, le quali quantunque siengli permesse di usare entro i limiti di una religiosa moderazione, tuttavolta mancandogli, non gli apportano alcun notabile pregiudizio. Dissi, che la necessità, per cui può legittimarsi il ricorso al danaro, viene specificata dalla qualità o della persona, o dell' impiego, o dello stato, o di varie altre circostanze, che ragionevolmente esigono il riparo; imperciocchè quel ch' è superfluo a uno, siccome fu già detto altrove, può esser necessario a un altro; e all' incontro ciò che è necessario ad uno, può essere superfluo all' altro. A' Studenti, e a' Lettori può esser necessario un corpo di Libri scientifici, che ad un semplice Religioso sarebbe affatto superfluo. A un infermo, o anche a uno di debole complessione, o abitualmente affaticato nello studio è necessario l' uso di cioccolata, o di altra simile bevanda, o cibo, che ad un altro robusto, sano, e disoccupato sarebbe pur su-

perfluo. Or se ai primi è lecito per tali necessità di ricorrere al danaro; egli è onninamente illecito ai secondi. Dicasi lo stesso dell' uso di quelle cose, le quali benchè generalmente sieno divietate dalla Regola, attese nondimeno varie circostanze, da essa lecitamente si permettono: Perlaqualcosa potrà sicuramente un Religioso infermo, o convalescente bisognoso di sollievo ricorrere per esser provveduto di cavalcatura per il viaggio, di calzamenti, di panni di lino, e di altri somiglianti generi di roba, ma durante solo la sua necessità. E' quì peraltro d'avvertire, che potendo comodamente trovarsi le cose necessarie senza pagamento, valeadire o in prestito, o per limosina; non è mai lecito ricorrere al danaro, ed è la seconda condizione. La terza è, che le necessità sieno dei Religiosi, o ai Religiosi relative. Può nondimeno secondo gli Espositori rendersi lecito in qualche caso un tal ricorso, ancorchè la necessità non appartengasi in conto alcuno a' Religiosi; e allor sarebbe, quando la legge o naturale, o divina lo richiedesse. Potrebbe dunque un Religioso col permesso del proprio Superiore, ed osservare le altre condizioni, modi, e cautele, ricorrere per sovvenire ai proprj Genitori posti in grave necessità di esser soccorsi. Che anzi vien dai medesimi Espositori giudicato lecito il medesimo ricorso anche a benefizio di qualunque prossimo estremamente necessitoso di sovvenimento, prevalendo ad ogni precetto regolare la legge naturale egualmente che la divina, la quale a tutti impone di esercitar la carità, e la misericordia verso de' prossimi ad estrema necessità abbandonati *(a)*: Ma non gli sarà mai lecito di ricorrere, per provvedersi di galanterie, o di cose divote, per farne regalo non solo agl' amici, ma neanche a' medesimi parenti. La quarta, e

(a) Cordnba in cap. 4. Reg. quæst. 7. et Marcant. in id. Cap. tit. 4.

ultima condizione benchè riguardi i soli Superiori, cui corre l'obbligo di provvedere alle necessità de' Sudditi, si estende nondimeno in qualche senso anche ad ogni Religioso in particolare. Questa condizione dunque rende lecito il ricorso, quantevolte non sienvi limosine indifferenti date da' Benefattori non per un determinato, e particolar bisogno de' Religiosi, ma per sovvenimento di qualunque loro necessità in genere. Quindi è, che il Religioso bisognoso di una qualche cosa dee preventivamente esporre al proprio Superiore la sua necessità, affinchè avendo egli modo di provvederla colle comuni limosine del Convento, lo faccia, senza obbligarlo a ricorrere allo spirituale Amico. Che se poi intenda dal medesimo non essere in istato per la povertà del Convento di sovvenirlo nella necessità, in cui si trova, dee chiedergli allora il permesso di far ricorso a qualche particolar Benefattore. Un tal permesso, o sia licenza è assolutamente necessaria, appartenendosi al Superiore, e non al Suddito di riconoscere, se la necessità rappresentata sia vera, ragionevole, e accompagnata da quelle condizioni, che furono di sopra esposte. Che anzi è tanto necessaria in ciò una tal licenza del Superiore, che quantunque venisse da lui anche indebitamente negata, non può il Suddito lecitamente ricorrere, siccome decise la Sagra Congregazione del Concilio, la quale al dubio propostole: *An Superiore quantumvis requisito necessaria suis Regularibus negante, vel subtrahente, liceat ipsis clam, vel eo invito, sibi comparare, seu retinere?* rispose, non esser lecito: *Non licere* (a). Ed in tal caso deve il Suddito soffrir pazientemente, e per puro amor di Dio la mancanza di dette cose (purchè non sieno precisamente necessarie alla conservazione dell' individuo), per non incor-

(a) Ap. Quaranta in Summa Bullarii Verbo Casus Reserv.

rere la taccia d' impostore data dal Serafico Dottor S. Bonaventura a que' Religiosi, i quali essendosi fatti volontariamente poveri d' una somma povertà, nulla poi vogliono patire nell' indigenze di alcune cose, che loro mancano: *Fœdum est, profanumque mendacium, summæ paupertatis voluntarium professorem se asserere, & rerum penuriam nolle pati* (b). Di più neanche può lecitamente darsi dal Superiore al Suddito una generale licenza di venire a tai ricorsi tutte le volte, che le sue necessità lo richiederanno; impercciocchè sarebbe questa una sorgente d' innumerabili trasgressioni, potendo il Suddito facilmente riputar necessità quello, che realmente è semplice rappresentanza dell' amor proprio, che fa traveder le cose in un aspetto totalmente falso, ed ingannevole. Perlaqualcosa ogniqualunquevolta trovisi egli in necessità di ricorrere, gli è d' uopo d' una particolar licenza. Ma perchè questa è di più sorta, sarà quindi di mestieri darne di tutte la notizia per assegnar dipoi, qual si richiegga nel ricorso, di cui si parla. Tre sono i generi di licenza. Il primo chiamasi di licenza espressa, ed è quella, che dal Superiore manifestamente si esprime o con parole, o con alcun segno esteriore, od anche in iscritto. Il secondo appellasi di licenza tacita, ed è quando in qualche atto espresso dal Superiore implicitamente, e virtualmente si manifesta la di lui condiscendenza in accordare ciò che dal Suddito gli vien richiesto. Il terzo, che chiamasi di licenza presunta, è allorchè si presume, che il Superiore non fosse per negare la permissione in caso di esserne richiesto. Ciò permesso, in materia di ricorso non è sufficiente al Suddito, nè la presunta, nè la tacita licenza in que' casi, che può dal Superiore comodamente ottener l' espressa, ad

(a) S. Bonav. in Ep. ad Sing. Ministr. Provinc. Ord.

esso spettando, come già fu detto il riconoscere, e il decidere, se la necessità del Suddito sia vera. Se per altre cose adunque basta la licenza tacita, in questo genere peraltro è necessaria l'espressa, ad eccettuazione di que' casi di manifesta necessità, ne' quali non potesse aversi la presenza de' Superiori. Egli è nondimeno d'avvertire, che alcune volte neppur l'espressa licenza del Superiore è sufficiente al Suddito, onde siagli lecito di ricorrere senza trasgressione di questo preccetto; e allor sarebbe, quando la licenza oltrepassasse i limiti dell' autorità di Superiore, in accordare al Suddito di ricorrere per cose non legittimate da una vera necessità; non essendo in suo potere di rilassar que' punti, che sono alla Regola essenziali, e che giusta la dichiarazione dei due prelodati Pontefici non ammettono nè moderazione, nè interpretazione alcuna, degni però di essere in tutta la lor sostanza, ed estensione rigorosamente osservati; ond' è, che in tal caso diverrebbe reo di colpa grave il Superiore egualmente che il Suddito. Egli è anche da sapersi, per quai necessità sia lecito al Religioso di ricorrere. Altre diconsi passate, altre presenti, altre imminenti, o prossime, e altre future. Per necessità future s' intendono quelle, le quali sono indeterminate, e incerte. Se per tutte le altre si può ricorrere, è sempre però illecito ricorrere per le future, le quali essendo per lo più, anzi sempre, meramente possibili, non possono in conto alcuno dirsi nè passate, nè presenti, nè imminenti, per cui soltanto è permesso il ricorso.

Ammessa pertanto come vera, nè mai futura la necessità di ricorrere al danaro, e ottenutane giustamente l'espressa licenza dal Superiore, oltre le assegnate condizioni è necessario ancora osservare i modi nelle due Decretali prescritti a render lecito il ri-

corso. Deesi in primo luogo notificare al Benefattore la necessità, per cui si ricorre, ed occorrendo anche specificargliela. Deesi inoltre, com' espressamente comanda Niccolò III. (*Num.* 3.), richieder tanto, quanto si considera, che possa portar la spesa della cosa, per cui si ricorre; e niente più. Che se qualche porzione di danaro avanzasse, egli è obbligo preciso del Religioso farlo restituire allo stesso Benefattore, da cui se venisse quindi rilasciato in suo benefizio, potrà col permesso del Superiore impiegarlo in altra necessità, che avesse, la quale peraltro non avendo, deve assolutamente con gentili maniere ricusarlo. Di più non volendo, o non potendo il Benefattore spender da se il danaro, non deve il Religioso assegnarli, e molto meno presentargli alcuno, cui abbia a consegnar la limosina da spendersi in suo benefizio, lasciando sempre in di lui potere lo scegliere a suo piacimento la persona, che faccia le sue veci, affin di torre ogni motivo di far credere, che questa ricevi a nome del Religioso il danaro. E' solamente ad esso lecito il nominare una, o più persone, quantevolte il Benefattore così volesse, loro commettendo l'esecuzione della sua volontà. Così operandosi, non si trasgredisce il precetto della Regola; imperciocchè quegli che riceve il danaro, non ricevendolo a nome del Religioso, ma di autorità, e commissione del Benefattore, non può riputarsi in conto alcuno interposta persona; non essendo egli realmente il depositario, o sostituto del Religioso, ma soltanto del medesimo Benefattore. E perchè il Religioso deve in ciò principalmente diportarsi in guisa tale, che ognun conosca, non aver esso su quel danaro dritto alcuno, siccome in realtà non può, nè deve avercelo (*Num.* 6.) quindi è, che secondo la qualità de' Benefattori, e de' loro Sostituti più o meno informati dell' obbligazioni de' Religiosi rela-

tivamente a tal precetto, deve assicurare gl' uni, gl' altri, che il dominio del danaro sborsato dai primi, e depositato in mano de' secondi rimane sempre presso i Danti, o sieno Benefattori, cui è sempre in libertà di ripetere la somma, finchè non sia consumata nell' esposta necessità. Che se il danaro avesse a passar per molte mani, o per varie circostanze avesse a trasferirsi da un luogo all' altro, deesi in questo caso chiederne al Benefattore la licenza, purchè possa ciò comodamente effettuarsi, onde di sua autorità, come proprietario, e vero padrone del depositato danaro sostituiscansi persone, che a suo nome l'impieghino in benefizio del Religioso. Oltre a questi modi un altro ancora se ne prescrive nelle predette Decretali, ed è che debbono i Religiosi onninamente guardarsi dal domandare in prestito per alcun loro bisogno il danaro, con obbligarsi o in forma giuridica, od anche per scrittura a farne la restituzione, dinotando ciò proprietà, dominio, e possesso di danaro proibito dalla nostra professione (*Num.* 3.): Viene dal fin quì detto in conseguenza, essere ai Religiosi assolutamente divietato il comprare, od anche il contrattare per le loro necessità, e provvedersi da se medesimi di quelle cose, per cui ricorsero alla pecunia; quando questo è un' uffizio riserbato unicamente a quei, che n'ebbero dai Benefattori la commissione, ed eglino possono chiederne soltanto l' ultimo prezzo. Egli è necessario, dice nella sua Decretale Clemente V. (*Num.* 6. et 7.) che la condotta de' Religiosi sia tale, che in niuna maniera dimostrino di aver danaro, siccome in verità non l'hanno, obbligati perciò ad astenersi da ogn' azione, che potesse mai far credere il contrario. E qual' altr' azione può con più di facilità inferire nell' opinione de' Secolari, che i Religiosi abbiano danaro, dal farsi vedere a comprare,

o a contrattare? Oltrechè sieno tali azioni loro affatto incompetenti, producono di più dello scandalo in chi le osservano, e apportano gran pregiudizio all' Istituto.

Resta finalmente di accennare quai cautele debbano osservarsi con quei, cui fu commesso da' Benefattori il provvedere col lor danaro alle indigenze de Religiosi. Debbono questi sopratutto guardarsi da qualunque attacco, o dominio su di esso danaro; e però se loro è lecito di esortarli con umili maniere ad eseguir fedelmente le commissioni dal Benefattore avute, e incaricare la lor coscienza ad adempierne la volontà; debbono peraltro diportarsi seco loro in tal guisa, che non diano motivo di giudicare, ch' abbiano su quel danaro alcuna autorità, e dominio (*Num.* 6.), o con chiederne ad essi stretto conto, o con fare delle stravaganze, se accadesse di ritrovarli infedeli, essendo sol permesso in questi casi di renderne avvisati i Benefattori stessi, o non essendo questi presenti, farne privatamente ricorso al Giudice, onde ripari il danneggiamento dell' infedeltà, come sembreragli più conveniente. Determinata poi che sia dal Benefattore la limosina depositata per un bisogno, non può senza espressa sua licenza impiegarsi dal Religioso per un' altra necessità, quantevolte possa agevolmente aversene il consenso, in di cui mancanza è sufficiente la presunta. Queste sono le condizioni, i modi, e le cautele da osservarsi dal Religioso nel ricorrere agl' Amici Spiritua i per il danaro: Una sola, che ne manchi, basta a renderlo gravemente tragressore di questo sì rigoroso precetto. Ciò che dicesi del ricorso, dee similmente dirsi di quelle pecuniarie limosine, che vengono spontaneamente offerte da alcun Benefattore, dovendosi impreteribilmente osservar tutte quelle regole, le quali vengono assegnate a norma della descrizio-

ne quivi fattane sopra il ricorso; e ciò non relativamente a' soli particolari Religiosi, ma anche a' Superiori in ordine alle comuni limosine depositate, o fatte depositare per qualunque titolo da' Benefattori in mano de' Sindaci Apostolici, o de' loro Sostituti. E perchè s' interdice dalla Regola non il solo uso civile del danaro, ma anche della pecunia, è d' uopo però quì accennare, che cosa intendasi per nome di pecunia. Siccome per tutto ciò, che si compra, non sempre adoprasi il danaro, ma molte volte si dà per prezzo equivalente roba; così questa propriamente dicesi pecunia, come quella, che in vece del danaro si stabilisce qual prezzo delle cose da comprarsi, oppur da vendersi; e questo è quello, che secondo gli Espositori (a), non è mai lecito a' Religiosi. Non potrà per modo di esempio un di essi, il quale trovasi in necessità di una discreta quantità di tela, dare ad un Mercadante in vece di danaro, tanto di carta, di cera, di tabacco, o di altre somiglianti cose, quanto vaglia la provvisione di essa tela; imperciocchè dando egli i detti generi di roba ad estimazion di prezzo, darebbe la pecunia, e ricevendo la tela alla medesima stima, riceverebbe similmente la pecunia proibita egualmente che il danaro. Or siccome per provvedere alle proprie necessità può lecitamente ricorrersi agli spirituali Amici, affinchè col lor danaro o comprino, o facciano comprare, conforme si è già detto, per mezzo altrui le cose bisognevoli, così potrà pregarsi alcun di loro coll' intelligenza del Superiore, a far commutare le proprie robe in quelle cose, che saranno necessarie, esclusa sempre la predetta estimazione di prezzo. Fuor di questi mezzi non è mai permesso l' uso del danaro, nè quello della pecunia. Essendo proibito l' uso civile del danaro, non vie-

(a) Barth. de Pisa in Cap. 4. Reg. et Auctor Seren. Cosc. quæst. 46.

ne quindi divietato il contatto materiale del medesimo, come sarebbe il prendere in mano una moneta per considerarla, o il riceverne una somma per quindi restituire segretamente al proprio padrone, o per trasferirla in altre mani, affine di far piacere, e servizio a un qualche Benefattore, o Amico Secolare, sebbene in tali azioni debbasi usare una somma circospezione, per non cagionare dello scandalo ne' pusilli, e per evitare quegli accidenti, che sogliono sovente occorrere. Sembra inoltre, che neanche oppongasi a questo precetto, siccome vogliono sovente alcuni, il ricevere, e trasportare quel danaro, che dee servire a benefizio de' Religiosi in comune, per quindi consegnarlo a' Sindaci, o loro Sostituti, quai sono le limosine delle Prediche, o delle Messe; ma si oppone l'autorità di due classici Autori, l'un de' quali, che è il Corduba, così afferma: *Ad proprium Ordinis usum nullo modo licet custodire, sicut neque contrectare, aut recipere, aut portare denarios* (a); e l'altro, che è il Santoro, così decide: *Eas ad Syndacum deferre pro necessitatibus Fratrum expendendas, vel per se retinere per diem, aut noctem, Syndaco postmodum consignandas, peccatum mortale est*. In questa varietà di opinioni sembra sempre cosa più giusta l'appigliarsi al più sicuro partito, qual'è quello di non mai ingerirsi in simili trasporti di danaro, i quali quantunque non si opponessero al precetto della Regola, sogliono peraltro cagionare alcune volte dello scandalo in persona di que' Secolari, i quali credendo, siccome è vero, che i nostri Religiosi non possono ricevere, nè maneggiar danaro, in veggiendoli poscia riceverlo francamente, formerebbono di essi chi sa qual giudizio svantaggioso a tutto l'Ordine: Oltredichè possono tai trasporti servir di motivo a

(a) Cordub. quæst. 4. punc. 4.

qualche trasgressione, o di fomento alla tentazione. Egli è celebre ne' nostri Annali quel fatto accaduto a un de' Compagni del Patriarca S. Francesco. Mentre viaggiavano insieme per la Puglia, essendo nelle vicinanze della Città di Bari, vid' egli in mezzo alla strada una borsa, che sembrava piena di danaro. Domandò licenza al S. Padre di raccoglierla per restituirla al proprio padrone, se si fosse ritrovato, e quando nò, dispensarne il contenuto a' poverelli. Benchè in questi casi sia lecito al Religioso di raccogliere il danaro smarrito, esigendo la carità doversi custodire l' altrui roba perduta; contuttociò gli fu da lui negata la licenza. Ma ad onta del divieto volendo egli raccoglier quella borsa, nell' atto di stender la mano a terra, vide con suo spavento uscir da essa un orrido Serpente, e allora a lui rivolto così disse il S. Padre: *Pecunia Servis Dei, o Frater, nihil aliud est, quàm Diabolus, et coluber venenosus*. Molte volte è astuzia del Demonio il piegare i Religiosi a ricever danaro, in cui quantunque non abbiano essi parte, nè proprietà veruna, si prevale nondimeno di quest' occasione, per affezionarli al medesimo, per invogliarli ad averne, e indurli in questa guisa ad essere proprietarj di desiderio, e una volta, o l' altra farli realmente divenir trasgressori di sì geloso precetto. Conchiudasi pertanto esser meglio il disimpegnarsi con industriosi pretesti da qualunque imbarazzo, in ogni caso che si volesse da' Secolari consegnar danaro.

Il terzo precetto divieta l' appropriarsi qualunque cosa: *Fratres nihil sibi approprient nec domum, nec locum, nec aliquam rem*. Questo è quel precetto, che costituisce l' essenza del nostr' Ordine, valeadire, che per esso si contradistingue da tutti gli altri, a' quali è permesso di possedere in comune case, poderi, censi, ed ogn' altro fondo fruttifero,

laddove a noi è assolutamente divietato il dominio di qualunque cosa non solo in particolare, ma in comune ancora. Noi dunque non abbiamo cosa alcuna, che possa propriamente dirsi nostra; ma tutto ciò, che è a nostr'uso, quai sono i Conventi, gli Orti, le Chiese, i mobili, le limosine, o sono degli stessi Benefattori, oppure dell' Apostolica S. Sede, che ne ha il dominio, commettendone la semplice amministrazione a' Sindaci da essa, o di sua autorità deputati a benefizio de' Religiosi. Questo spropriamento di qualunque cosa, e questa universale rinunzia di ogni dominio sì in particolare, che in comune è la povertà Evangelica prescritta da Gesù Cristo a' suoi Discepoli, mirabilmente da lui osservata in tutto il corso della sua vita, praticata da' suoi Apostoli, e prescritta a tutti i suoi Figli dal Patriarca S. Francesco. E quantunque parlando del Religioso in particolare, molte cose sieno già state dette intorno alla proprietà, in atto di aver trattato dell' osservanza del voto di Povertà; tuttavolta per vieppiù dilucidare un punto, d'onde derivano le più frequenti trasgressioni de' Religiosi, sarà d'uopo il descriver quivi i segni della proprietà, i quali al dir de' Teologi si riducono a sei, e sono il ricevere arbitrariamente, e senza alcun permesso del Superiore cose quantunque lecite al proprio stato, il ritenerle, l'occultarle, il consumarle, il cambiarle, e il donarle: *Peccat contra paupertatem Religiosus, si rem quampiam sine Superioris sui assensu expresso, tacito, aut præsumpto accipiat, retineat, occultet, absumat, permutet, aut alteri donet* (a). Egli è dunque proprietario quel Religioso, che riceve de' donativi non solo da' Secolari, ma ancora da altri Religiosi del medesimo Istituto senza averne preventivamente otte-

(a) Layman de Stat. Relig. lib. 4. tract. 5. cap. 7.

nuta, dal Superiore la licenza almeno generale, e se non espressa, almeno tacita, o presunta. E' proprietario inoltre quegli, che senza il di lui permesso ritiene alcuna cosa particolare, e molto più se l'occulta, o sia roba a se solo appartenente, o spettante all' uso di qualche altro Religioso, o anche di tutta la comunità, quai sono gli utensili delle Officine, gli arnesi del Coro, della Sagrestia, della Chiesa, i frutti degli Orti, le limosine avute per via di questua, e cose simili, non avendo alcun Suddito il diritto di usurparsi arbitrariamente, e far servire a proprio comodo ciò che fu dal Superiore, o da' Benefattori destinato ad altrui particolare, o comun benefizio. Vien' anche giudicata un' azione di proprietà il consegnar le cose di proprio uso senza licenza a' Secolari, affinchè le custodiscano, o le ritengano invece loro, e il portarsi seco la chiave della camera in occasione de' viaggi. Dicesi lo stesso di chi senza alcun riguardo consuma, dissipa, lacera, o infrange le cose consegnate alla sua custodia, o assegnate a suo uso, come s' egli ne fosse il padrone. Finalmente non va immune da proprietà quegli, che di proprio arbitrio cambia, e dona cose di suo uso. E perchè somiglianti cambj possono farsi co' Secolari, e co' Religiosi; quindi è d' avvertire, che per rapporto ai primi cambiandosi cose vili, e di poca rilevanza, e senza estimazion di prezzo, o sia contratto, a non esser proprietario è sufficiente il permesso del Superiore; ma intervenendovi estimazion di prezzo, non basta la di lui licenza; attesochè la cosa da cambiarsi in questa guisa sarebbe pecunia dalla Regola proibita. E' necessaria dunque l'autorità del Sindaco Apostolico, per cui mezzo dev' esser commutata. Ne' cambj poi da farsi co' Religiosi di cose similmente vili, e di poco prezzo, quantunque non debba rigorosamente riputarsi

condannabile chi li fa senza equilibrare il valore delle cose da cambiarsi; tuttavolta è sempre meglio rimettersi al parere del Superiore, chiedendone a lui il permesso. Riguardo poi al donare, si concede, è vero, nella Decretale di Niccolò III. *(Num. 3.)* a' Religiosi di donare dentro, e fuori dell' Ordine alcune cose vili, e di picciola rilevanza per motivo di pietà, o di divozione, o per altr' onesto ragionevole motivo, ma con averne prima impetrata dal Superiore la permissione: E' sempre peraltro illecito il far regali di considerabile valore non solo a' Religiosi ancorchè Superiori, ma molto più a' Secolari di qualunque sfera *(a)*: Ed è ciò tanto illecito, che in vigore delle Pontificie Costituzioni è onninamente interdetto a' Secolari il ricevere da qualsisia Religioso somiglianti donativi, e ricevendoli, son tenuti restituirli alla Religione, senza di che non possono in conto alcuno esser' assoluti in confessione *(b)*. Prescindendo da questi ultimi doni, che da nessuna autorità posson' esser legittimati, evidentemente raccogliersi, che a preservarsi dalla proprietà, conviene dipender sempre dal beneplacito del Superiore.

Il quarto Precetto comanda espressamente l' ubbidire a' Ministri Provinciali: *Præcipio firmiter Fratribus universis, ut obediant suis Ministris:* Quantunque in ragion di voto sieno tenuti i Religiosi a ubbidire ad ogni Superiore, qualunque volta lor venga imposto alcun comando; tuttavolta vuole il S. Padre obbligarli con questo precetto a ubbidire ad essi in singolar maniera, quasichè voglia inserir nell' animo di tutti i Sudditi una somma venerazione a' lor comandi. Ma poichè trattandosi del voto d' Ubbidienza molte cose furon dette intorno all' osservanza di questo precetto; basti qui soltanto aggiugnere, che allora solo sarà il Religioso immune dalla colpa d'

(a) In Const. Clem. VIII. inc. Religiosæ.
(b) Urb. VIII. in Const. inc. Nuper a Congregatione.

inobbidienza, quando il comando del Superiore riguardi la trasgressione di un qualche precetto della divina Legge, o della Regola. Fuor di questi casi, che in pratica assai difficilmente accadono, è tenuto ognuno ad eseguirne la volontà, alla quale contravvenendosi sarà sempre la disubbidienza più, o meno grave a misura della cosa comandata, a proporzione della frase, che il Superiore adoperò in comandarla, e secondo il modo, con cui il Suddito la trasgredì; dimodochè intervenendovi un' aperta resistenza, o un disprezzo manifesto, è sempre la disubbidienza gravemente peccaminosa. Sembra per verità limitato il numero di quelle cose, cui son tenuti i Sudditi ad ubbidire, dicendo in questo Capitolo della Regola il S. Padre, ch' eglino ubbidiscano a' lor Ministri in tutto ciò, che promisero al Signore di osservare, quasichè non sien tenuti ad ubbidirli sennon in caso di contravvenire a qualche punto della Regola, che obbligaronsi di osservare. Ma rammentandosi quivi a' Sudditi di aver rinunziato alla propria volontà per amor di Dio; e non restrignendosi altresì ad alcun limite l' autorità di comandare ne' Superiori oltre quelle cose, che son contrarie all' anima, e alla Regola; forz' è di conchiudere, essere i Sudditi obbligati ad ubbidirli in qualunque cosa, fuorchè in alcuna di queste due. Vero è, che dovendo ogni buon Superiore usar saviezza, maturità, e prudenza nella qualità de' comandi; non dev' esser quindi capriccioso in comandare ciò che gli pare, e piace, e però non sarebbono i Sudditi rigorosamente tenuti ad ubbidire, se fosse loro ingiunto di avere una sol Tonaca, di non mangiar mai carne, di far lunghi digiuni, o altre simili cose. Peraltro in tutto quello, che riguarda il buon costume, la regolar disciplina, l' osservanza degli Statuti, il bisogno della Religione, siccome hanno i

Prelati il dritto di comandare, così ogni Suddito ha il debito di ubbidire: Altrimenti, se la loro autorità si restrignesse a' soli punti della Regola, nè i Sudditi fossero obbligati ad ubbidirli in altro, fuorchè in questo genere, non avrebbe nel Chiostro più vigore nè la disciplina, nè il buon ordine, nè alcuna legge non appartenente alla Regola; lo che quanto discordi dal vero, non è qui bisogno di porre in chiaro.

Il quinto Precetto ingiugne l'evitare ogni sospetto consorzio, e consigli di donne: *Præcipio firmiter Fratribus universis, ne habeant suspecta consortia, vel consilia mulierum*. Cogli antecedenti precetti ha preteso il S. Padre di assicurar ne' suoi Figli l'osservanza dei due voti di Povertà, e di Ubbidienza, e coi susseguenti quello di Castità. Per consorzio altro non s'intende, che il trattare, e conversare con Donne. Era ad esso sommamente a cuore, che i suoi Religiosi spargessero appresso tutti un buon odore di santità; loro quindi comandò per edificazione del Secolo, e per decoro dell'Ordine, a togliere anche il sospetto di violata castità dall'opinione degl' uomini, cui è troppo facile il formare de'sinistri giudizj contro l'onestà de' Religiosi, ancorchè comunicassero con Donne per semplice consiglio, valeadire a solo fine di regolarle negl'interessi temporali, o in quei dello spirito. Non v'ha dubbio, che tai direzioni possono esser sante; ma se sia, che divengano sospette, allora son peccaminose, e divietate da questo precetto. Per tre capi, dice spiegando questo comandamento il Serafico Dottore S. Buonaventura, possono essi consorzj, e consigli divenir sospetti, ed essere scandalosi; valeadire, o perchè risvegliano nel Religioso la tentazione, o perchè in lui fomentano la passione dell'impurità, o perchè ad altri somministrano

motivo di ammirazione: *Illam suspicionem hìc æstimo prohiberi, quæ Fratri excitat enormis tentationis stimulum, vel quæ crimini præstat fomentum, vel quæ potest in alios, vel alium scandalum generare (a).* A non peccare adunque contro questo precetto, fa di mestieri l' astenersi dal conversar con Donne non sol di poco buon' odore, ma anche con quelle, le quali per varie circostanze dan motivo di sospettare a chi vede, e osserva tai congressi, e specialmente se sieno frequenti, e familiari oltre il dovere. E' d' uopo in secondo luogo astenersi dai medesimi congressi, quantevolte si rendono pericolosi o a motivo delle persone, con cui si tengono, o per riflesso della propria fragilità, o del pericolo, in cui pongono, di far cadere in qualche debolezza. E' quì d' avvertire, che secondo gli Espositori, può il consorzio divenir sospetto, e scandaloso appresso gl' altri, e appresso il medesimo Religioso, non solo se sia esso personale, valeadire se le visite, gli abboccamenti, i colloquj si facciano in persona; ma anche se sia per lettera *(b)*. I carteggi siccome sogliono sovente dar sull' occhio a quei, cui sono noti, e farli pensare sinistramente; così sogliono anche ordinariamente produrre de' cattivi effetti nell' animo di chi li tiene, risvegliandovi delle inoneste passioni. Convien pertanto far uso di una somma circospezione nell' uno, e l' altro de' due consorzj, ond' evitare ogni sospetto, ogni scandalo, e ogni pericolo. Dicasi lo stesso de' consigli, o sieno direzioni sopra qualunque affare delle Donne. Ancorchè questi fossero innocenti, se da essi ne derivassero delle ciarle in discredito della Religione, o porgessero motivo di ammirazione, in vigore di questo precetto sarebbono sempre peccaminosi, e condannabili.

(a) S. Bonav. in Exp. Reg. Cap. 11. (b) Cord. in cap. 11. Reg.

Il sesto precetto, che può dirsi relativo a questa medesima materia, divieta l' ingresso ne' Monisterj delle Monache: *Præcipio firmiter Fratribus universis, ne ingrediantur Monasteria Monacharum*. Ben sapeva il S. Padre non esser la sola qualità delle Donne, il cui consorzio può apportar discredito a' Religiosi, e servir di pericolo alla lor pudicizia; ma che il sesso femminile in genere era atto a cagionare in essi l' uno, e l' altro male; e però dopo di aver loro proibito ogni pericoloso commercio colle medesime, passando al particolare, interdice l' entrare ne' Monisterj di Monache. Non aveano queste, a riserva di alcune poche ne' tempi di S. Francesco quella stretta clausura, che hanno presentemente fin dal Pontificato di Bonifazio VIII., potendo perciò allora lecitamente introdursi ne' luoghi interiori de' lor Monisterj, e Religiosi, e Secolari: quindi volle egli con questo particolar precetto rendere a' suoi Religiosi illecito l' entrarvi; quantunque fosse lor permesso di entrare per alcuni Uffizj, e col consenso del Superiore ne' luoghi esteriori appartenenti a' Monisterj (*a*), quai sono le Grate, le Ruote, i Parlatoj. A' nostri giorni peraltro è proibito sotto colpa grave siccome a noi, così a tutti i Regolari di qualunque Ordine l' accostarsi a' predetti luoghi, affine di discorrer con Monache, o con altre persone, che seco loro convivono, anche per brieve tempo, e a solo titolo di civiltà senza le debite licenze (*b*). Ma siccome non tutti i luoghi, ove menano le Donne vita religiosa possono chiamarsi Monisterj, nè tutte le Donne che collegialmente vivono sono veramente Monache; quindi è, che in vigore di questo precetto della Regola, e delle Pontificie ordinazioni ci è solamente divietato l' entrare in quei Monisterj, ove convivono più Religiose, le quali pro-

(a) Nic. III. in ead. Bull. num. 9. (b) Sixt. V. Urb. VIII. et Clem. IX.

fessando qualunque delle Regole approvate, hanno i tre voti solenni comuni a tutti i Regolari, benchè non avessero il quarto voto della perpetua clausura. Se poi una qualche necessità richiedesse l'accostarsi a' luoghi non solo esteriori di questi Monisterj, per consultare, o conferire con una, o più Religiose; ma anche l'entrare negl'interiori, può lecitamente farsi coll'espressa licenza de' Rispettivi Superiori. Rapporto poi a quei casi particolari; che richieggono il parlar con Monache, a' soli Cercatori è permesso discorrer seco loro, per quanto peraltro semplicemente porta il chieder la limosina, e nulla più. I Superiori poi ancor locali, e que' Religiosi, cui fu dal Ministro Provinciale commessa la cura de' Monisterj a se soggetti, se possono anch'essi parlar con Monache sopra gl'interessi al loro Monistero appartenenti (a), non possono però con esse arbitrariamente abboccarsi a solo titolo di visitarle, o per altro frivolo riflesso non legittimato da alcun ragionevole motivo. Un precetto è questo, che per non esser trasgredito esige una somma avvedutezza in ogni Religioso. Dalle Monache hanno essi a star lontani non solo colla presenza corporale, ma anche con quella delle Lettere, e de' Biglietti, attesochè simili corrispondenze facilmente degenerano in colpevoli attaccamenti ben preveduti dal P. S. Francesco, il quale era quindi solito a dire di temere assai, che avendo Iddio levato le Mogli a' suoi Religiosi, non avesse poi il Demonio lor proccurato le Monache: *Timeo, ne dum Deus nobis abstulerit uxores, Diabolus nobis procuraverit Sorores* (b).

Il settimo precetto stabilito pel medesimo riflesso dell'onestà, e buon credito de' Religiosi loro inibisce il far da Compari di Maschi, o di Femmine. *Præcipio firmiter, ne fiant Compatres virorum vel*

(a) Ap. Ferrar. Verb. Monialis num. 24.
(b) Vading. ad an. 1219. num. 45.

mulierum. Può ciò eseguirsi in due maniere, o in tenere al Sagro Fonte Battesimale, e alla Cresima un Bambino, una Bambina, o in battezzarla. Non manca chi è d'opinione, essere in vigore di questo precetto vietato a' Religiosi e l'uno, e l'altro uffizio; ma siccome una tal sentenza vien comunemente riputata soverchiamente rigida, e sfornita d'ogni buona ragione; quindi è, che se ad essi è onninamente illecito il far da Compari nella prima guisa, non è però illecito farlo nella seconda. Senza contravvenire adunque a questo precetto, potranno eglino amministrar benissimo il Sagramento del Battesimo colle debite licenze del proprio Parroco: E quantunque chi battezza, chiamisi volgarmente col nome di Compare; nullaperodimeno non assumendo egli il peso, di cui s'incarica quegli, che tiene al Sagro Fonte, impropriamente dicesi Compare, la qual cosa non è dalla Regola proibita. Il fine istesso del precetto sembra, che lo dichiari. Costumavasi ne' scorsi secoli, e fors' anche a' tempi del S. Padre, siccome rilevasi da' sagri Canoni, da' quali a' Monaci s' interdice il tenere al Battesimo, che al fine della sagra Funzione i Compari, e le Comari davansi scambievolmente il bacio della pace; lo che essendo alle Persone Religiose assai indecente, voll' egli unitamente a' Sagri Canoni vincolare con un precetto i suoi Religiosi, ad astenersi da tal' uffizio. Ma in quella ceremonia, che praticavasi fra il Compare, e la Comare, non avendo parte alcuna il Battezzante, egli è però da inferirsi, non aver inteso il S. Padre di proibire a' suoi Religiosi l'amministrazione del Battesimo. Peraltro il fine diretto di siffatta proibizione è l'evitar lo scandalo, che potrebbe quindi nascere, se i Religiosi facessero da Compari: *Nec fiant Compatres virorum vel mulierum, ne hac occasione inter Fratres*

scandalum oriatur, essendo solito il Mondo formar di essi molte volte svantaggiosi giudizj anche per alcune loro opere innocenti, e sante.

L'ottavo precetto impone a' Superiori Provinciali il chiedere alla S. Sede un Cardinale, il quale sia Protettore, Regolator dell'Ordine, e Correttore insieme, ove mai avvenisse, che l'Istituto o si sottraesse all'ubbidienza della Santa Romana Chiesa, o che in esso s'introducessero degli errori rapporto alla Cattolica Fede, o delle rilassatezze in ordine all'osservanza della Regola, e segnatamente dell'Evangelica Povertà. A questo debito de' Provinciali supplisce il Ministro Generale, che a nome di tutto l'Ordine chiede al Sommo Pontefice il Cardinal Protettore.

ISTRUZIONE V.

De' Precetti Equivalenti, che si contengono nella Regola del Serafico Istituto, e loro Osservanza.

Quantunque il Pontefice Niccolò III. avesse nella sua Decretale sufficientemente dichiarato, quali cose fossero tenuti i Religiosi ad osservare sotto grave peccato in vigore della Regola professata, nullapperodimeno nacquero in progresso di tempo nell' Ordine de' dispareri intorno all' osservanza delle altre cose, che in essa Regola son prescritte. Erano alcuni di opinione, che oltre i trè voti, e i precetti espressi non fossevi altro, che obbligasse a colpa grave: Altri per lo contrario erano di costante sentimento, che obbligassero strettamente anche tutte quelle cose, che vengono in essa ingiunte e in qualità di precetto, e di consiglio; attesochè professandosi la Regola de' Minori, si professa a un tempo stesso la vita evangelica, siccome dicesi nel fine della mede-

sima Regola: *Paupertatem, et humilitatem, et Sanctum Evangelium Domini Nostri Jesu Christi, quod firmiter promisimus, observemus*. A tranquillare la coscienza de' Religiosi incerti, e perplessi in mezzo a tai dibattimenti, dichiarò il Pontefice Clemente V. (*Num.* 3. *e* 4.) che oltre gli otto precetti espressi, non erano essi strettamente obbligati ad altro, che all' osservanza di quelle cose, che nella Regola vengono con termini precettivi o proibite, o comandate. Le descrive questo Pontefice nella sua Decretale ad una ad una, e tutte insieme ascendono al numero di dodici, decidendo in fine aver essi tanto di forza, che equivalgono a' precetti espressi, detti però precetti equivalenti. Col primo si comanda a' Religiosi di non avere che una Tonaca col Cappuccio, e un' altra senza Cappuccio chi vorrà averla: *Habeant unam tunicam cum caputio, et aliam sine caputio qui voluerint habere*. Cercano alcuni Espositori, come debba intendersi questa proibizione di non aver più di due Tonache con un Cappuccio. Dicono alcuni, che quel *non habeant* voglia esprimere lo stesso che *non deferant*; dimodochè chi non porta indosso più di due Tonache con un Cappuccio, non trasgredisce questo precetto, quantunque altre ne avesse a suo uso. Altri poi sostengono, che la Regola non sol divieta il portare indosso più di due Tonache con un Cappuccio, ma proibisce inoltre averne anche più a particolar disposizione. L' opinione de' primi è vera in quanto alla prima parte, ma la seconda è indubitata in amendue. Non può dunque primieramente il Religioso portare indosso in vigor di Regola più di due vestimenta, o sien' essi due Tonache, o una Tonaca, e un Tonachino, non però escluso il Mantello, il cui uso è antichissimo nell' Ordine. Da ciò ne viene in conseguenza, essergli proibito il portare oltre le

due permesse Tonache alcun' altra sorta di vestimento (a), come sarebbono Corpetti, Giubboni, ed anche Tonachini formati di più sottile, e più dilicato lanaggio, qual' è lo Stame. Che anzi rigorosamente parlando non possono tai generi di vestimenti, se non in caso di necessità, neanche sostituirsi alla seconda Tonaca, che oltre esser formata di lana conforme alle altre comuni, ordinarie, e stabilite da' Superiori delle Provincie (b), deve aver la forma di Tonaca, siccome prescrive la stessa Regola. Molto meno potranno sostituirsi sudarj, o sien camicie di Lino riconosciute sempre interdette dalla Regola in ogni età dell' Ordine (c), e più espressamente proibite dal Pontefice Innocenzo XI. (d); e non permesse se non colla licenza del Superiore per gravi, e vere necessità, quali sono, come dicono l' Ameno (e), ed il Santoro, (f), o l' infermità, o il pregiudizio, che potrebbe quindi portare alla salute l' eccessivo sudore nel viaggiare, o anche nel predicare: *Necessitas erit, vel infirmitatis, vel itineris, judicio prudentis cognita; ver. gr. In itinere ad abstergendos sudores, vel ad sanguinis, vel hepatis inflammationem reprimendam: Idem dicendum est de Concionatore*. In quanto poi ad aver più di due Tonache, ed un Cappuccio, o in camera, od anche ritenerle in comunità a propria, e particolar disposizione, non è permesso. Ma perchè dalla Regola si dà l' incarico a' Superiori di provvedere di vestimenta i Religiosi; quindi è, che il Pontefice Niccolò III. dichiarò (*Num.* 20.), aver' eglino la facoltà di permettere la pluralità de' panni, oltre quei che dalla Regola son conceduti, da portarsi indosso, o da ritenersi in Camera, siccome giudicheranno essere espediente ne' comuni, o particolar bi-

(a) Innoc. XI. in Bul. inc. Sollicitudo Pastoralis edita anno 1679.
(b) Clem. V. in ead. Bul. n. 6. (c) In Capitulo Gen. Rom. celeb. an. 1632. (d) Id. Innoc. XI. in cit. Bul. (e) Tit. 2. num. 181. (f) In Stat. 72

sogni: *Licet autem contineatur in Regula, quod Fratres habeant unam Tunicam cum Caputio, et aliam sine Caputio, et videri possit illa fuisse Istituentis intentio, quod necessitate cessantę, pluribus non utantur, declaramus, quod possint Fratres de licentia Ministrorum, et Custodum, cum eis videbitur, pensatis necessatibus, et aliis circumstantiis, quæ secundum Deum, et Regulam attendendæ videtur, uti pluribus; nec per hoc videantur a Regula deviare, cum etiam in ipsa dicatur expresse, quod Ministri, et Custodes de Fratribus induendis sollicitam curam gerant*: Quivi ancor si decide, che una tal facoltà può da' Ministri comunicarsi anche ad altri, e realmente l' hanno i Guardiani. Per la qual cosa avendo bisogno il Religioso di aver più di due Tonache, e di un Cappuccio, ottenutane dal Superiore la licenza potrà lecitamente averne a sua disposizione, ed occorrendo portarle anche indosso. Il motivo della mondezza, e pulizia è sufficiente a render lecita la pluralità sì degl' uni, che dell' altre, especialmente delle interiori dette volgarmente Tonachini.

Col secondo si divieta fuor de' casi di necessità il portar calzamenti: *Qui necessitate coguntur possint portare calceamenta*. Per nome di calzamento, convengono universalmente gli Espositori, dovers' intendere ciò che ricopre il piede, o sia di cuojo, o di pelle, o di lana, o di qualunque altra materia. A riserva dunque de' Sandali consistenti in una, o più suole, che servono a posar la pianta, o sia parte inferiore del piede, ed in due cinte, che circondano la parte superiore di esso piede ignudo, quai furono appunto quei, i quali, siccome leggesi nel Vangelo, e come chiaramente prova S. Buonaventura, portarono gl'Apostoli per comando di Gesù Cristo: *Et præcepit eis, ne quid tollerent in via ... sed calcea-*

zos Sandaliis &c. (a), non può lecitamente farsi uso di altra sorta di strumento, che partecipi in qualunque modo de' calzamenti, o sien' essi scarpe totalmente chiuse, che ricoprono tutto il piede, o sieno nella parte anteriore solamente aperte, e attraversate da una cinta, comunemente chiamate, ma irragionevolmente Scarpe all' apostolica; o sieno pianelle, o calcagnuoli, o peduli di lana, oppur di lino, siccome espressamente dichiararono Urbano VIII. (b), e Innocenzo XI. (c), da' quali fu annullata la concessione fatta da Giulio II. alla Comunità dell' Ordine, cui per salvare in qualche modo la coscienza di alcuni Religiosi dalla pristina osservanza decaduti, permise l' uso delle pianelle. La sola necessità riconosciuta dal Superiore benchè locale, siccome dice Clemente V. (*Num.* 6.) può render lecito il portare il piè calzato: *Pro qua necessitate possint Fratres calceamenta portare, eorum Superiorum judicio committitur determinare.* Quali sieno poi queste necessità, non può determinarsi. Egli è ben vero peraltro, che a proporzione del bisogno dee determinarsi dal Superiore la qualità del calzamento: E siccome può il bisogno essere maggiore o minore; così maggiore, o minore dev' esser similmente la dispensa; dimodochè se a un Religioso è sufficiente il portare le scarpe aperte dalla parte anteriore, non può, nè deve egli chiedere la dispensa di usare le scarpe affatto chiuse; nè al Superiore è lecito di dargliela. Egli è debito dunque di ogni buon Religioso, il quale trovasi in qualche necessità più o meno grave di riparare in alcun modo la nudità del piede, di sottomettersi al giudizio del proprio Superiore, il quale non dee mai rimettersi alla coscienza del Suddito, per non avvolgerlo fra

(a) Marc. *6. 9.* (b) Urb. VIII. in Bul. inc. Sacrosanctum Apostolatus.
(c) Innoc. XI. in cit. Bul. Sollicit. Pastor.

le inquietezze, se scrupoloso, e se dilicato fra gl' inganni dell' amor proprio, il quale, siccome fu detto altrove, fa creder necessità ciò che in sostanza è effetto del proprio comodo, per non voler patire un poco di freddo, il quale senza un pregiudizio notabile non è motivo sufficiente a legittimare il riparo della nudità del piede.

Col terzo si prescrive la qualità de' Vestimenti, e s' ingiugne, che sieno vili: *Et Fratres omnes vestimentis vilibus induantur*. La viltà de' vestimenti, che è uno de' principali caratteri distintivi della Minoritica Povertà, si misura, come dice Clemente V. *(Num. 6.)* dal colore, il quale dev' essere naturale, e dal prezzo giusta la consuetudine de' paesi: La determinazione di amendue queste qualità viene dal medesimo Pontefice rimessa al retto giudizio de' Superiori sì Provinciali, che Locali. Non è lecito pertanto a un particolar Religioso vestirsi di panni forastieri lavorati o da Religiosi, o da Mercatanti, che nel colore variano notabilmente da quelli della propria Provincia, e che li eccedono nel prezzo. Chi vuol' esser su di ciò sicuro in coscienza, dee contentarsi di quel vestiario, che gli concede la propria Provincia: E quantunque possa senza trasgressione richiedersi un panno, che sia alquanto più leggiero degli altri, o meno ruvido, o di maggior durata; non dee però mai procurarsi, o farsi lavorare apposta anche nel Lanifizio della propria Provincia panni preziosi, e oltremodo dilicati.

Col quarto s' impone a' Cherici, e Sacerdoti professi la recita del divin' Uffizio, e se ne determina il rito, che deve essere secondo quello della Chiesa Romana. A' Laici poi si prescrive invece del divin' Uffizio la recita di un numero determinato di Orazioni Domenicali per ciascuna Ora Canonica: *Clerici faciant divinum Officium secundum ordinem S.*

Romanæ Ecclesiæ : Laici vero dicant viginti quatuor Pater noster pro Matutino &c. Un tal precetto incomincia ad obbligare tostochè si è fatta la solenne Professione. E ad osservarlo è d' uopo eseguire puntualmente tutto ciò, che dalla Chiesa prescrivesi a tutti quei, che hanno l' obbligo di recitare il divin Uffizio, non solo in quanto al rito, ma anche inquanto al modo di recitarlo: *Districtè præcipimus in virtute S. Obedientiæ, ut divinum Officium nocturnum pariter, & diurnum, quantum eis Deus dederit, studiosè celebrent pariter, & devotè.* Queste due qualità stabilite con precettivo decreto nel Concilio Lateranense IV. costituiscono essenzialmente il modo, con cui dee recitarsi il divin Uffizio. La prima riguarda la recita materiale, che dev' essere in primo luogo intiera, dipoi sufficientemente intelligibile, e non fatta con un picciolo movimento di labbra, che non fa sentire il suono della voce neppure a chi lo recita: Inoltre non dev' essere interrotta, se non per causa legittima, e necessaria; siccome neanche dee variarsi l' ordine per trascuratezza, e molto meno maliziosamente con anteporre un' Ora Canonica all' altra, purchè un motivo ragionevole non giustificasse una tale inordinanza, siccome sarebbe quello di chi dovendo fare lungo viaggio, nè avendo seco che il Diurno, per non essere obbligato di ridursi a recitarsi tutto l' Offizio alla sera, volesse in atto del viaggiare recitar le Laudi, le Ore, il Vespro, e la Compieta, riserbandosi poi la sera a dire il Mattutino, allorchè avrà il Breviario. La seconda qualità, ch' è la più sostanziale, riguarda non tanto l' intenzione, per cui si vuol soddisfare l' obbligo, e il precetto del divin Uffizio, quanto l' attenzione interna della mente, e la divozione dello spirito in atto di recitarlo. Per la retta esecuzione di un tal dovere si richiede allora un di-

voto raccoglimento dell' interno, il quale assai dipende dalla compostezza de' sensi esterni, e segnatamente da quella degli occhi. Quando si onora Iddio con quest' orazione, la quale è di precetto, peccasi facilmente, se fia, che si lasci all' occhio libero il freno di guardare quà, e là pel Coro, per la Chiesa, o in altro luogo, che serva di motivo alla distrazione, o diasi libertà alla lingua di ciarlare, oppur di motteggiare, e peggio ancor sarebbe, se si eccitassero i circostanti alle risa. Tai distrazioni direttamente opposte a quell' interna divozione, che viene sì strettamente inculcata dal Concilio Lateranense, e ammessa da ogni buon Teologo come condizione necessaria alla soddisfazione dell' obbligo di recitare il divin Uffizio, sono pienamente volontarie, e però più o meno peccaminose innanzi a Dio. Quantevolte peraltro si procuri di usare tutto il necessario raccoglimento dell' esterno, e ciò nonostante la mente si divaghi con dispiacere della volontà intorno a cose inopportune; richiamandosi l' attenzione, non si commette alcuna colpa, essendochè il divagamento è involontario. Quindi è, che alcuni Dottori per quiete di taluni troppo scrupolosi dicono, esser sufficiente il formare interiormente nel principio del divin Uffizio un tacito proponimento di star sempre attento sino al fine, per quanto sia possibile, e cacciar via ogni estraneo pensiero, tostochè si conoscerà d' esserne infestato, non intendendo mai di consentire ad alcun di essi. Affine poi di conciliarsi l' attenzione attuale, prescrivesi dai medesimi Dottori, doversi applicare allora il pensiero o al senso letterale delle parole, o sia significato di ciò che si proferisce colla lingua, o a qualche pia riflessione intorno alla presenza del Signore, all' Incarnazione, alla Passione del divin Verbo, o ad altro simile Mistero, ch' eccita lo spirito, e fare degl' atti

interni, quando di fede, quando di amore, quando di adorazione, quando di confidenza, e quando di ringraziamento verso la Maestà dell' Altissimo. O nell' una, o nell' altra guisa che si coltivi l' attenzione, purchè abbiasi virtualmente intenzione di onorare con quell' azione Iddio, si ha una moral sicurezza di soddisfare interamente la propria obbligazione. Ciò che si dice del divin Uffizio relativamente ai Cherici professi, dee pur anche dirsi delle Orazioni Domenicali prescritte a recitarsi dalla Regola ai Fratelli Laici, obbligati anch' essi alla medesima attenzione, allo stesso raccoglimento interiore, e alla stessa integrità; dimodochè se un Cherico volontariamente si distraesse per un notabile spazio di tempo, o tralasciasse una delle Ore Canoniche, o un Notturno del Mattutino, peccherebbe mortalmente; così non andrebbe esente da grave colpa quel Laico, il quale recitasse come per usanza, e senza divozione le prefisse Orazioni Domenicali, o ne lasciasse deliberatamente tante, quante ne son tassate per la Compieta, od anche se trascurasse di far per un sol giorno alcun' orazione per i Defonti, siccome si comanda dalla Regola. Egli è anche da avvertirsi, che debbono ancor essi procurare, quantevolte non sieno legittimamente impediti, di recitare il loro Uffizio nelle ore dalla Chiesa stabilite, dimodochè non può scusarsi da ogni peccato chi per trascuratezza, o per capriccio, o per proprio comodo lo recita tutt' in una volta la mattina, o si riduce a recitarlo tutto la sera. Finalmente possono essi, siccome i Cherici recitare alternativamente il loro Uffizio: Debbono però guardarsi a non disturbare l'altrui divozione, volendo recitarlo in Coro, ovvero in Chiesa.

Col quinto si determina il tempo di doversi digiunare: *Et jejunent a Festo omnium Sanctorum*

usque ad Nativitatem Domini: Sanctam verò Quadragesimam &c. I digiuni quivi comandati sono tre, cioè la Quaresima comune, quella che incominciando dal giorno Anniversario de' Defonti, dura fino alla Vigilia di Natale, e tutti i Venerdì dell' anno inclusovi anche il giorno di Natale, quando cade di Venerdì, in cui non siano neanche dispensati, come gli altri, dal mangiar carne, siccome dichiarò Innocenzo III. decidendo esser concesso quest' Indulto a quei soltanto, che nè per voto, nè per regolare osservanza sono tenuti in tutti i Venerdì dell' anno al digiuno. Questo precetto, alla cui osservanza ognuno si obbliga nella solenne Professione per tutto il tempo della sua vita, astrigne tutti i Religiosi professi di qualunque età essi sieno. Che se i Vecchi, e i Giovani, i quali non hanno peranche compiuto l' anno ventesimoprimo dell' età loro, non son tenuti a digiunare negli altri giorni prescritti dalla Chiesa, quai sono i quattro Tempi, e le Vigilie fra l' anno occorrenti fuor delle due Quaresime, anche sulla morale probabilità di non poter sorreggere al peso del digiuno; in quei peraltro, che son tassati dalla Regola, non v' è età, che dispensi, purchè la necessità non sia manifesta, siccome dice la stessa Regola: *Tempore verò manifestæ necessitatis non teneantur Fratres jejunio corporali*. Intorno poi all' altro digiuno, che incomincia dall' Epifania fino a quaranta giorni susseguenti, non v' è precetto, che obblighi. V' è peraltro il gran merito, e la Benedizione del Signore promessa dal S. Padre a tutti quei, che volontariamente digiuneranno nel corso non interrotto dei detti giorni. Quei Religiosi dunque, che fossero da Dio ispirati a porre in esecuzione questo consiglio della Regola, non debbono capricciosamente eseguirlo; ma è d' uopo farne intesi i rispettivi Superiori, i quali sebbene

non debbano opporsi senza giusta causa al santo lor disegno, possono peraltro impedirlo per ragionevole motivo; nel qual caso convien rassegnarsi ai di lui voleri colla sicurezza di aver conseguito appresso Dio il merito del digiuno col solo buon desiderio di digiunare impedito dall' ubbidienza, la quale riesce a Dio più gradita di qualunque altra buona operazione.

Col sesto si proibisce il cavalcare se non in caso d' infermità, o di manifesta necessità: *Fratres non equitent, nisi manfesta necessitate, vel infirmitate cogantur*. In vigore di questo precetto si divieta a' Religiosi non solo il farsi portare da' cavalli, ma da qualunque altra bestia, per quanto possa esser vile, qual sarebbe un giumento, e molto più vien proibito l' uso del Calesse; attesochè come dicono gli Espositori, questo nome di cavalcare sia generico, che comprende qualunque modo di viaggiar per terra, fuorchè a piedi, siccome volgarmente dicesi, che colui cavalca, il quale nel viaggio si fa portare, o strascinare da qualsisia animale: *Vulgò equitare dicuntur quicunque animalis cujuslibet evectione utuntur*. Quindi è, che S. Buonaventura in ispiegando questo precetto della Regola così dice: *Et non debeant equitare, idest debeant non equitare, et per consequens nec bigare, nec quadrigare (a)*. Dissi, che il nome generico di cavalcare comprende qualunque modo di viaggiar per terra fuorchè a piedi; imperciocchè il viaggiare in barca per mare, o per fiume, ancorchè la nave fosse sulla sponda tirata da' Cavalli non s' include nella proibizione di un tal precetto. Il fine itesso del Santo Legislatore fa ben conoscere la verità di quanto si è fin qui detto, il qual fine fu

(a) S. Bonav. in cap. 3. Reg.

senza dubbio quello di esercitare i suoi Religiosi nell' umiltà, nella penitenza, e nella vita apostolica. Or siccome è noto, che gli Apostoli viaggiarono sempre a piedi, a riserva di Filippo, che una sol volta per un particolare divino istinto viaggiò in Cocchio, e fu allorchè si accoppiò coll' Eunuco della Regina Candace sulla speranza di convertirlo alla Fede, e battezzarlo, siccome fece; così intese il S. Padre di obbligare i suoi Religiosi a viaggiare a piedi, e in conseguenza proibire ad essi col nome generico di non cavalcare, il far uso nel viaggio di qualsisia animale, e di altro strumento tirato dagl' animali, o portato ancor dagl' uomini. Oltredichè avendo egli strettamente ad essi vietato l' uso del danaro, e il cavalcare supponendo altresì, almeno il più delle volte, l' uso del medesimo, ebbe certamente intenzione di sottrarli col divieto del cavalcare a molte trasgressioni contro il precetto di non aver pecunia, alla quale avrebbono avuto in caso opposto frequente motivo di ricorrere, con iscandalo di chiunque fosse stato informato di questo lor preciso dovere, siccome in realtà rimangono altamente scandalizzati a' nostri giorni tutti quei, che ben sapendo le obbligazioni de' Francescani, ne veggono alcuni francamente cavalcare, e quel ch' è peggio li osservano andare in Calesse, ed anche in Carrozza a guisa de' gran Signori, senza punto vergognarsi di comparire pubblicamente trasgressori di una delle lor principali obbligazioni. Sono alcuni di parere, che con questo precetto non si divieta il far viaggio su d' un Carro tirato da' Buoi; Parlo di un Carro e non di una Carrozza, o di altro signorile arnese ammesso da tutti per illecito. Io non saprei certamente oppormi a tal sentenza, sembrando in verità piucchè penitenza, e anzichè umiltà, bassezza il farsi strascinar da Buoi

sopra di un Carro, il quale invece di comodo apporta un gran disagio, siccome è a tutti noto: nè porgesi con ciò a chi vede alcun motivo di scandalo; che anzi se qualche ammirazione vi fosse, sarebbe quella di non comprendere, come mai un Religioso abbia tanto di coraggio da lasciarsi siffattamente strapazzare. Contuttociò son' essi di opinione, che questo modo di viaggiare scostandosi in qualche modo dal precetto di andare a piedi, richiede una qualche necessità se non grave, almeno competentemente ragionevole. I motivi, per cui dalla Regola si permette il cavalcare, oltre l' infermità è la necessità peraltro manifesta. Per rapporto all' infermità non dev' intendersi, che qualunqne infermo non potendo viaggiare a piedi, possa prevalersi a suo piacere del privilegio di cavalcare; ma all' impotenza di camminare deve impreteribilmente andar congiunto un motivo ragionevole, ed importante, per cui sia egli obbligato di fare il tal viaggio, senza di che nè può, nè deve assolutamente cavalcare. Riguardo poi alla necessità dall' infermità disgiunta, dev' esser questa manifesta, valeadire, siccome dichiarò Urbano VIII. (a), vera, e grave. *Non equitent sine manifesta, hoc est vera, gravique necessitate*. Allora dunque la necessità di cavalcare è manifesta, quando é vera, e non finta, grave, e non leggiera. Quella dee primieramente riputarsi vera necessità, la quale, supposta o l' importanza del viaggio, o la speditezza in eseguirlo, apporterebbe senza meno, se non si facesse, od anche se si ritardasse, considerabile nocumento al Religioso, alla Religione, o a' proprj Genitori. All' incontro poi se il fine del viaggio sia di poca rilevanza, o possa farsi senza fretta, la necessità in secondo luogo di cavalcare, acciocchè sia

(a) Urb. VIII. iu Bull. inc. Militantis Ecclesiæ.

grave, deve aver relazione alla gravezza del danno, che sarebbe per avvenire, se si viaggiasse a piedi. La stanchezza, che ordinariamente da tutti si soffre nel viaggiare a piedi, o qualche altro lieve incomodo, non rende certamente grave la necessità. Che anzi quegli, il quale avendo preveduto, che in un viaggio capricciosamente istituito, sarebbesi posto in precisa necessità di cavalcare, cavalcando diverrebbe trasgressore del precetto, obbligato come era ad evitare una tal necessità (a). Se poi il bisogno, il danno fosse puramente accidentale, o la stanchezza straordinaria, ed eccessiva, ammettono i più discreti Espositori lecito in questi casi il cavalcare, riputandolo gravemente necessario, accordando però anche il ricorso alla pecunia colle debite cautele, e modi, purchè non possa rinvenirsi la vettura senza il pagamento. Dicono essi peraltro, doversi procurare in tai occorrenze, e in ogni altro caso di necessità, di scostarsi meno, che sia possibile da quello spirito di umiltà, e di penitenza, onde venne guidato il S. Padre ad obbligare con questo precetto i suoi Figliuoli; dimodochè se al bisogno basti un sol giumento, non abbiasi a far uso di un Cavallo; e se sia questo sufficiente, non debbasi ricercare un Calesse. Si parla di quei casi, in cui possa comodamente aversi la cavalcatura proporzionata all' umiltà dello stato di Religioso Francescano. Che se poi la circostanza rendesse difficile il rinvenire una maniera più umile dell' altra per riparo della necessità, sarà allora permesso il prevalersi di quel comodo, che verrà somministrato dalla carità de' Benefattori, ancorchè fosse il Calesse, di cui sarà lecito servirsi anche al Compagno, con cui s' incominciò il viaggio, ma non mai a quello, che accidentalmente si accoppiò per la strada. Non

(a) Cord. in Cap. 5. Reg. quæst. 5. punct. 1.

meno che negli altri precetti, richiedesi in questo di non cavalcare, in ogni caso di dispensa il permesso del Superiore, dal cui giudizio dee dipendere la decisione della necessità, che vien determinata dalla Regola (*a*), purchè non sia un di que' casi accidentali di sopra espressi, ne' quali potrà lecitamente il Religioso esser giudice nella propria causa. Si assegna inoltre dagli Espositori nella trasgressione di questo precetto la parvità di materia, dicendo che il cavalcare per il tratto di uno, o di due miglia non sia grave colpa, da cui peraltro non potrebbe scusarsi chi cavalcasse per sì brieve tratto di strada in circostanza di dar grave scandalo, o di apportare gran pregiudizio alla stima, e al buon credito della Religione, e qualunquevolta proseguisse a far cavalcando il medesimo brieve viaggio per più di un giorno.

Col settimo s' ingiugne a' Ministri Provinciali, e Custodi la cura degl' Infermi, e di vestire i Religiosi: *Pro necessitatibus infirmorum, et pro aliis Fratribus induendis per Amicos spirituales Ministri tantum, et Custodes sollicitam curam gerant.* Quantunque il provvedere delle necessità i Religiosi sembri in vigor di Regola un uffizio proprio de' soli Provinciali, e Custodi, fu nondimeno dichiarato da Niccolò III. (*Num.* 4.) potersi commettere dai medesimi la cura ad altri di far le necessarie provvisioni; imperciocchè essendosi dipoi moltiplicato assai il numero de' Religiosi, non avrebbono potuto reggere i soli Ministri, e Custodi all' esecuzione del loro debito senza detrimento de' poveri Religiosi; nè par verisimile, che il S. Padre avesse voluto loro addossare un peso insopportabile per se medesimo, e di grave nocumento a tanti de' suoi Figli. Quindi è, che da' Ministri Provinciali vengono so-

(a) In Stat. Papal. Fol. 11.

stituiti a quest' effetto i Guardiani, e tutti gli altri Superiori Locali, onde possano i Religiosi esser comodamente sovvenuti e nelle due necessità espresse dalla Regola, e in tutti gli altri lor bisogni, che implicitamente si contengono in quei due. Questa propriamente è la ragione, per cui il Suddito è tenuto a chieder licenza al proprio Superiore pria di ricorrere agli spirituali Amici, per esser da esso sovvenuto in qualche sua particolare necessità; imperciocchè il debito di provvedere le indigenze de' Sudditi, e la facoltà insieme di venire per questo fine a tai ricorsi essendo stata commessa a' Superiori; non è però lecito ai Sudditi di ricorrere, se pria non espongano ad essi la lor necessità, cui potendo, o volendo eglino riparare, lo eseguiscano per proprio uffizio. In caso poi che questi non sieno in istato di farlo, ottenutane da essi la licenza, è lecito a ciascun Religioso in particolare di ricorrere agli Amici spirituali, osservando però tutte le condizioni, cautele, e modi, che furono altrove assegnati.

Coll' ottavo si comanda a tutti di servire i Religiosi infermi: *Siquis eorum in infirmitatem ceciderit, alii Fratres debeant ei servire, sicut vellent sibi serviri*. La carità, il cui esercizio prevale a quello d' ogn' altra virtù nel convitto religioso, se dee risplendere in ogni bisogno de' proprj Fratelli, molto più dee campeggiare in circostanza d' infermità. Quindi è, che il S. Padre l' ingiunse con questo precetto a praticarsi da tutti i suoi Religiosi. E quantunque un tal dovere riguardi principalmente i Superiori, cui essendo commessa la cura degli infermi, siccome fu detto nell' antecedente precetto, incombe similmente il destinare Religiosi colmi di carità, abili a servir gl' infermi, e invigilare, affinchè sieno caritatevolmente assistiti; nullaperodimeno

se avvenisse, che o i Superiori fossero in ciò spensierati, o che gl' Infermieri trascurassero il loro uffizio addossato sotto colpa grave, sarebbono allora strettamente obbligati tutti gli altri a supplire alla lor mancanza, con usare agl' infermi quella stessa carità, la quale bramerebbono, che fosse verso loro stessi esercitata. Questo precetto dunque obbliga soltanto in difetto della premura del Superiore, o dell' assistenza degl' Infermieri: Ma non per questo deesi praticare verso gl' infermi quella durezza insolita anche ai più rozzi, o meno Cristiani secolari verso i loro Amici, alcun de' quali se fia, che cada in infermità, vien da essi pur visitato, e consolato nella di lui disavventura. Perlaqualcosa quantunque i Religiosi non sieno tenuti per dover di Regola ad assistere agl' infermi, quando son' essi serviti dagli Infermieri, sono peraltro obbligati per titolo di fraterna carità a spesso visitarli, a consolarli, e loro usare quelle dimostrazioni, che vengono suggerite dalla legge di dilezione tanto raccomandata da Gesù Cristo: E quegli, che la trascurasse, sarebbe senza meno colpevole per questo capo innanzi a Dio.

Col nono s' interdice il predicare in alcun luogo contro la volontà del proprio Vescovo: *Fratres non prædicent in Episcopatu alicujus Episcopi, cum ab eo illis fuerit contradictum*. Avea il S. Padre tanta venerazione ai Vescovi, che volle strettamente obbligare i suoi Religiosi a neppure amministrare nelle loro Diocesi la divina parola, s' eglino non si fossero contentati. Ed era ben dovere, che si avesse verso de' medesimi questa rispettosa dipendenza, essendo essi i Pastori della Greggia commessa alla lor cura, e ad essi però spettando l' invigilare sopra la qualità de' Ministri, che hanno a pascere i loro popoli col pane della divina parola. Atteso il gran profitto, che i nostri Religiosi faceano nelle

Anime de' Fedeli, fù però in varj tempi contradistinto l'Ordine da alcuni Pontefici colla special concessione di predicar liberamente in qualunque luogo, fuorchè nelle Chiese parocchiali, siccome leggesi nella Bolla, che incomincia *Ad fructus uberes* emanata da Bonifazio VIII., e confermata nel Concilio Viennense da Clemente V.. A' giorni nostri peraltro non è permesso di predicare neppur nelle nostre Chiese senza il previo consenso del proprio Vescovo, il quale se fia, che venga negato, non può predicarsi nè in vigore di questo precetto della Regola, e neanche in virtù del Concilio Tridentino, il quale così ordinò.

Col decimo si proibisce il predicare senza essere stato preventivamente esaminato, ed approvato dal Ministro Generale: *Nullus Fratrum populo penitus audeat prædicare, nisi a Ministro Generali fuerit examinatus, et approbatus*. In vigore di questo precetto nissun Religioso può in verun modo non sol dal Pulpito, ma neanche dall' Altare amministrar la divina parola nè in propria, nè in aliena Chiesa senza il prèvio esame, e permesso del rispettivo Superiore. Atteso il picciol numero de' Religiosi non tanto dilatato nell' infanzia dell' Ordine, come fu dipoi, era questa facoltà riserbata al solo Superior Generale, ma indi cresciuto oltremodo il numero de' medesimi, fu da Niccolò III. (*Num.* 6) estesa l' autorità anche ai Provinciali, e Difinitori capitolarmente congregati. Per osservar questo precetto in quanto alla prima parte, non è necessario l' esame, quando abbiasi una sufficiente sicurezza dell' abilità del Soggetto: E' necessario peraltro essenzialmente l' esser istituito Predicatore da un de' due Superiori.

Coll' undecimo si prescrive ai Religiosi, che in circostanza di non potere spiritualmente osservar la

Regola ne' punti essenziali, debbano, e possano correre a' lor Ministri Provinciali: *Ubicumque su Fratres, qui scirent, & cognoscerent, se non posse Regulam spiritualiter observare, ad suos Ministros debeant, et possint recurrere*. Molti sono, al dire degli Espositori, i motivi, che si oppongono alla spirituale osservanza della Regola. I principali sono i seguenti, cioè o quando a un Convento va annessa la proprietà, o quando sianvi Religiosi, i quali collo scandaloso lor costume, o colle perverse insinuazioni pongano in pericolo di trasgredire alcun precetto della Regola, o quando non possa osservarvisi formalmente alcun de' punti sostanziali, o anche quando sienvi occasioni assai pericolose di peccare contro la divina Legge. In queste ed altre somiglianti circostanze son tenuti i Sudditi a ricorrere al proprio Provinciale, affinchè provegga al loro spiritual bisogno. E quantunque nella Regola dopo essersene ingiunto il debito, si esprima, che possa farsi un tale ricorso, non vuol però con questo significarsi la libertà di eseguirlo o nò; ma dinotasi, che non debbano i Sudditi prendersi suggezione de' Superiori, a' quali ancor viene quindi ingiunto con ugual rigore il precetto di ricever benignamente, e caritatévolmente chiunque per l' uno, o l' altro dei predetti motivi ricorre ad essi, dichiarati però Servi de' loro Sudditi. In ordine poi alla condotta da tenersi in far esso ricorso, non è di necessità il comparir personalmente innanzi al Superiore, quasichè sia lecito il partirsi contro ogni legge dal proprio Convento, per andare a presentarsi a lui. E' necessario dunque ottenerne prima da esso la licenza, la quale se venga ragionevolmente negata, potrà supplirsi con esporre in iscritto i motivi de' ricorsi. Tre cose debbono quì avvertirsi, cioè che il motivo sia certo, e in materia grave, che potendo il

Superiore locale porgere riparo al motivo dell' inosservanza, o al pericolo di peccare, non v' è obbligo di ricorrere al Ministro Provinciale; e che il motivo sia vero, non finto, nè malizioso, nel qual caso peccherebbesi per altro capo, mediante l'enorme abuso, che per isfogo di passione, o de' proprj capricci verrebbe a farsi di un mezzo santamente proposto dal S. Padre per rimedio de' veri mali spirituali a' suoi Figli impegnati nell' osservanza della Regola.

Col duodecimo prescrivonsi varie cose appartenenti a' Novizj, alcune delle quali riguardano i Provinciali, cui si commette la facoltà di riceverli all' Ordine, e si prescrive l' obbligo di esaminarli intorno alle cose della Fede, di assicurarsi da quale spirito vengano essi guidati in voler abbracciare il Serafico Istituto, e di astrignerli a rinunziare i proprj beni. Intorno a questa rinunzia è essa talmente essenziale ad ogni Novizio, che nissun de' medesimi può in conto alcuno lecitamente riserbarsi per suo uso veruna porzione delle proprie sostanze o attualmente possedute, o di quelle sopra cui potrebbe avere un qualche dritto; e neanche gli è lecito di obbligar gl' Eredi a farsi somministrare, poichè sarà professo, ciò che nelle occorrenze potrà essergli di bisogno; essendo a noi strettamente proibito ogni livello anche lasciato per testamento da chicchessia. Dev' insomma il Novizio totalmente rinunziare ogni dominio, ogni dritto, ogni pretensione su di qualunque cosa temporale per amor di Dio, lo che peraltro non esclude il ricorrere umilmente col permesso del Superiore alla carità de' suoi Parenti, per esser discretamente sovvenuto nelle sue corporali necessità. Ai Religiosi poi particolari, siccome ai Ministri Provinciali onninamente si proibisce il prendersi alcun' ingerenza sopra i beni de' No-

vizj, e anche il suggerire ad essi a lasciarli più ad uno, che ad un altro; e molto meno ad impiegarli a benefizio di alcun Convento. E se mai chiedessero su di ciò parere a' Religiosi, debbono questi loro insinuare, che vadano a consigliarsi con alcuna persona timorata di Dio fuori dell' Ordine. Il motivo di tai riserve si desume, come dice Clemente V. (*Num.* 5.), dall' intenzione, ch' ebbe il S. Padre di tenere i suoi Figli totalmente alieni da' beni temporali: E affinchè tali apparissero anche appresso il Mondo, loro divietò con questo rigoroso precetto, a non ingerirsi in verun conto sopra le sostanze de' Novizj, per torre ogni motivo di giudicare, che più delle persone, e dell' anime avesser' eglino premura delle terrene lor facoltà. Quindi è, che questo medesimo Pontefice in decidere, esser lecito a' Religiosi come a veri poveri il ricevere ciò che da' Novizj vien loro spontaneamente donato a solo titolo di limosina; li avverte peraltro a guardarsi di ricevere cose tali, e tante, che abbiano a far concepire de' sinistri giudizj contro la lor povertà, e professione: *Cavere tamen in acceptatione oblatorum talium decet Fratres, ne ex receptorum quantitate notabili præsumi possit sinister oculus contra ipsos.*

ISTRUZIONE VI.

Delle cose, che nella Regola del Serafico Istituto han forza di precetto, e loro Osservanza.

Egli è stato sempre, come dice il Pontefice Clemente V. (*Num.* 4.), fin dal principio dell' Ordine comun parere, che tutte quelle cose, le quali vengono prescritte nella Regola con questo termine *teneantur*, abbiano forza di precetto, ed obblighi-

no in conseguenza sotto colpa grave. Sette sono le cose, le quali espresse vi si contengono col predetto precettivo vocabolo, che in sostanza vengono a restrignersi al numero di cinque. S' impone in primo luogo l' obbligo di ubbidire all' Istitutore dell' Ordine, e ai suoi Successori: *Teneantur Fratri Francisco, & ejus Successoribus obedire*. I Successori del P. S. Francesco sono i Ministri Generali, che a lui succedono in questa carica. Avea egli già ordinato con altro precetto, che i suoi Religiosi avessero un Capo, il quale dovesse reggere tutto l' Ordine: *Teneantur semper habere Generalem Ministrum totius Fraternitatis:* E a questo Capo di tutto l' Ordine si comanda a ciascun Individuo di ubbidire: *Et ei teneantur firmiter obedire*. Se è debito di qualunque Religioso l' ubbidire a ogni Superiore; quello peraltro di esser soggetto a' comandi del Generale sembra esser nondimeno assai più stretto; imperciocchè ripetendosi in più luoghi della Regola una tale obbligazione, dimostrasi con ciò, che l' ubbidienza da prestarsi alle ordinazioni del Generale sia di maggior peso di quella, che deesi a' Provinciali, e Guardiani. L' elezione poi di questo Ministro Generale dee farsi dai Ministri Provinciali, e dai Custodi, i quali sono però obbligati d' intervenire al Capitolo da congregarsi a tal' effetto in un luogo determinato ad arbitrio del Generale: *Electio Successoris fiat a Ministris Provincialibus, & Custodibus in Capitulo Pentecostes, in quo teneantur semper insimul convenire*. Attesa la grand' estensione delle Provincie ne' tempi primitivi della Religione, nè potendo il solo Ministro reggere al governo de' suoi Religiosi collocati in Conventi assai distanti, sembrò espediente al S. Istitutore il formare d' ogni Provincia più Custodie, assegnando a ciascheduna il suo Custode, onde i Religiosi fossero

più comodamente assistiti. Non tutti però ebbero dipoi il dritto di concorrere all'elezione del nuovo Generale, avendo determinato Gregorio IX l'anno 1228., che un sol Custode per Provincia scelto dal Corpo de' Custodi dovesse aver il dritto a tal' elezione (a). Ne' tempi posteriori poi un sol Custode ha avuto per Apostoliche Costituzioni ogni Provincia, col solo debito di convenire al Capitolo col Ministro Provinciale per eleggere il nuovo Generale; sebbene a' nostri giorni rimangono privi i Custodi di questo dritto fin dall' anno 1762. per decreto del Capitolo Generale di Mantova confermato con Apostolica Autorità dal Pontefice Clemente XIII. da cui fu ristretta l'elezione del Ministro Generale ai soli Superiori delle Provincie per minor dispendio della Religione. Non per sola circostanza di morte, o di rinunzia può cessare dall' Offizio il Generale, e venirsi all'elezione di un altro, ma anche qualora si conoscesse l'inabilità di alcun di loro a ben' esercitare il proprio impiego, comandandosi però nella Regola a' Provinciali, e Custodi di deporlo, e sostituirne un altro idoneo a ben' adempire il suo dovere: *Si appareret Universitati Ministrorum Provincialium, et Custodum prædictum Ministrum non esse sufficientem ad comunem utilitatem Fratrum, teneantur prædicti Fratres alium sibi eligere*. Questa insufficienza può derivare da molti capi; il principale però sarebbe, quando costasse, che il Generale invece di procurare il ben dell' Ordine, ne promovesse il pregiudizio con manutenere alle rilassatezze. Molto di più potrebbe dirsi intorno a questi precetti; ma si tralascia il rimanente, giudicandosi pienamente informati de' lor doveri quei, che per debito del loro Uffizio sono obbligati ad osservarli. Oltre a queste cose si prescrive nella Re-

(a) Greg. IX. in Bul. inc. Quò elongati num. 8.

gola, che se alcuno cadrà in qualche peccato in Religione riservato, debba tosto ricorrere al Ministro Provinciale per esserne assoluto: *Pro illis peccatis, de quibus ordinatum fuerit inter Fratres, ut recurratur ad Ministros Provinciales, teneantur prædicti Fratres ad eos recurrere quàm citiùs poterunt sine mora.* Stante la facoltà, che i Superiori Provinciali aveano una volta illimitata di riservare a se alcuni generi di peccati, il cui numero fu dipoi ristretto, e determinato dal Pontefice Clemente VIII. colla proibizione di riserbarsene altri se non col consenso de' Capitoli o Generali, se abbiano a servire per tutto l'Ordine, o Provinciali, se abbiano a servire per le sole Provincie; quivi però si ordina dalla Regola al Religioso colpevole il presentarsi al Ministro per riceverne l'assoluzione, parlandosi sempre de' peccati pubblici, e non degl' occulti, siccome fu dichiarato da Innocenzo IV. (a), il quale a togliere il divagamento de' Religiosi ordinò, che inavvenire i Provinciali commettessero sopra di ciò le loro veci ai Custodi, o ad altri de' più maturi, e discreti Sacerdoti delle Provincie in tanto numero, quanto avrebbono conosciuto, che fosse stato necessario. Per maggior comodità de' Religiosi presentemente son costituiti in ogni Convento dai Provinciali più di un Sacerdote coll' autorità di assolvere da' peccati riservati. L' obbligo dunque, che in vigor di Regola rimane a' Religiosi per l' osservanza di questo punto, il quale ha forza di precetto, è il ricorrere dopo commessa la colpa riservata a un de' Sacerdoti chiamati volgarmente Penitenzieri del Ministro Provinciale colla maggior sollecitudine, che sia possibile, volendo con ciò il S. Padre, che nissun de' suoi Religiosi stia lungamente avviluppato fra i vincoli del pec-

(a) In Bul. inc. Ordinem vestrum num. 6.

cato mortale; ma che senza maliziosa tardanza corrasi ad infrangerne le dure catene, e tornare in grazia del Signore per mezzo della Sagramentale assoluzione.

Queste sono le tre Classi de' punti sostanziali, che si contengono nella Regola Francescana, e che secondo la dichiarazione de' Sommi Pontefici obbligano tutti sotto colpa grave. Da quanto si è fin quì detto, chiaramente apparisce quanto sia gravosa questa Regola, e quanto facilmente possa trasgredirsi senza essere sufficientemente informato de' doveri, che impone a chiunque la professa, e per varj casi, che son dubbj, e molto più per non commetter ciecamente certe trasgressioni, le quali non sembrano tali, perchè talvolta autorizzate dalla moltitudine, che intanto le crede senza colpa, perchè appunto ignora il vero spirito, e le obbligazioni della S. Regola. Voi, Figliuol mio, non avrete a guardare quel che fanno i più; avrete a considerar solamente quai saranno i vostri doveri, i quali sonovi stati quì brievemente spiegati secondo la dottrina degli Espositori, e quel che più rileva, a norma delle Pontificie Costituzioni. Che se poi in qualche circostanza rimaneste dubbioso sopra alcun punto essenziale della Regola, vi suggerisco a non decider mai di vostro capriccio; ma ricorrer sempre al sentimento di un qualche dotto, e probo Religioso, di cui non iscarseggia, a Dio piacendo, nissun Convento ben regolato, e attenervi al suo savio suggerimento. Dissi, che abbiate a ricorrere a un qualche dotto, e probo Religioso, non dovendo appagarvi della semplice dottrina, ma cercar quella, che ha seco annessa la religiosità, l' osservanza, e lo spirito del Signore. Vi accaderà talvolta udire dalla bocca di un' uomo dotto di una dottrina puramente umana certe interpretazioni di qualche punto di Regola, e segnata-

mente in materia di povertà, certi torcimenti delle Pontificie costituzioni, che quantunque sembrino in apparenza giusti, in sostanza peraltro sono del tutto opposti al vero spirito della Regola, e al senso legittimo di quanto sopra le nostre obbligazioni definirono i Pontefici. Non vogliate lasciarvi lusingare da dottrine discordevoli, e da sentenze pellegrine, diceva a' suoi Ebrei l' Apostolo: *Doctrinis variis, et peregrinis nolite abduci*. Altrettanto dico a voi: Non vi lasciate mai sedurre da certe sentenze straniere esposte anche su di un libro degno delle fiamme, la cui novità perchè si adatta all' amor proprio, piace, alletta; ma peraltro inganna, come quella, che discorda dal vero senso della dottrina, cui sonosi sempre attenuti i Padri religiosissimi, che nel nostr' Ordine ci han preceduto di secolo in secolo coll' osservanza letterale della Regola dichiarata dall' autorità irrefragabile de' Romani Pontefici: *Doctrinis variis, et peregrinis nolite abduci*. Non sieno, voglio dire, questi tali i vostri consiglieri; ma quei soltanto, che guidati dallo spirito di religiosa probità, vi conduchino nelle vostre incertezze per quelle vie, le quali essendo state battute da tutti i buoni, e osservantissimi Servi di Dio, sono anche le sicure. Così facendo non solamente non errerete mai; ma starete sempre all' erta di non mai commettere alcuna trasgressione.

ISTRUZIONE VII. E ULTIMA.

De' Consigli contenuti nella Regola del Serafico Istituto, e del buon desiderio di osservarli.

Oltre i Precetti, di cui abbiamo trattato nelle tre antecedenti Istruzioni, altre cose si contengono nella Regola prescritte per modo di consiglio, nè però obbliganti a colpa grave, siccome dichiararo-

no nelle lor Decretali Niccolò III., e Clemente V. Questi consigli altro non sono, come fu detto altrove, senonchè semplici esortazioni a fare il bene, e ad evitare il male. Alcune di esse riguardano la condotta da tenersi co' Secolari, altre il sistema, che debbono tenere infra di loro i Religiosi, ed altre il coltivamento del proprio spirito. Per quel che si appartiene alla condotta da tenersi co' Secolari, bramando efficacemente il S. Padre, che i suoi Figli fossero specchj di esemplarità appresso il Mondo, quindi consiglia, ch' eglino non solo non dicano, o facciano cos' alcuna, che possa offendere le altrui pupille, e cagionare ammirazione nell' animo de' Secolari; ma che sieno di più talmente misurate le lor parole, le operazioni, e gli andamenti, che facciano a tutti conoscere di possedr lo spirito del Signore; onde chiunque li vede resti edificato, e prendane buon esempio. Quindi è quella premurosa raccomandazione, ch' egli ci fa, a non farci mai vedere o ne' viaggi, o nel conversar co' Secolari, litigiosi, superbi, arroganti, disprezzanti, e molto meno farci sentire a censurare le altrui operazioi, a mormorarne, nè a istituir discorsi, i quali sieno men che onesti: *Consulo, moneo, & exhortor Fratres meos in Domino Jesu Christo, ut quando vadunt per mundum, non litigent, neque contendant verbis, nec alios judicent;* ma a comparire presso tutti mansueti, pacifici, modesti, e cauti nel parlare: *Sed sint mites, pacifici, et modesti, mansueti, & humiles, honestè loquentes omnibus sicut decet.* Queste virtù debbono certamente esercitarsi per amor di Dio; ma debbono anche praticarsi per quel santo riguardo, che dev' avere ogni Religioso Francescano, di farsi scorgere dal Secolo in ogni suo portamento esemplare; senza di che resterebbe senza dubbio assai scemato quel buon concetto, ch' es-

so ha verso di noi. Qualora adunque abbiasi a trattare colle persone Secolari, ci consiglia il S. Padre, a conformar le nostre azioni coll'abito, e colla professione, onde promovasi per questa via in loro la gloria del Signore, il vantaggio spirituale, e il buon credito dell' Istituto. In occorrenza di entrare in qualche casa de' Secolari, o per alcun particolar bisogno, o per chiedervi la limosina, del qual' Uffizio non abbiamo mai a vergognarci, ci esorta ad implorar la pace a tutti quei, che vi abitano: *In quamcunque domum intraverint, primùm dicant: Pax huic domui, & omnibus habitantibus in ea*; giacchè poveri come siamo, non ci è permesso di rimostrar la nostra gratitudine alla carità de' Benefattori, che con implorare ad essi dal Signore ogni vero bene colle nostre orazioni.

Per quel che si appartiene al sistema, che dobbiam tenere infra di noi Religiosi, ci si prescrive una fraterna familiarità, e una vicendevole amorevolezza: *Ostendant se domesticos invicem inter se, & securè manifestet unus alteri necessitatem suam*. La prima dee mostrarsi nel conversare, trattandoci scambievolmente con amichevole, e conveniente affabilità, la quale se esclude ogni sostenutezza, rigetta peraltro anche ogni confidenza, che ha del basso, del puerile, e del licenzioso, potendo benissimo, anzi dovendosi conciliare insieme benignità, e sodezza. La seconda poi dee manifestarsi nelle indigenze, sovvenendoci l'un coll'altro in qualunque occorrenza o sia spirituale, o corporale. Era tanto a cuore al S. Padre, che i suoi Figli si dassero in ogn' incontro scambievoli riprove della lor cordialità, e amorevolezza, che esortò perfino i Superiori a non isdegnarsi mai, e neanche rattristarsi per il mancamento del Fratello: *Cavere debent, ne irascantur, & conturbentur propter pec-*

catum alicujus. Ammonì di più i medesimi Superiori, che in atto di visitare i loro Sudditi, li correggessero se difettosi, ma con pari umiltà, e carità: *Humiliter, & charitativè corrigant eos*; che benignamente accogliessero quei, i quali fossero ad essi ricorsi: *Charitativè, & benignè eos recipiant*; e che di più si mostrassero indulgenti, e misericordiosi con quei, che dopo di aver commesso qualche colpa riservata, loro si fossero presentati per riceverne la Sagramentale assoluzione: *Cum misericordia injungant illis pœnitentiam*. Ben sapeva il S. Padre che il carattere più distintivo de' veri Discepoli di Gesù Cristo era la scambievole amorevolezza. Or volendo, che di sì pregevol carattere fossero contrasegnati i suoi cari Figli, loro propose molti avvertimenti, affinchè fra di essi si dassero in ogn' incontro segni manifesti di un' amichevole cordialità congiunta a una gran prontezza di soccorrersi in qualunque indigenza.

Finalmente per quel che spetta al coltivamento del proprio spirito, ci esorta in primo luogo il medesimo S. Padre a rammentarci di aver' annegato la propria volontà per amor di Dio: *Fratres subditi recordentur, quod propter Deum abnegaverunt proprias voluntates*: valeadire che abbiamo spesso a richiamarlo alla memoria, affinchè nelle occorrenze di far la volontà de' Superiori non ci facciamo rapire il merito dell' ubbidienza dalle ripugnanze dell' amor proprio, in proporci gravose alcune ordinazioni, le quali ci vengono imposte da quei, che hanno l' autorità di comandarci. Ci ammonisce in secondo luogo a tener da noi lontana la vanagloria, l' invidia, la superbia, l' avarizia, la detrazione, e ogni premura delle cose di mondo, fortificandoci contro questi vizj colle opposte virtù: *Moneo, & exhortor, ut caveant Fratres ab omni superbia,*

vanagloria, *invidia*, *avaritia*, *cura*, *&* *sollicitudine hujus sæculi*, *detractione*, e *murmuratione*. A rimover la superbia ammonisce, che i Religiosi Laici, i quali sarrebbono venuti alla Religione idioti, non si fossero curati di apprendere le scienze; ma che avessero atteso ad acquistar lo spirito del Signore, a vivere in umiltà, a pregare Iddio con puro cuore, e ad esercitarsi nelle altre virtù: *Non curent nescientes litteras*, *litteras discere*, *sed attendant*, *quod super omnia desiderare debent*, *habere spiritum Domini*, *&* *sanctam ejus operationem*, *orare semper ad Deum puro corde*, *&* *habere humilitatem*, *&* *patientiam* *&c.* Ad esser poi distaccati dalle cose di questo Mondo, ci consiglia ad innamorarci della santa Povertà, che è la nostra porzione, la quale ci conduce alla terra de' viventi, e che ci costituisce Eredi, e Regi del celeste Regno. E perchè l'ozio da una parte è la sorgente d'ogni male, e dall'altro canto la soverchia applicazione estingue lo spirito della divozione; quindi è, ch' egli dopo di averci ammonito ad impiegarci in qualche onesto, e conveniente lavoro, ci avvisa a non immergerci in esso per tal maniera, che abbiamo a trascurar l'orazione, e apportare discapito al coltivamento dello spirito: *Fratres illi*, *quibus gratiam dedit Dominus laborandi*, *laborent fideliter*, *&* *devotè*, *ita quod excluso otio animæ inimico*, *sanctæ orationis*, *&* *devotionis spiritum non extinguant*. Per nome di lavoro non s' intende quì il solo meccanico, qual' è il dipingere, il ricamare, l'intagliare, lo scrivere, ed altrettali decenti opere manuali; ma anche il sagro, e il sapienziale, qual' è l'apprendere il suono, il canto ecclesiastico, lo studiare le scienze umane, e divine, come sono la Filosofia, la Teologia, la Morale, la Sagra Scrittura, i santi Padri, il cui studio

serve per formare degl' uomini dotti a lustro della Religione, e per giovare a' prossimi nell' amministrazione de' Sagramenti, e nell' opera della Predicazione. Quand' anche non ci consigliasse il S. Padre ad applicarci in alcuna di queste occupazioni, avressimo pure a farlo per quella legge, che da Dio ci s' impone ad evitare l'oziosità madre di ogni vizio, nimica capitale di tutti, ma specialmente de' Religiosi; e però se alcun di essi vivesse attualmente in ozio, senza prender mai un libro in mano, senz' applicarsi in qualche utile mestiere in benefizio proprio, o della Religione, o de' prossimi, difficilmente potrebbe scusarsi da colpa grave, siccome dice un dotto Autore spiegando questo passo della Regola fondato sull' autorità di S. Tommaso (a), il quale ci fa sapere „ ch' egli illecitamente parteciperebbe di quelle limosine, che da' Benefattori vengono somministrate a' poveri di Gesù Cristo, e che inoltre porgerebbe occasione di scandalo ai Secolari, i quali dalla di lui oziosità prenderebbono motivo di riputare tutt' i Religiosi gente inutile, e al publico gravosa, come difatto lo dissero ne' scorsi Secoli alcuni malevoli de' Regolari, e tuttavia lo vanno ripetendo a' nostri giorni ". Sicchè o nell' una, o nell' altra guisa, che si occupi il Religioso, sia sagra, sia sapienziale, oppur meccanica l'applicazione, tutto sarà sufficiente ad evitare l' oziosità secondo la prescrizione della Regola.

E perchè sonovi alcuni lavori, da' quali si ritrae un qualche frutto, però ci si permette il riceverne in mercede cose necessarie al sostentamento, sì proprio, che degl' altri Religiosi; *De mercede verò laboris pro se, & suis Fratribus corporis necessaria recipiant*. Con questa general permissione, che ci dà il S. Padre, non intende già egli di ren-

(a) S. Thom. 2. 2. quest. 187. art. 4.

derci lecito il ricevere qualunque cosa. Possiamo, è vero, in vigore delle Pontificie Dichiarazioni riceverne per mercede anche le cose necessarie all'esecuzione de' proprj uffizj, come sono libri, carta, utensili, ordigni appartenenti al meccanico mestiere, che si esercita; ma non però ci è permesso di ricever cose preziose, superflue, e indecenti al nostro stato, perchè appunto l'uso delle medesime ci viene onninamente proibito, siccome già fu detto altrove. Neanche ci sarà lecito di riceverle con animo di commutarle in cose al nostro stato convenienti, essendo questo un atto di proprietà, perchè eseguito di propria autorità, e senza intelligenza del Donatore. In questi casi adunque abbiamo a rifiutare le mercedi, o sien regali di cose non convenienti alla nostra professione; ovvero rappresentando al Donatore le nostre indigenze, dobbiam pregarlo a provvederci di quelle cose, che son proprie al nostro stato. Non dobbiamo però nelle mercedi de' lavori aver'in mira la nostra sola utilità, ma quella ancora del comune, conforme alla prescrizione della Regola: *Pro se suisque Fratribus corporis necessaria recipiant*. Che anzi è tanto giusto l'aver questo riflesso, che il Religioso privatamente ricevendo qualche cosa anche per mercede delle proprie fatiche, è tenuto a farne consapevole il proprio Superiore, affinchè secondo le determinazioni della Sagra Congregazione del Concilio (a) gliene accordi l'uso, se sia di cosa lecita, e a lui necessaria; ma se superflua, l'impieghi a comun benefizio del Convento. Sopra di ciò debbono peraltro i Superiori esser molto cauti, per non porre a rischio i loro Sudditi di tener celato ciò che acquistano colle proprie fatiche, e renderli in questa guisa proprietarj; consapevoli che fossero per espe-

(a) Ad. Fagnan. in Lib. 3. Decr. de Stat. Monach. Cap. Monachi.

rienza, esser eglino indiscreti, e ingordi della roba, che i poveri Religiosi guadagnansi co' lor sudori. Avendoci poi il medesimo S. Padre accordato di ricevere per istipendio di lavoro tutto ciò, ch' è necessario alle temporali nostre indigenze; affinchè non avessimo creduto, che ci fosse stato lecito di ricevere anche il danaro altrove già espressamente proibito, quivi ci divieta in termini assoluti di riceverlo anche per mercede delle fatiche: *Præter denarios, vel pecuniam*. Nullaperodimeno a parlare colla frase del surriferito Autore: „ non siegue da questo, che non siaci lecito di accettare, o a meglior dire, che non possiamo permettere, che venga depositato a nostro benefizio il danaro, che ci deriva qual mercede, o delle Prediche da noi fatte, o delle Messe da noi celebrate, o delle Scuole, o di altri servigj prestati sì sagri, che temporali. Essendosi introdotto, e dalla Chiesa approvato il costume di offerire ai Sacerdoti qualche pecuniaria limosina per le Prediche, Messe, e divini Uffizj, non sarà divietato il riceverle da noi, che nulla possediamo, che viviamo di sole limosine, e che fra tutt'i Sacerdoti siamo i più poveri; nè sarà in conseguenza un trasgredire per questo capo la S. Regola, purchè in riceverle, esattamente si osservino le condizioni, le cautele, e i modi da' Pontefici prescritte per il ricorso “.

Intorno a questi pecuniarj stipendj debbono osservarsi le stesse regole poco fa accennate per le altre non pecunarie mercedi; comandando il Sagro Concilio Tridentino a tutti i Regolari, e molto più a noi, cui non come agl' altri è divietato l' uso del danaro, che acquistando eglino in qualsisia maniera limosine, e stipendj pecuniarj, sieno immediatamente rassegnati in mano del Superiore, e incorporati alle comuni sostanze del Convento: *Nemini Re-*

ligiosorum tàm virorum, quàm mulierum liceat bona mobilia, vel immobilia, cujuscumque qualitatis fuerint, etiam quovis modo ab eis acquisita, tamquam propria aut nomine Conventus possidere, vel tenere, sed statim ea Superiori tradantur, Conventuique incorporentur (a). Ed affinchè non fosse in alcun modo interpretato o stiracchiato il decreto di questo Concilio, il Pontefice Clemente VIII. (b) dichiarò, che per nome di beni immobili da' Religiosi acquistati debbano intendersi gli stipendj provenienti dalla predicazione, dalla celebrazione delle Messe, gli emolumenti derivanti dalle Cattedre, o da qualunque altra fatica, e quelle limosine ancora, che vengono spontaneamente offerte. Siffatte pecuniarie limosine non possono in conto alcuno possedersi, nè ritenersi da un particolar Religioso come proprie, e neppure a nome del Convento, ma debbono, siccome ordinò il Concilio, immediatamente rassegnarsi al Superiore, e farle incorporare al Convento: *Quò Tridentini Concilii decreta de paupertatis voto custodiendo fidelius observentur, præcipitur, ut nullus ex Fratribus, etiam si Superior sit, bona immobilia, vel mobilia, aut pecuniam, proventus, eleemosinas, sive ex Concionibus, sive ex Lectionibus, aut pro Missis, aliove ipsorum justo labore, et causa, aut quocumque modo acquisita, etiamsi subsidia Consanguineorum, aut donationes fuerint, tamquam propria, aut nomine Conventus possidere possit, sed ea omnia statim Superiori tradantur, et Conventui incorporentur, quo comunis inde victus, et vestitus omnibus suppeditari possit*. Perlaqualcosa gravemente peccherebbe quel Religioso, il quale ardisse contro tali ordinazioni far depositare in mano di qualche Secolare, ancorchè fosse Sindaco, o Sostituto, alcuna somma di danaro procacciato in qua-

(a) Conc. Trid. Sess. 25. cap. 3. (b) In Bul. inc. Nullus omnino.

lunque delle predette maniere colle proprie industrie, e fatiche, onde avere in pronto con che provvedere alle sue private, incerte, e possibili occorrenti necessità, quantunque ne avesse dal proprio Superiore la licenza, la quale, siccome si decide nell' addotta Costituzione di Clemente VIII. sarebbe nulla, e insufficiente però ad iscusare il Suddito da colpa grave, avvegnachè il Superiore indebitamente asserisce di poterla concedere; con che più assai del Suddito egli certamente sarebbe reo innanzi a Dio, come quello, il quale arrogandosi una facoltà, che dall' autorità suprema de' Pontefici gli viene affatto denegata, manuterrebbe alle trasgressioni de' suoi Sudditi, le cui anime invece d' istradare alla salute, con fare ad essi osservare un de' più precisi doveri della Professione, le incamminerebbe con una falsa, e ingannevole autorità alla perdizione. Vero è, che tali Costituzioni sono state in progresso di tempo alquanto modificate dalla Chiesa, che per degni motivi ha dovuto usare qualche condiscendenza, o sia tolleranza intorno alla povertà de' Regolari. Ma se ciò è seguito per parte de' Religiosi di altro Istituto, non vi è stato però mai, e poi mai nè condiscendenza, nè tolleranza veruna in genere di povertà, e molto meno di danaro per quei, che professano la pura Regola di S. Francesco, quai siam noi. Che anzi tutt' i Pontefici, e le Sagre Congregazioni hanno sempre dichiarato, doversi su questo punto sostanziale stare alla lettera della Regola, e in ogni Capitolo Generale è stato così determinato, zelantissimo qual' è stato sempre l' Ordine, che si mantenesse nel suo rigido, e letteral vigore l' osservanza in genere di danaro. Aveva nell' anno 1245. mitigato in qualche parte nella precitata Bolla il rigor di questo punto Innocenzo IV. il quale ad istanza di alcuni particolari Religiosi avendo dichiarato certi dubbj sopra la

Regola, sembrò, che con aver definito di esser lecito ai Religiosi il ricorrere al danaro, non per le sole necessità, ma ancora per le cose utili, e per i comodi, fosse lor permesso di ritenere appresso qualche spirituale Amico il danaro da' Benefattori somministrato, per ispenderlo in qualunque loro occorrente bisogno; con che veniva ad ammettersi lecito il peculio, o sia deposito: Ma nel Capitolo generale di Metz celebrato quattr' anni dopo, essendo Generale il B. Giovanni di Parma, e in quello di Narbona sotto il Generalato di S. Buonaventura, fu severamente proibito a tutto l' Ordine di prevalersi della dichiarazione fatta dal Pontefice Innocenzo relativamente a ciò, che si opponeva all' esposizione antecedentemente fatta sopra la nostra povertà da Gregorio IX. (a). E in molti altri Capitoli Generali successivamente celebrati in ogni secolo dopo le famose Decretali di Niccolò III., e di Clemente V. fino a' nostri giorni, è stato sempre definito dall' Ordine, esser tenuti i Religiosi ad osservar letteralmente la S. Regola nel punto del danaro o da' Benefattori somministrato per limosina, o dato per mercede delle fatiche secondo le dichiarazioni di questi due Pontefici. Quindi è, che ad ismentire qualunque falsa interpretazione, e molto più qualsisia rilassativa sentenza, dopo Urbano VIII. (b) il Pontefice Innocenzo XI. (c) rivocando, ed annullando ogni privilegio, e concessione in qualunque modo ottenuta sopra la purità della Regola, comanda, che tutti i Religiosi, i quali compongono il Corpo della Regolare Osservanza dell' Ordine di S. Francesco, e sono gli Osservanti, i Riformati, gli Scalzi, e i Ricolletti, son tenuti in coscienza ad osservar la Regola, e i suoi precetti, e quello segnatamente del non aver danari, secondo le Dichiarazioni di Nic-

(a) Apud. Gubern. Orb. Seraph. Tom. 1. lib. 4. cap. 3. (b) In Bul. inc. Sacrosanctum Apostolatus. (c) In Bul. inc. Sollicitudo.

colò III., e di Clemente V. *Omnes, et singuli Fratres de Corpore Observantiæ teneantur in conscientia observare Regulam Fratrum Minorum S. Francisci, et præcepta ejus a fel. rec. Nicolao III., et Clemente V. Romanis Pontificibus prædecessoribus nostris exposita, et numerata ad formam Constitutionum prædictarum respectivè, et signanter teneantur ad capitale præceptum Religionis Fratrum Minorum de non recipiendis denariis per se, vel per interpositam personam.* Ora nelle Decretali di questi due citati Pontefici non ammettendosi mai lecito al Religioso l'uso del danaro, cui solo può egli ricorrere, osservate le condizioni, i modi, e le cautele di sopra esposte per le sole passate, presenti, o imminenti necessità, e non mai per le private loro utilità, e comodi, come forse alcuni malamente intendono; non potrà egli mai, e poi mai lecitamente depositare in mano di qualunque persona le pecuniarie limosine ricevute in mercede delle sue fatiche, per impiegarle ne' suoi futuri, e possibili bisogni, ancorchè ne avesse mille licenze dal proprio Superiore. S'egli dunque non vuol' essere trasgressore della Regola, e tradire l'anima sua, dee fedelmente rassegnarle al suo Prelato, con esporgli le particolari sue indigenze, cui è questi doppiamente tenuto a sovvenire non una sol volta, ma di tempo in tempo, di bisogno in bisogno, e come suo Suddito, e come Religioso, il quale procacciasi co' suoi sudori il proprio sostentamento. Che se poi il Superior locale ricusasse di adempiere il suo debito, mostrandosi duro, e inflessibile alle sue oneste, e ragionevoli domande, ricorra allora il Suddito al Superiore Maggiore, da cui sarà ammollita la sua durezza, ed esso sarà soccorso, com'è dovere. Ciò che s'è detto de' pecuniarj stipendj di ogni fatica, dee similmente riferirsi alle pecuniarie limosine delle Messe. Il Re-

ligioso particolare siccome non può ricorrere al danaro da contribuirsi per la celebrazione di tante Messe, se non per le necessità giudicate vere dal Superiore, e col concorso di tutte le predette condizioni, cautele, e modi; così non può questo da lui riceversi come stipendio delle Messe celebrate, lo che è un vero laborizio spirituale, e sagro. Se egli dunque bisognoso che sia di alcuna cosa quantunque non totalmente necessaria, può lecitamente col permesso del Superiore riceverla in propria specie da qualch' amico coll' esibizione di celebrargli per gratitudine un qualche numero di Messe; non può peraltro senz' alcuna vera necessità passata, presente, o imminente, e coll' approvazione del Superiore riceverne secondo i debiti modi, e cautele la limosina in danaro, e molto meno farla depositare in aliena mano, onde prevalersene nelle future, e incerte sue indigenze. Che anzi siccome viene al Religioso interdetto non solo il ricever per mercede delle fatiche il danaro, ma anche la pecunia; quindi è, che non gli è neppur permesso, senza divenir gravemente trasgressore del precetto della Regola, l' esigere tanto di roba a rigor di prezzo, quanto sarebbe lo stipendio delle Messe da celebrarsi; nel qual caso ancorchè non venisse a riceversi danaro, riceverebbesi non pertanto la pecunia egualmente dalla Regola proibita.

Finalmente acciocchè ognun conosca il nostro disinteresse, ci prescrive il S. Padre a ricevere umilmente la mercede delle fatiche, vale a dire, che ci mostriamo alieni, siccome conviene a' Servi di Dio, di una cert' avidità di esserne pagati a proporzione della fatica: *Et hoc humiliter sicut decet Servos Dei, et paupertatis sanctissimæ sectatores*. Con queste parole si determina, che sebbene siaci permesso di richiedere ciò, che giustamente ci si deve; ci si divie-

ta peraltro il pretenderlo, quasicchè ci fosse lecito di avere sopra le altrui, o nostre cose un certo dritto di dominio onninamente proibitoci dalla nostra professione. Quindi è, che il medesimo S. Padre ci esorta nel suo Testamento, che in caso di non ricevere la meritata mercede, ricorriamo alla mensa del Signore, cioè andar mendicando quelle cose, che ci sarebbono bisognate: *Et si non daretur nobis prætium laboris, recurramus ad mensam Domini, petendo eleemosynas ostiatim.*

Oltre questi Consigli, de' quali si è procurato dar quivi una brieve sì, ma sugosa spiegazione, sonovene ancor altri, i quali vengono a sostanzialmente restrignersi come in compendio negl' accennati. Nulla dico di quelle cose, che nella Regola son lasciate in libertà ad eseguirsi o nò, non abbisognando di alcuna dichiarazione, attesochè sien' esse per se medesime chiarissime. Questi stessi Consigli poi non obbligano a grave peccato, è vero; siccome neanche obbligano quelle cose, le quali nel Testamento del S. Padre sono in termini precettivi espresse, come dichiararono Gregorio IX. e Niccolò III. nelle più volte lor citate Decretali: contuttociò non è da trascurarsene l'osservanza, essendo debito d'ogni buon Figlio l' eseguire anche quelle cose, che dal Padre vengono prescritte per modo di consiglio, e senza il peso di stretta obbligazione. Chi vuol' esser vero imitatore del suo S. Patriarca, dev' avere un efficace desiderio, e fare ogni sforzo di osservarne la Regola in tutta la sua estensione. L' osservanza degl' Evangelici Consigli, dice l'Angelico S. Tommaso, dispone il Cristiano all' osservanza de' precetti: *Consilia parant viam ad præcepta servanda;* Ed è assai difficile l' osservare i secondi, se si trascuri l'osservanza de' primi: *Difficile est, quod homo præcepta servet, nisi sequendo consilia.* Quindi è, che

S. Girolamo in atto di esortare i suoi Religiosi ad osservare esattamente ogni più picciola prescrizione della lor Regola, li avvisa a non disprezzarne alcuna, attesochè senza osservar le cose, che sembrano menome, e di poca rilevanza, non possono osservarsi quelle, che son maggiori, e più importanti: *Non sunt contemnenda quasi parva sint, sine quibus majora constare non possunt* (a). Ciò che accade nelle cose fisicamente considerate, prosiegue S. Girolamo, avviene nel morale: Siccome non si mantiene l'albero, se sia, che gli si tolga la corteccia, nè il grano giugne a maturarsi, se gli si tolgano le reste, e il guscio; così neanche si osserveranno i voti, nè i precetti della Regola, quantevolte si trascuri l'osservanza de' consigli, che ne sono il sostegno, il nudrimento, e la difesa. La trasgressione de' medesimi non è peccaminosa, quantunque non sia affatto immune da ogni colpa almen veniale, se avvenga, che per umana fragilità, o per volontaria negligenza se ne trasgredisca alcuno, o con ommettere di far quel bene, che dalla Regola vien consigliato, o con operar quel male, che da essa si consiglia ad ischivare. Che se poi abitualmente si trasgredissero senz' alcun pensiero d'emendazione, perchè appunto non obbliganti a colpa grave, avrebbe indubitatamente la trasgressione un peso assai magiore della colpa veniale, siccome dicono i Dottori, tanto più se con queste trasgressioni si promovesse nella Religione, mediante il cattivo esempio, l'inosservanza. Sarebbe poi manifestamente grave il peccato, qualora nella trasgressione v' intervenisse il disprezzo o formale, o implicito; e allora appunto accade, come dice lo stesso S. Tommaso, quando il Religioso non vuole assoggettarsi alle prescrizioni della Regola, o alle ordinazioni degli Statuti dell'Ordine, moven-

(a) S. Hier. in Reg. Monach.

dosi a trasgredirle abitualmente, come non fossero ordinate, e riputandole quali minuzie da non farne alcun conto, per vivere a suo capriccio, a suo modo, e non conforme alle sante esortazioni della Regola, o alle salutevoli Costituzioni dell' Istituto: *Quando voluntas renuit subjici ordinationi legis, vel Regulæ, & ex hoc procedit ad faciendum contra Legem, vel Regulam (a)*. In questo caso l' abituale trasgressione de' Consigli non sarebbe effetto di fragilità, o di negligenza, ma di vera malizia, e di una volontà perversa, e disprezzante, non immune però da colpa grave. Quindi è, che per compimento di quest' Opera dopo di avervi, Figliuol mio, insinuato nella prima Parte quelle massime, e quegl' insegnamenti che sono necessarj per la direzione del vostro buon costume, e per apprendere lo spirito di vero Religioso, debbo suggerirvi nel fine di questa seconda ordinata ad istruirvi nell'osservanza della S. Regola, che non solo abbiate ad eseguir fedelmente tutto ciò, che in forma, e forza di precetto da essa vi si prescrive; ma che di più nudriate un vivo, un sincero, ed efficace desiderio di osservare anche quelle cose, che ivi si propongono per modo di consiglio, facendo ogni sforzo di non preterirne pur' una. Allorchè Iddio costituì Giosuè, Capo, e Duce del suo Popolo, in atto di promettergli il possedimento della Terra di promissione, la prima cosa, cui lo esortò, fu l' osservanza di tutte le Leggi, che il di lui Servo Mosè già passato all' altra vita aveagli prescritte, senza trasgredirne alcuna: *Custodias, & facias omnem legem, quam præcepit tibi Moyses; ne declines ab ea ad dexteram, vel ad sinistram (a)*. Era troppo geloso Iddio di quella legge, che avea data di propria mano al defonto Profeta sul Monte Sinai;

(a) S. Thom. 2. 2. qu. 187. art. 19. (a) Jos. 1.

sortarlo ad osservare unitamente ai divini Comandamenti le Monastiche Costituzioni: *Serva mandata Altissimi*, o *Monache*, *& Patrum Constitutiones*: *hæc enim faciens Regni cœlestis hæres designaberis*. Tenete però, Figliuol mio, questa strada ancor voi: Osservate tutto quello, che nella sua Regola propone a' suoi seguaci il gran Patriarca S. Francesco, e indubitatamente il Paradiso sarà vostro: *Hæc faciens*, *Regni cœlestis hæres designaberis*.

CLERICUS MINORITA

SACRAM ODINATIONEM

PERRECTURUS DE IIS, QUÆ AD ORDINIS SACRAMENTUM

SCITU NECESSARIA SPECTANT, DILUCIDA, BREVIQUE METHODO IN FORMA CATECHISMI INSTRUCTUS.

CAPUT I.

De Sacramentis in genere.

Int. Quid significat Sacramenti vocabulum?
Res. Tria significat: Primò rem secretam, & occultam: Secundò juramentum, quo Milites Reipublicæ se obstringunt: Tertiò aggregatum ex rebus & verbis; & hoc postremo sensu intelliguntur Ecclesiæ Sacramenta.

Int. Quid est Ecclesiæ Sacramentum?

Res. Multiplex est illius definitio; sed passim ita describitur: *Signum rei sacræ, vel invisibilis gratiæ visibilis forma*. Fusius tamen, & magis expressivè ita a Subtili Doctore definitur: *Signum sen-*

sibile gratiam Dei, vel effectum ejus gratuitum efficaciter significans, ex divina ordinatione institutum ad salutem hominis viatoris.

Int. Hœc definitio convenit nè etiam Sacramentis antiquæ Legis?

Res. Ipsis quoque convenit, tum quia præfigurabant gratiam per Christum conferendam, tum etiam quia aliqualem legalem sanctificationem conferebant.

Int. Quod ergo discrimen est inter Sacramenta veteris & novæ legis?

Res. Hoc est discrimen, quod veteris legis Sacramenta gratiam propriè dictam non conferebant, sed futuram præfigurabant, ubi Sacramenta novæ Legis nedum gratiam significant, sed eam quoque dignè suscipientibus conferunt.

Int. Quis fuit auctor Sacramentorum novæ Legis?

Res. Christus Dominus.

Int. Quo fine Christus Sacramenta instituit?

Res. Ad animarum salutem vel recuperandam, vel consequendam, sive tuendam.

Int. Nonnè potest Deus Christianum hominem sine Sacramentis salvare?

Res. Utique potest de sua potentia absoluta cum Deo nihil de iis impossibile sit, quæ contradictionem non involvunt; de illius vero potentia ordinaria, qua efficere nequit, id quod ab æterno facere decrevit, non potest sine Sacramentis saltem in voto Christianum hominem salvare.

Int. Quot sunt Sacramenta a Christo Domino instituta?

Res. Septem, idest Baptismus, Confirmatio, Eucharistia; Pœnitentia; Extrema Unctio, Ordo, & Matrimonium.

Int. Sunt nè omnia hœc Sacramenta æqualis necessitatis?

Res. Nequaquam. Alia siquidem sunt necessaria necessitate medii, itaut sine illis æterna salus obtineri nequeat, cujusmodi sunt Baptismus respectu infantium, et Pœnitentia, vel in re, vel in voto respectu adultorum in peccato mortali existentium. Cætera vero Sacramenta necessaria sunt necessitate præcepti, nimirum propter præcepti obligationem, qua ob justam causam cessante, potest nihilominus sine horum Sacramentorum susceptione unusquisque salvari.

Int. Hæc eadem omnia Sacramenta habent nè eandem efficaciam?

Resp. Nequaquam: Ex his namque duo, scilicet Baptismus, et Pœnitentia conferunt suscipienti ex sua natura primam gratiam, et impium justificant, ideoque mortuorum ad gratiam Sacramenta nuncupantur. Alia autem ex sui institutione gratiam solummodo augent, ac proinde Sacramenta viventium in gratia appellantur.

Int. Quotuplex est Sacramentorum effectus?

Resp. Duplex: Unus, qui est omnibus Sacramentis comunis, est gratiam sanctificantem illis conferre, qui ea ritè suscipiunt, ac iisdem jus tribuere ad quædam particularia auxilia impetranda, ut munera quilibet Sacramentos annexa debitè exequantur. Alter, qui est nonnullorum Sacramentorum specialis, est Characterem imprimere, et potestatem ad certas functiones exercendas tribuere.

Int. Quid est Gratia?

Res. Est donum supernaturale, quod nobis Deus ex Christi meritis gratis elargitur.

Int. Quotuplex est Gratia?

Res. Duplex est: Una gratis data dicitur, et est donum supernaturale alicui a Deo præcipuè collatum ad aliorum salutem et utilitatem, cujusmodi est donum Prophetiæ, Linguarum, Miraculorum, et

similium. Altera, quæ gratum faciens appellatur, est donum supernaturale de primario ad propriam salutem, et utilitatem nobis a Deo elargitum, cujusmodi est Fides, quæ de primario ad propriam salutem a Deo donatur.

Int. Quotuplex est hæc gratia gratum faciens?

Res. Duplex est: Actualis una, altera Habitualis. Prima est donum a Deo collatum per modum auxilii transeuntis, quo mediante præparamur, ut ex non dignis, et non justis, digni ac justi, Deoque grati evadamus. Alia vero, scilicet Habitualis est Dei donum se habens per modum habitus permanentis, quo mediante actualiter simus ipsi Deo cari, et vita æterna digni.

Int. Quotuplex est gratia gratum faciens actualis?

Res. Triplex est, scilicet excitans, seu operans; adjuvans seu cooperans, quæ consistit in superna mentis illustratione, ac pia motione voluntatis qua mediante anima divinitus excitatur, et adjuvatur ad eliciendum boni operis consensum: Præveniens, et subsequens, a quarum prima liber voluntatis consensus prævenitur; et secunda effectivè cum voluntate concurrit ad boni operis consensum eliciendum: Sufficiens, et Efficax: Illa consensum a voluntate ad bonum opus eliciendum obtinere potest, si homo velit; ista reapse hunc consensum a voluntate consequitur.

Int. Quid est Character?

Res. Est signum quoddam spirituale animæ impressum, quod numquam delebitur, quia est sua natura indelebile; ita ut etiam post corporis mortem in anima perseverabit.

Int. Quotuplex est Character?

Res. Triplex, scilicet Baptismi, per quod Christianus homo ab Infidelibus discernitur, fitque capax

ad alia Sacramenta suscipienda: Confirmationis, per quam idem promptus efficitur ad fidem confitendam, fideique actus eliciendos; et Ordinis, per quem tamquam Christi, ejusque Ecclesiæ Minister a cæteris distinguitur.

Int. Potestné imprimi aliquando in anima Character sine gratiæ receptione?

Res. Utique potest, cum peccatum non sit contrarium, a quo illius impressio in anima impediatur. Quare siquis in peccato lethali existens baptizetur, aut ordinetur, Baptismi, et Ordinis Characterem proculdubio recipit.

Int. Possunt nè Sacramenta characterem imprimentia iteratò recipi?

Res. Nequaquam. At si rationabiliter dubitetur, an isthæc Sacramenta fuerint valide collata, possunt sub conditione iterari.

Int. Quis est Sacramentorum Minister?

Res. Solus homo viator secundum ordinariam Dei Legem; itaut neque Angeli, neque anima a corpore separata, quamvis Characterem retineat, possunt Sacramenta ministrare: Dei autem dispensatione, et extraordinaria illius lege Angeli quoque Sacramentorum Ministri esse possunt.

Int. Ad hoc ut Sacramenta validè conferantur, requiritur nè fides, et probitas in Ministro?

Res. Neutrum requiritur; probitas enim, seu quod anima lethali peccato polluta non sit, tantummodo requiritur, ut licitè ab eis Sacramenta ministrentur, qui ad talia Sacramenta dispensanda consecrati, et deputati sunt. Quod autem ad Fidem attinet, etiam Hæretici valide Sacramenta ministrare possunt, dummodo voluntatem habeant id faciendi, quod Christus instituit, aut quod Ecclesia facere intendit.

Int. Quot requiruntur ad Sacramentorum valorem?

Res. Tria, nempe Materia, Forma, et Intentio.

Int. Quid est Materia?

Res. Nomine Materiæ intelligitur res illa sensibilis, seu materiale elementum, quod adhibendum est in unoquoque Sacramento ministrando, cujusmodi est Aqua in collatione Baptismatis.

Int. Quotuplex est Sacramentorum Materia?

Res Duplex: Una Remota nuncupatur; et sunt res sensibiles, seu elementa ad Sacramentorum collationem ordinata; Altera, quæ Promima dicitur, est ipsarum sensibilium rerum, seu elementorum usus in actuali Sacramentorum collatione.

Int. Quid est Forma?

Res. Sunt verba a Ministro prolata in Collatione Sacramentorum.

Int. Quid est intentio?

Res. Est actus, seu voluntatis determinatio aliquid agendi.

Int. Quotuplex est Intentio?

Res. Triplex, idest Actualis, Virtualis, et Habitualis.

Int. Quænam est actualis intentio?

Res. Est eadem actualis intentio non retractata, sed in eadem actione peragenda perseverans, quamvis mens sit tunc aliò distracta. Et quia actio fit virtute, seu vi præcedentis actualis intentionis; intentio, qua illa peragitur, virtualis idcirco appellatur.

Int. Habitualis intentio quænam est?

Res. Est illa, qua sine ulla præcedenti intentione, et voluntate aliquid fit ex quodam habitu acquisito per frequentem, ac simplicem usum id faciendi.

Int. Quænam harum intentionum necessario requiritur ad Sacramentum collationem, aut susceptionem?

Res. Actualis est omnium perfectissima, non tamen necessaria ob moralem impotentiam semper ir-

remissam cogitationem retinendi. Virtualis est sufficiens, deficiente actuali. Habitualis autem cum non sit actus humanus, et moralis, sed potius brutalis, nullo modo sufficiens est.

Int. Si quis in Sacramentorum administratione ritum aliquem omitteret, validè necnè Sacramenta administraret?

Res. Cum ritus in Sacramentis conferendis, aut conficiendis duplex sit; unus nimirum a Christo in Sacramentorum institutione præscriptus, cujusmodi sunt Materia, Forma, et Intentio; Alter præscriptas ab Ecclesia, et sunt externæ Ceremoniæ, quæ ex illius ordinatione adhibentur in Sacramentis administrandis; uterque ritus necessariò servandus est; ita tamen, ut primus servandus est necessariò necessitate Sacramenti, ac proinde eo omisso, nec licitè, nec validè Sacramentum confertur, aut conficitur; Alter vero servandus necessario est necessitate præcepti; eoque omisso, quamvis validè, nihilominus aliquando illicitè Sacramenta ministrantur.

Int. Quot requiruntur conditiones ad constituendum quodcumque Sacramentum?

Res. Tres: Prima, ut sit signum externum: Secunda, ut tale signum sit a Christo institutum: Tertia, ut adsit gratiæ promissio.

CAPUT II.

De Sacramento Ordinis in genere.

Int. Quid est Ordo?

Resp. Est novæ Legis Sacramentum a Christo Domino institutum, in quo spiritualis potestas traditur ordinato ad conficiendum, et dispensandum verum ejusdem Christi Corpus in ordine ad illius Corpus misticum.

Int. Quid est Christi Corpus verum, et Christi Corpus misticum?

Resp. Primum est Sacra Eucharistia, in qua verè, et realiter Christi Corpus existit: Alterum est congregatio Fidelium, qui tamquam membra cum eodem Christo invisibili capite unum Corpus in Ecclesia efformant.

Int. Quot sunt Ordines?

Resp. Septem: scilicet Ostiariatus, Lectoratus, Exorcistatus, Acolytatus, Subdiaconatus, Diaconatus, et Presbyteratus.

Int. Sunt nè omnes equales?

Resp. Minime: Nàm primi quatuor Minores appellantur: eoquod minorem tribuant potestatem circa functiones exercendas in Sacrificio Missae respectivè ad reliquos tres; qui iccirco Majores dicuntur, et sacri etiam nuncupantur, ob continentiae votum, quod habent adnexum.

Int. Singuli Ordines sunt nè vera Sacramenta?

Resp. De Presbyteratu nulla est difficultas. De Diaconatu dubitant aliqui, et multò magis de Subdiaconatu, et quatuor Minoribus Ordinibus, quos Sacramentalia putant, sed tenendum est, singulos esse Sacramenta non disjunctivè, sed inclusivè, quatenus nempe quatuor Minores cum duobus Majoribus in Sacerdotio includuntur: Eo vel maxime quia Tridentinum Concilium Ordines enumerans, nulla facta exceptione, definit Ordinem verum esse Sacramentum. Et reapse quilibet Ordo peculiarem imprimit characterem.

Int. Hi septem Ordines sunt nè septem Sacramenta?

Resp. Minime; sed unum sunt Sacramentum unitate integrali, vel unitate finis, qui est Eucharistia, ad quam singuli Ordines referuntur.

Int. Ad Ordinis valorem quot requiruntur?

Resp Quinque: Primò Materia: Secundò Forma: Tertiò Ordinantis potestas: Quartò Ordinandi capacitas, scilicet ut sit masculus sacro Baptismate ablutus: Quintò tam Conferentis, quam Suscipientis hoc Sacramentum intentio.

Int. Quid est Materia Sacramenti Ordinis?

Resp. Est illud, quod ab Ordinante tangendum porrigitur Ordinando; idque dicitur materia remota; proxima verò est ejusdem rei traditio, et acceptatio.

Int. Materia, quæ ab Ordinante porrigitur, estnè ab Ordinando tangenda?

Resp: Maxime; eamque tangere debet contactu physico, non morali, hoc est ostensione tangendi; cum namque iuxta Pontificum Decreta in Sacramentorum collatione tutior pars sit sequenda, moralis contactus sufficiens non videtur in suscipiente Ordinis Sacramentum.

Int. Quid est Forma Sacramenti Ordinis?

Resp. Sunt verba ab Ordinante prolata in ipsa exhibitione materiæ ab Ordinando physicè tangendæ.

Int. Quid est Sacramenti Ordinis Minister?

Resp. Solus Episcopus est illius ordinarius Minister; Quamvis potestas conferendi Ordines Minores non Episcopo Sacerdoti auctoritate Summi Pontificis delegari possit, respectu tamen suorum Subditorum dumtaxat.

Int. Quænam capacitas in Ordinando requiritur?

Resp. Ex decreto Tridentini Concilii, qui Minoribus Ordinibus initiatur, præter Fidei rudimenta latinum idioma callere debet. Qui verò Majoribus initiatur, majori scientia ut præditus sit oportet; ita ut quod in divino Officio recitatur, saltem literaliter intelligere opus sit. Insuper ea scire tenetur, quæ pertinent ad ministeria obeunda relativè ad illos Ordines, quos suscipere paratus est.

Int. Siquis Ordinandus ea ignoret, quæ Sacramentorum substantiam, et Ordinis suscipiendi cognitiones respiciunt, peccaretnè?

Resp. Maximè, et quidem graviter, eò quod Concilii Tridentini præceptum in re gravi negligeret. Ipsi quoque Examinatores gravem culpam eadem de causa effugere nequirent, si Clericum requisita scientia carentem approbarent.

Int. Qui sunt singulorum Ordinum effectus?

Res. Gratiam gratum facientem, et sacramentalem conferre; necnon characterem imprimere.

Int. Quid est Gratia sacramentalis?

Res. Est donum supernaturale, quod nobis Deus ex Christi meritis gratis elargitur in susceptione Sacramentorum, ut munera iisdem adnexa dignè exequi possimus.

Int. Si quis sanctificantem gratiam in Ordine suscipiendo non reciperet ob culpæ mortalis obicem, reciperetnè gratiam sacramentalem?

Res. Nequaquam; nam sacramentalis gratia sanctificantem actualiter animæ inhærentem supponit, cum illa in hac fundetur.

Int. Quando recipitur character in Ordinis collatione?

Res. Tunc recipitur, cum Episcopus materiam tangendam exhibendo, verba formæ profert.

CAPUT III.

De Sacramento Ordinis in specie
De Prima Tonsura.

Int. Quid est Tonsura?

Res. Est præparatio, seu dispositio ad Ordines absque ullius ministerii potestate.

Int. Quare dicitur Tonsura?

Res. Quia in Ecclesiastica Cæremonia, qua Clericus Tonsuræ initiatur, eidem ab Episcopo Capilli in modum Crucis, seu Coronæ in vertice capitis tondentur.

Int. Quis fuit Tonsuræ institutor?

Res. Apostolorum Princeps S. Petrus, qui cum Antiochiæ Christum predicaret, sibi ab inimico Christiani nominis ex ludibrio abrasis capillis in modum coronæ, inde præcepit omnibus Ecclesiæ Ministris, ut caput raderent, et Tonsuram ex ignominia in reverentiam ad Christi gloriam verterent.

Int. Quid significat isthæc capillorum Tonsura in modum coronæ efformata?

Res. Primò significat spineam coronam Christi capiti ludibrii causa impositam. Secundò denotat regiam dignitatem, qua illi præfulgent, qui ad Dei cultum deputantur. Tertio indicat perfectionem vitæ a Clericis susceptam.

Int. Quid sibi vult Clerici vocabulum?

Res. Cum ii, qui ad Dei cultum per Tonsuram, seu Ordinum susceptionem deputantur, Dominum, ut propriam sortem, et hæreditatem possidere inceperint; hinc isti Clerici dicuntur, eo quod hoc vocabulum derivet a græco nomine *Cliros*, quod latino idiomate *Sortem* significat.

Int. Quænam est Materia, et Forma Tonsuræ?

Res. Tonsura cum non sit Ordo, Materiam, et Formam propriè loquendo non habet: Nihilominus loco Materiæ est capillorum tonsio; loco vero Formæ sunt verba, *Dominus pars hæreditatis meæ &c.* quæ in Capillorum recisione ab Episcopo proferuntur.

Int. Tonsura imprimitnè Characterem?

Res. Nequaquam, cum non sit Ordo, sed simplex Ecclesiastica cæremonia.

Int. qualis est habitus Tonsurati?

Res. Tonsurati sæcularis habitus est vestis nigri

coloris, significantis spretum mundi, rerumque mondanarum, quemadmodum id significat lanea tunica Regularium, et superpelliceum album, quo uti debet in Ecclesia, quodque morum candorem repræsentat, qui in Tonsurato præfulgere debet.

Int. Gaudetnè Tonsuratus aliquo privilegio?

Res. Utique: Primò gaudet privilegio Fori, non est namque subjectus nisi soli Ecclesiastico Judici: Secundò a Principum laicorum exactionibus exemptus est: Tertiò ad beneficia Ecclesiastica recipienda idoneus est: Quartò gaudet privilegio Canonis: *Si quis suadente Diabolo &c.* quo districtè prohibetur, ne Clericus percutiatur sub pœna excomunicationis Summo Pontifici reservata.

CAPUT IV.

De Ostiariatus Ordine.

Int. Quid est Ostiariatus?

Res. Est Sacramentum novæ Legis a Christo Domino istitutum, in cujus collatione spiritualis potestas suscipienti traditur aperiendi Ecclesiæ januas, & excipiendi dignos, necnon illas claudendi, & ab Ecclesiæ ingressu indignos excludendi.

Int. Quando Christus Ostiariatus Ordinem instituit?

Res. Verosimile est illum instituisse, quando ementes, & vendentes de Templo ejecit. Non desunt tamen qui verius sentiunt, hunc, & ceteros tam Minores, quam Majores Ordines ab eo fuisse in ultima Cæna institutos.

Int. Quaenam est istius Ordinis Materia?

Res. Materia remota sunt claves Ecclesiæ; Proxima vero earumdem traditio & acceptatio.

Int. Illius Forma quænam est?

Res. Sunt hæc verba ab Episcopo in Clavium porrectione prolata : *Sic age; quasi redditurus Deo rationem pro his rebus, quæ his clavibus recluduntur.*

Int. Quando imprimitur hujus Ordinis character?

Res. Statim ac Episcopus claves porrigendo, & a suscipiente tactæ prædictæ formæ verba protulit: *Sit age &c.*

Int. Quot sunt Ostiarii munera?

Res. Tria, scilicet Ecclesiæ Claves custodire, illius januas claudere, & aperire; ab eadem Ecclesia expellere Infideles, Apostatas, Hæreticos, publicè excomunicatos, Interdictos, Cathecumenos post Evangelii lectionem, & Energumenos Missæ celebrationem, divinorumque Officiorum celebrationem impedientes: Et quia ab Episcopo in Ostiariatus collatione una cum Clavibus Campanula quoque porrigitur, quæ cetéroqui nullo modo est hujus Ordinis materia; idcirco Ostiarii munus etiam est Campanas pulsare ad populum congregandum ad Ecclesiam.

Int. Qui sunt Ostiariatus effectus?

Res. Sunt augmentum gratiæ tum habitualis, tum actualis ad Sacramenti finem ritè exequendum; & characteris impressio in anima. (*Et sic respondendum ad interrogationem de iisdem effectibus reliquorum Ordinum.*)

CAPUT V.

De Lectoratus Ordine.

Int. Quid est Lectoratus?

Res. Est Sacramentum novæ Legis a Christo Domino institutum, in cujus collatione spiritualis potestas suscipienti traditur legendi in Ecclesia Dei, & solemni Missa prophetias.

Int. Quando Christus Dominus Lectoratus Ordinem instituit?

Res. Hunc instituisse creditur, cum in medio Doctorum sedens, Isaiæ librum aperuit.

Int. Quænam est istius Ordinis materia?

Res. Remota est Lectionum, & Prophetiarum liber; proxima vero ejusdem traditio, & acceptatio.

Int. Poteritnè Lectoratus Ordine insignitus legere ex officio in Ecclesia præter Prophetias cæteras divinas scripturas?

Res. Excepto Evangelio eas legere poterit, cum etiam novi Testamenti liber sit hujus Ordinis materia.

Int. Quænam est hujus Ordinis Forma?

Res. Sunt hæc verba ab Episcopo in Libri porrectione prolata; *Accipite, & estote verbi Dei relatores &c.*

Int. Quando imprimitur hujus Ordinis charact-r?

Res. Statim ac Episcopus porrecta materia, & à Suscipiente tacta, præscriptam verborum formam protulit.

Int. Quot sunt Lectoris munera?

Res. Præcipuum est clarè, distinctè, & accuratè Prophetias legere ad excitandam audientium devotionem, & compunctionem.

CAPUT VI.

De Exorcistatus Ordine.

Int. Quid est Exorcistatus?

Res. Est Sacramentum novæ Legis a Christo Domino institutum, in cujus collatione spiritualis potestas suscipienti traditur imponendi manus super Energumenos baptizatos, aut etiam Cathecumenos.

Int. Quinam sunt Energumeni, & Cathecumeni?

Res. Energumeni ii dicuntur, qui a Dæmone sunt obsessi, ac vexati: Cathecumeni verò appel-

lantur illi, qui nondum baptizati in fide, & Cristiana Religione erudiuntur, ut postea baptizentur.

Int. Quando Christus Dominus Exorcistatus Ordinem instituit?

Res. Eum instituisse putatur, quando Homini a Dæmone obsesso, surdo, & muto aures tetigit, dicens: *Epheta*, quod est *adaperire*.

Int. Quænam est istius Ordinis materia?

Res. Remota est Exorcismorum Liber, & proxima ejusdem Libri traditio, & acceptatio.

Int. Quænam est ejusdem Ordinis Forma?

Res. Sunt hæc verba ab Episcopo in Libri porrectione prolata: *Accipe, & manda memoriæ, & habe potestatem imponendi manus super Energumenos sive baptizatos, sive Cathecumenos.*

Int. quando imprimitur hujus Ordinis caracter?

Res. Statim ac Episcopus porrecta materia, & a Suscipiente tacta præscriptam verborum formam protulit. *Accipe, & manda memoriæ &c.*

Int. Quot sunt Exorcistæ munera?

Res. Munus illius est imponendi manus super Energumenos, ac Dæmones abjurandi, ne obsessum a receptione, vel cultu Eucharistiæ impediant, eosque etiam ab obsessorum corporibus expellere.

Int. Potestnè Exorcista statim ac Ordinem suscepit, potestatem sibi collatam exercere?

Res. Minimè, quia præter Ordinis potestatem, requiritur potestas jurisdictionis, idest Episcopi licentia.

CAPUT VII.

De Acolytatus Ordine.

Int. Quid est Acolytatus?

Res. Est Sacramentum novæ Legis a Christo Domino institutum, in cujus collatione spiritualis

potestas Suscipienti traditur ferendi Candelabrum cum luminaribus, parandi ac deferendi Urceolos cum vino, & aqua ad Altare in Sacrosancto Missæ Sacrificio.

Int. Quando Christus Dominus Acolytatus Ordinem instituit?

Res. Putandum est ab eo institutum fuisse cum dixit: *Ego sum lux mundi.*

Int. Quœnam est istius Ordinis materia?

Res. Remota sunt Urceoli vacui, & Candelabrum cum extincto cereo, proxima vero est earumdem rerum traditio, & acceptatio.

Int. Illius Forma quœnam est?

Res. Sunt hæc verba ab Episcopo in Candelabri, & Urceolorum porrectione prolata: *Accipe Ceroferarium cum cereo, ut scias &c. Accipe Urceolos ad suggerendum vinum, & aquam in Eucharistiam &c.*

Int. Quando imprimitur hujus Ordinis character?

Res. Alii putant, imprimi in traditione Candelabri, prolata forma ab Episcopo: *Accipe Ceroferarium &c.* Alii autem sentiunt, imprimi in Urceolorum traditione, & tactu, forma pariter pronunciata: *Accipe Urceolos &c.* quod sanè probabilius videtur ob traditionem rei habentis majorem relationem ad Missæ Sacrificium, cujus gratia hic Ordo confertur.

Int. Quœnam sunt Acolyti munera?

Res. Sunt vinum, & aquam in Urceolos immittere pro Missæ Sacrificio, eosque Subdiacono ministrare, ac cereos accendere, eosque deferre in Sacris peragendis, sicut & incensum eodem fine ministrare.

Int. Possuntnè alii Acolytatus Ordine haud initiati hœc munera obire?

Res. Utique possunt exercere etiam ipsi Laici, sed non ex officio.

CAPUT VIII.

De Sacro Subdiaconatus Ordine.

Int. Quid est Subdiaconatus?

Res. Est Sacramentum novæ Legis a Christo Domino institutum, in cujus collatione spiritualis potestas suscipienti traditur Calicem cum Patena præparandi, & deferendi ad Altare in solemni Missæ Sacrificio, & Epistolam in ea legendi.

Int. Quando a Christo Domino Subdiaconatus Ordo institutus fuit?

Res. Quando in ultima Cæna linteo se præcinxit, & suorum Discipulorum pedes lavit.

Int. Quænam est Subdiaconatus materia?

Res. Remota est Calix vacuus cum Patena, & Epistolarum Liber; proxima vero earumdem rerum traditio, & acceptatio.

Int. Quænam est istius Ordinis Forma?

Res. Sunt hæc verba ab Episcopo in calicis cum Patena, & Epistolarum Libri porrectione prolata: *Videte cujusmodi ministerium vobis tradatur &c.*

Int. Calix ab Episcopo porrectus debetnè esse consecratus?

Res. Nequaquam, cum nullum sit hac super re Præceptum.

Int. Si Episcopus solum Calicem absque Patena porrigeret; essetnè valida ordinatio?

Res. Adest Concilii Florentini decretum, quo pro remota Subdiaconatus materia Calix vacuus cum Patena statuitur. Quare incertum admodum foret, an hujus Ordinis collatio cum sola Calicis porrectione valida foret.

Int. Quando imprimitur Subdiaconatus character?

Res. In traditione, & tactu Calicis cum Pate-

na, quæ sunt dignior materia, & propius spectans ad Sacramentum Eucharistiæ conficiendum.

Int. Quæ sunt Subdiaconi munera?

Res. Principaliora hæc sunt, scilicet inservire Diacono in Altaris Ministerio, Calicem, & Patenam deferendo: Epistolam in solemni Missa canere; Crucemque in Processionibus gestare: Vasa sacra parare, eaque ad Altare deferre, ac Sacerdoti Missam celebranti aquam ad manus lavandas porrigere.

Int. Quid significat Subdiaconi Vocabulum?

Res. Subministrum significat, quia Diacono, aut Sacerdoti celebranti in solemni Altaris ministerio subinservit.

Int. Quibus indumentis utitur Subdiaconus in solemni Missæ Sacrificio?

Res. Amictu, Alba, Cingulo, Tunicella, & Manipulo.

Int. Quid significant hæc sacra indumenta?

Res. Amictus significat mentis fortitudinem, Alba totius corporis puritatem, Cingulum continentiam, Tunicella justitiam, & Manipulus fructum bonorum operum. Hic autem, scilicet Manipulus, qui est proprium Subdiaconi insignè in sinistro brachio deferendum, allegoricè significat vincula, quibus Christi manus tempore suæ Passionis constrictæ fuerunt.

Int. Peccatne Subdiaconus in peccato mortali inserviens ad Altare?

Res. Quamvis lethali peccato non peccet; tamen saltem venialiter peccat (Idem dicendum de Diacono). Cæterum tutius est Confessionem præmittere.

Int. Quæ sunt Subdiaconi obligationes?

Res. Sequentia sunt, nimirum perpetuum continentiæ votum observare; divinum Officium quotidie recitare; proprio Prælato obedientiam præsta-

re, & habitum clericalem, vel religiosam vestem cum Tonsura deferre.

Int. Quid est Votum?

Res. Est promissio facta Deo de meliori bono, quam sit ejus oppositum.

Int. Quid est continentiæ, seu Castitatis Votum?

Res. Est promissio deliberatè facta Deo abstinendi se non solum a carnalibus illicitis, sed etiam licitis, idest a Matrimonio, ejusque usu.

Int. Quotuplex est Votum?

Res. Duplex, idest simplex, et est illud, quod a Fidelibus privatim emittitur, et solemne, quod fit coram Ecclesia in manibus Superioris ab Ecclesia ad recipienda vota deputati.

Int. Quale discrimen est inter utrumque castitatis Votum?

Res. Simplex impedit dumtaxat Matrimonium. Solemne vero, cujusmodi est illud, quod in Subdiaconatu suscipiendo emittitur, dirimit illud, nullumque reddit etiam postquam fuerit contractum.

Int. Quomodo Subdiaconus in Ordinatione castitatis votum emittit, cum tunc ne verbum quidem proferat, quod votum innuat?

Res. Votum, quod Subdiaconus emittit quando Episcopus Calicem cum Patena ei porrigit, implicitum est, quia ex Ecclesiæ ordinatione est Ordini Sacro adnexum, ita ut etiamsi ille non intenderet tale votum emittere, quo in casu lethaliter peccaret, ad illud observandum teneretur ex Ecclesiæ præcepto.

Int. Clericus in Sacris, vel Religiosus contra castitatem delinquens, quot peccata committit?

Res. Duo: unum contra temperantiæ virtutem, alterum contra Religionem ob violationem voti; utrumque mortale.

Int. Quo titulo ad Subdiaconatus Ordinem promotus divinum Officium recitare tenetur?

Res. Triplicis, nempè ratione sacri Ordinis, Beneficii, et religiosæ paupertatis.

Int. Quando incipit hæc obligatio respectivè adpromotos ad Subdiaconatus Ordinem?

Res. Statim ac ordinatio absoluta est; ita ut si quis ordinaretur hora meridiana, cæteris horis prætermissis, illico teneretur ad recitandum Sextam, atque alias deinde horas. Idem dicendum respectu religiosæ Professionis:

Int. Quomodo recitandum est divinum Officium?

Res. Integrè, attentè, & devotè.

Int. Qualibet Officii parte omissa, estnè semper grave peccatum?

Res. Minimè. Tunc enim grave peccatum committitur, cum malitiosè ommisa pars Officii notabilis est, cujusmodi foret tertia unius horæ pars.

Int. Qui penitus ommittit recitationem divini Officii unius diei, committitnè tot peccata, quot sunt horæ canonicæ?

Res. Unum tantum grave peccatum committit, quia Unicum præceptum transgreditur de persolvendo divino Officio septem horas complectente.

Int. Quomodo attentè recitandum est divinum Officium?

Res. Seriò mente reflectendo ad id, quod ore profertur, cum attentio sit actus intellectus reflectentis ad id, quod agitur.

Int. Quotuplex est attentio?

Res. Triplex, nempè ad verba, ea integrè proferendo; ad verborum sensum, eum intellectu precipiendo; & ad Deum, pios affectus ad illum dirigendo. Quocumque ex istis modis Officium recitetur, satisfit præcepto: minimè verò satisfit, si mens voluntariè distrahatur.

Int. Si quis mente tantum, non lingua percurreret divinum Officium, satisfaceretnè præcepto?

Res. Nequaquam: Cum hæc Oratio ab Ecclesia præcepta non mentalis, sed vocalis esse debet. Quinimmò ad precepti satisfactionem neque simplex labiorum motus est sufficiens, sed vox aliquatenus intelligibilis requiritur.

Int. Satis nè fit præcepto, unum pro altero recitando divinum Officium?

Res. Si ex simplici inadvertentia, aut alia rationabili de causa id eveniat, satisfit; secus dicendum, si data opera; cum lege ecclesiastica recitandum præcipiatur non quolibet Officium, sed illud, quod eo die præscriptum est.

CAPUT IX.

De Sacro Diaconatus Ordine.

Int. Quid est Diaconatus?

Res. Est Sacramentum novæ Legis a Christo Domino institutum, in cujus collatione spiritualis potestas suscipienti traditur solemniter ministrandi Sacerdoti in Sacrificio Missæ, ac Evangelium in ea legendi.

Int. Quando Christus Diaconatus Ordinem instituit?

Res. In ultima Cœna, quando Corpus, & Sanguinem suum Discipulis distribuit.

Int. Quid significat Diaconi vocabulum?

Res. Ministrum exprimit, quia minister est Sacerdotis Missam celebrantis.

Int. Quænam est istius Ordinis Materia?

Res. Remota est Evangeliorum Liber, & dextera Episcopi manus: Proxima vero est ejusdem Libri traditio, & acceptatio, ac dexteræ Episcopi manus impositio,

Int. Quomodo Evangeliorum liber potest esse

Diaconatus materia, cum nec quando Christus hunc Ordinem instituit, nec in ipso Ecclesiæ initio extabat Evangelium conscriptum?

Res. Christus pro Diaconatus materia Episcopi manuum impositionem instituit, interim Ecclesiæ relinquens, ut instrumentum aliquod determinaret, cujus traditio Diaconi potestatem exprimeret; & Librum Evangeliorum statuit. Fertur initio Ecclesiæ consuevisse Apostolos in collatione hujus Ordinis paginam, seu Chartulam porrigere pro Evangelii libro, in qua Fidei Mysteria scripta erant. Verius tamen credendum, Apostolos ex Christi dispensatione sola manuum impositione contulisse.

Int. Quænam est hujus Ordinis Forma?

Res. Sunt hæc verba ab Episcopo manus imponente, & Evangeliorum librum porrigente prolata: *Accipe potestatem legendi Evangelium &c.*

Int. Quando imprimitur hujus Ordinis character?

Resp. Statim ac Episcopus manus super ordinandum imponendo, eique tangendum Evangeliorum librum porrigendo prædicta verba formæ protulit.

Int. Præter libri Evangeliorum traditionem est nè de essentia hujus Ordinis Episcopi manuum impositio?

Resp. Est adeo essentialis, ut ea ommissa, invalida foret ordinatio; cum ambo sint partialis Diaconatus materia unam totalem conficientes.

Int. Quodnam est distinctivum Diaconi insigne?

Resp. Est Stola trasversim posita ab humero sinistro ad dextrum latus pendens, ut dextrum illius brachium ad sacras functiones peragendas expeditius sit.

Int. Quænam sunt munera Diaconi?

Resp. Hæc sunt, scilicet: Sacerdoti solemniter celebranti proximê assistere: Evangelium in Missa solemni canere: In absentia Sacerdotis, vel de illius licentia solemniter baptizare: In absentia, aut

ex commissione Sacerdotis, et aliqua urgente causa, semper autem quando instat mors alicujus, Eucharistiam ministrare: Necnon de Episcopi licentia Evangelium, si opus fuerit, populo prædicare.

Int. Potest nè Diaconus sacra Vasa tangere, in quibus contineatur Christi Corpus, aut illius Sanguis?

Resp. Utique potest, et praxis edocet, dum iste e Tabernaculo educit aut Pixidem, aut Spheram Ostensorii, in quibus Eucharistia asservatur, ut Sacerdoti præbeat.

Int. Si dum Diaconus Altari ministrat, Sacerdos facta consecratione perficere non posset inchoatum sacrificium, posset ille hoc absolvere Eucharistiam consumando?

Resp. Nequaquam, nisi locus deficeret, in quo decenter Eucharistia locari posset, et alius non adesset Sacerdos, qui eam absumere posset.

Int. Si Diaconus Sacerdoti infirmo Eucharistiam pro Viatico ministrare cogeretur, deberet nè illius ori propriis manibus sacram Particulam præbere?

Resp. Si infirmus Sacerdos idoneus esset ad propriis manibus Eucharistiam sumendam, non deberet Diaconus eam illi porrigere; secus vero dicendum si infirmus Sacerdos incapax foret.

Int. Quæ sunt Diaconi obligationes?

Resp. Eedem sunt, ac illæ Subdiaconi.

Int. Si quis ad Diaconatum, aut alium Ordinem promotus recitationem ommitteret Psalmorum ab Episcopo post ordinationem impositam, peccaret nè graviter?

Resp. Minime, cum Episcopus eos recitandos imponere non intendat sub mortalis peccati pœna.

CAPUT X.

De Sacro Presbyteratus Ordine.

Int. Quid est Presbyteratus?

Resp. Est Sacrementum novæ Legis a Christo Domino institutum, in cujus collatione spiritualis potestas suscipienti traditur consecrandi Corpus, et Sanguinem Christi, necnon Fideles a peccatis absolvendi.

Int. Quomodo vocantur ii, qui hoc Ordine sunt insigniti?

Resp. Vocantur Presbyteri, et Sacerdotes.

Int. Quid significant hæc duo vocabula?

Resp. Presbyter idem sonat, ac senior, non quidem ætate, sed morum gravitate, prudentia, et doctrina. Sacerdos autem idem est ac sacer dux, aut sacra docens, aut sacra donans; quæ omnia illius munera designant, nempe Fideles ad Deum ducere, eosdem Fidei dogmata docere, et Sacramenta ministrare.

Int. Presbiteri quibus succedunt in Ecclesia?

Resp. Septuaginta duobus Christi Discipulis, sicut Episcopi Apostolis in Episcopali dignitate succedunt.

Int. Quænam est Presbyteratus materia?

Resp. Cum potestas, quæ in hoc Ordine confertur, duplex sit, una scilicet in ordine ad verum Christi Corpus, hoc est ad Eucharistiam, et altera in ordine ad illius misticum Corpus, quod est Fidelium congregatio; hinc materia respectu primæ potestatis est Calix cum vino, et Patena cum hostia superposita; proxima autem est horum traditio, et acceptatio: Respectu vero secundæ potestatis remota materia sunt manus Episcopi supra ordinandum imponendæ; et Proxima actualis illius manuum impositio.

Int. Si in Ordinatione sola hostia Patenæ superposita, et Calix sine vino porrigeretur, essetne valida Ordinatio?

Resp. Utique, cum in una tantùm specie Christi Corpus, et Sanguis contineatur.

Int. Si Episcopus præter Calicis cum vino, et Patenæ cum hostia traditionem, manus super caput Ordinandi non imponeret, valida nè esset Ordinatio?

Resp. Valida foret tantummodò quoad potestatem conficiendi Sacram Eucharistiam, non autem quoad alteram absolvendi, quæ per solam manum impositionem accipitur; ac proinde ea impositio in altera ordinatione supplenda esset.

Int. Si Ordinandus non accepto Calice cum Patena solam reciperet manuum impositionem, essetnè valida ordinatio?

Resp. Nullo modo; cum manuum impositio Calicis, et Patenæ acceptionem essentialiter præsupponat; quoniam potestas, quæ in manuum impositione accipitur fundatur in potestate, quæ traditur in acceptione Calicis cum Patena, a qua prior essentialiter pendet.

Int. Quænam est hujus Ordinis Forma?

Resp. Cum duo sint potestates, quæ in Presbyteratus Ordine conferuntur; hinc respectivè ad primam potestatem conficiendi Sacram Eucharistiam sunt hæc verba prolata ab Episcopo Calicem cum vino, et Patenam cum hostia porrigente: *Accipe potestatem offerendi Sacrificium &c.* Respective autem ad secundam potestatem absolvendi a peccatis sunt hæc verba ab eodem Episcopo prolata in ultima sua manuum impositione: *Accipe Spiritum Sanctum, quorum remiseris peccata &c.*

Int. Quando imprimitur ejusdem Ordinis character?

Resp. In porrectione Calicis cum vino, et Patenæ cum hostia: Nam in manuum impositione vel novus character imprimitur, vel prior extenditur, & ampliatur.

Int. Expleta Ordinatione, poterit nè Presbyter utramque potestatem tum Eucharistiam conficiendi, tum a peccatis absolvendi exercere?

Res. Primam exercere poterit, non autem secundam, nisi in casu necessitatis, hoc est in casu imminentis mortis, approbato Sacerdote deficiente, quia ultra potestatem Ordinis, quæ Sacerdotalis dicitur, necessaria sibi est potestas jurisdictionis, quæ datur per externam concessionem ab Episcopo factam, sine qua nec licitè, neque validè absolvi potest.

Int. Simplex Sacerdos a quibus peccatis in mortis articulo absolvere potest?

Res. A quocumque peccato etiam Summo Pontifici reservato.

Int. Poterit etiam a Censuris absolvere?

Res. Utique poterit, sed prius a Censuris, & postea a peccatis absolvendum est, dicendo: *Ego te absolvo ab omnibus censuris, & peccatis tuis in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Amen.* Et ratio est quia censuris innodatus, cum sit incapax suscipiendi Sacramenta, debet prius ab iis absolvi, ut deinde capax fieri possit recipiendi sacramentalem absolutionem.

Int. Quid imponendum est post absolutionem censurato, seu habenti peccata reservata?

Res. Quia in articulo mortis omnis reservatio cessat, ideo pro reservatis nihil est imponendum. In ordine autem ad censuras præcipiendum est censurato, ut si convaluerit, Superiori se præsentet, non ut iterum absolvatur, cum jam fuerit verè absolutus, sed ut Ecclesiæ mandatis obtemperet, alioquin eamdem in excommunicationem reincidit.

Int. Quando Christus Dominus Presbyteratus Ordinem instituit?

Res. Quando in ultima Cæna post Eucharistiæ institutionem ait: *Hoc facite in meam commemorationem.*

Int. Quæ sunt indumenta propria Presbyteri?

Res. Sunt Amictus, Alba, Cingulum, Manipulus, Stola, & Planeta; sed distinctivum, & proprium illius insigne est Stola circa collum posita per modum crucis.

Int. Quid significant hæc omnia Presbyteri indumenta?

Res. Cum Presbyter, seu Sacerdos Deo Sacrificium imolaturus Christi personam representet, ipsa quoque indumenta significationem quandam pr ferunt eorum instrumentorum, quæ in illius Passione adhibita fuere. Amictus ergo significat velamen, quod super Christi oculos impositum fuit in atrio Caiphæ: Alba denotat vestem illam, qua eum Herodes ob spretum induit: Cingulum, Manipulus, & Stola designant ligamina, quibus obstrictus fuit in horto, in Columna, & dum ad crucifixionis locum duceretur: Planeta tandem significat vel vestem purpuream, qua post flagellationem ex ludibrio indutus fuit, vel vestem inconsutilem, supra quam Milites post illius crucifixionem miserunt sortem.

Int. Quænam sunt munera Presbyteri?

Res. Hæc sunt, nempe Missæ Sacrificium offerre, absolvere a peccatis, Sacramenta ministrare, & Dei verbum populo prædicare.

Int. Quænam ætas in eo requiritur, qui Presbyter ordinandus est?

Res. Viginti quinque annorum, quod de incæpto anno intelligitur.

Int. Qualis esse debet, qui Sacerdotali charactere condecorandus est?

Res. Præter animi pietatem, religionem, charitatem, castosque mores, quibus elucere debet, opus est, ut idoneus sit ad rectè peragendum Missæ Sacrificium, ad Sacramenta ministranda, & ad populum docendum ad æternam salutem necessaria.

CAPUT XI.

De Sacrosancto Missæ Sacrificio.

Int. Quid est Sacrificium?

Res. Est externa, & sensibilis actio, qua soli Deo res aliqua a legitimo Ministro offertur cum reali ejusdem rei immutatione, in signum supremi dominii, quod summus Creator Deus super omnes creaturas habet.

Int. Missa est nè Sacrificium?

Res. Maximè, & Sacrificiorum omnium præstantissimum.

Int. Quotuplex est Sacrificium?

Res. Materialiter loquendo triplex est. Primum, quod est alicujus rei animatæ oblatio, dicitur Hostia, seu Victima: Secundum, in quo offertur aliquid inanimatum, sed solidum, cujusmodi est panis, sal &c. Immolatio appellatur: & Tertium, in quo aliquid liquidum offertur, cujusmodi est sanguis, vinum, oleum &c., vocatur libamen.

Int. Ad quod genus horum trium Missæ Sacrificium referendum est?

Res. Ad illud principaliter, quod dicitur Hostia, seu Victima: Nam Panis, & Vinum sunt equidem remota materia, quæ tamen præsupponitur Missæ Sacrificio; non sunt autem res oblata, quæ est idemmet Christus sub speciebus panis, & vini existens; Nihilominus hoc Sacrificium dici potest, & debet etiam Immolatio, & Libamen, cum in eo

verum Corpus, & Sanguis ipsius Christi offeratur; Et quamvis Altaris Sacrificium sit incruentum, eo quod fiat sine Sanguinis Christi effusione ad oppositum illius, quod in ara Crucis cum illius Sanguinis effusione peractum fuit, ideoque cruentum dicitur; cum tamen Sacrificium Altaris, & Crucis sint unum, & idem, idcirco Libamen quoque dicendum est.

Int. Materia igitur hujus Sarcificii quænam proprie erit?

Res. Solum Christi Corpus, & Sanguis sub speciebus panis, & vini realiter existens.

Int. Quid est ergo Sacrificium Missæ?

Res. Est Sacrificium a Christo Domino institutum in Ara Crucis (quæ prima quædam Missa fuit), in quo fit a Sacerdote consecratio, oblatio, & sumptio Corporis, & Sanguinis Christi sub speciebus panis, & vini existentis, cum debitis cæremoniis ab Ecclesia præscriptis ante, & post sacram hanc actionem adhibendis.

Int. Unde hoc Sacrificium dicitur Missa?

Res. Missa est latinum vocabulum a *Missione* deducta, eo quod in ea mittantur æterno Patri pia Fidelium vota, & hostia ejusdem sui divini Filii. Ac proinde in fine hujus sacræ actionis dicitur: *Ite Missa est*: Cujus sensus est: *Ite, Fideles, jam Deo Missa est oblatio.*

Int. Quot sunt partes essentiales hujus Sacrificii?

Res. Tres, scilicet Consecratio, Oblatio, et Sumptio.

Int. Quid est Consecratio?

Res. Est transubstantiatio, idest totalis immutatio substantiæ panis in Corpus, et vini in Sanguinem Christi ex vi verborum.

Int. Quæ sunt Consecrationis verba?

Res. Consecrationis Corporis sunt hæc: *Hoc est*

enim Corpus meum ; Consecrationis vero Sanguinis sunt hæc: *Hic est enim Calix Sanguinis mei novi, & eterni Testamenti &c.*

Int. Quando fit transubstantiatio?

Res. Simul ac peculiaris speciei integrè consecrationis verba prolata sunt.

Int. Si quis verbum aliquod in consecrationis verba ommitteret consecraret nè?

Res. Si ommitteret adverbium *enim* utique consecraret, sed mortaliter peccaret. Si autem aliud ex aliis verbis consecrationis formæ ommitteret, aut substantialiter mutaret, non consecrare indubium est.

Int. Ex vi verborum consecrationis quid venit sub speciebus panis, & vini?

Res. Sub panis speciebus venit solum Christi Corpus; et sub speciebus vini illius Sanguis dumtaxat. Verum cum in eodem Christo quadruplex sit substantia, scilicet Divinitas, Anima, Caro, et Sanguis; hinc omnes quatuor istæ illius substantiæ sunt sub speciebus tum panis, tum vini, et non vi verborum consecrationis, sed per solam concomitantiam, seu per naturalem, ac inseparabilem unionem. Insuper eodem modo ob naturalem, et inseparabilem unionem, quæ intercedit ratione divinitatis inter personam Verbi, et personas Patris, et Spiritus Sancti, cum reperiatur sub speciebus panis, et vini Persona Verbi, alias quoque duas divinas personas reperiri credendum est.

Int. Suntnè unum, & idem Eucharistia, & Sacrificium?

Res. Quamvis hæc duo sint unum, et idem in substantia, non est autem una, et eadem utriusque ratio; quia Eucharistia quatenus conficitur, rationem habet Sacramenti, quatenus autem offertur naturam induit Sacrificii, quod proinde essentialiter requirit nedum consecrationem, sed et oblationem utriusque

speciei. Porro Sacramenti essentia sub una tantùm specie salvatur.

Int. Quid est Eucharistia?

Res. Est Sacramentum Corporis, et Sanguinis Christi sub speciebus panis, et vini a Christo Domino institutum ad spiritualem animæ refectionem.

Int. Post consecrationem remanet nè aliquid panis & vini in Eucharistico Sacramento?

Res. Etsi accidentia, seu species sacramentales integrè ibi remaneant; de eorum tamen substantia nihil prorsus remanet, cum sint penitus conversæ in Christi Corpus, et Sanguinem.

Int. Quænam, & cujus qualitatis debet esse materia consecrationis apta?

Res. Solus panis triticeus usualis sine fermento aqua naturali confectus, et igne coctus. Necnon purum vinum usuale ex uvis expressum cujuscumque coloris, cui ex Ecclesiæ præcepto ad designandam Christi cum populo Christiano unionem admisceri debent nonnullæ aquæ naturalis guttæ, quæ facilè in vinum conversæ transeunt in consecratione in Christi Sanguinem.

Int. Materia consecranda debetnè esse determinata?

Res. Maxime: et si Sacerdos ex tribus hostiis duas solùmmodò indeterminatè consecrare proponeret, nullam consecraret. Secus autem dicendum, si tres hostias consecrare intendens, duæ tantummodo forent.

Int. Quid autem dicendum, si Sacerdos, duabus hostiis pro una super Patenam ex errore positis, super ambas consecrationis verba proferret, putans unam solummodo esse?

Res. Dummodò contrariam non habuerit intentionem, ambas consecravit; quia speculativus ille error nihil obstat praticæ intentioni, quam Sacerdos ex comuni praxi implicitè habere censetur consecran-

di omnes hostias sibi præsentes , seu præ manibus habentem .

Int. Quid est Sacrificii Missæ oblatio?

Res. Est actio, qua Sacerdos Corpus, et Sanguinem Christi Domini offert Eterno Patri in ipsius gloriam , et honorem .

Int. Quis est in hac sacra actione principalis offerens?

Res. Idem Christus Dominus omnium Sacerdotum Sacerdos summus, et hostia simul, qui per ministerium Sacerdotum , qui sunt ejusdem legati, Eterno Patri hoc sacrificium offert .

Int. Quando fit in Missa hæc oblatio?

Res. Peracta consecratione , cum dicitur *Supplices te rogamus &c.* Alia quoque sit oblatio in Missa , quæ dicitur Offertorium , et est simplex , nec proinde essentialis, oblatio panis, et vini, quæ ante consecrationem peragitur.

Int. Quid est sumptio?

Res. Est sacramentalium specierum tum panis, tum vini consumatio, et est in Sacrificio necessaria.

Int. Quinam sunt effectus , seu fructus, sive fines Sacrificii Missæ?

Res. Primò Laus Dei, et tunc Sacrificium dicitur Latreuticum: Secundo gratiarum actio, et dicitur Eucharisticum: Tertio culparum propitiatio, et dicitur Propitiatorium: Quartò gratiarum impetratio, et dicitur Impetratorium : Quintò pænarum satisfactio, quæ ad animas quoque in Purgatorio detentas extenditur , et dicitur satisfactorium .

Int. Quotuplex est hujus Sacrificii valor?

Res. Duplex: Infinitus unus quoad victimam , qui est ipsemet Christus; Finitus alter quoad applicationem.

Int. Finitus valor, seu applicatio quotuplex est?

Res. Triplex : Generalis unus, qui toti Eccle-

siæ prodest; Alter specialis, qui elemosynam tribuenti, vel illi, pro quo Sacrificium offertur, applicatur; Postremum specialissimus, qui pro ipso Sacerdote offerente applicatur, nec potest alteri applicari.

Int. Pro quibus licitum est tantùm offerre Sacrificium?

Res. Pro baptizatis, et viatoribus, in quibus comprehenduntur etiam Animæ in Purgatorio degentes, quæ ad ultimum gloriæ terminum nondum pervenerunt. Nihilominus ad impetrandam aliquam a Deo gratiam, mediatè saltem potest etiam pro Infidelibus offerri. Pro animabus verò, quæ sunt in termino aut gloriæ, aut damnationis nullo modo offerri potest.

Int. Necessaria né est probitas tam in Sacerdote offerente, quam in eo pro quo offertur, ad percipiendos Sacrificii fructus?

Res. Necessaria non est: Nam fructus percipitur ex opere operato, nimirum ex Christi institutione, et efficacia rei oblatæ, quæ est ejusdem Christi Corpus et Sanguis, ultra meritum et dignitatem offerentis, ac illius pro quo Sacrificium offertur. Cæterum ad facilius percipiendos intentos fructus, opus etiam operantis, scilicet utriusque dispositio, meritum, et dignitas aliquo modo attendendum videtur.

C A P U T XII. et postremum.

De Ecclesiasticis Censuris, et Irregularitate.

Int. Quid est Ecclesiastica Censura?

Res. Est pæna spiritualis ab Ecclesiastica potestate in hominem baptizatum, et contumacem inflicta; illum privans quorumdam spiritualium bonorum participatione, donec a contumacia recedat.

Int. Quotuplex est Censura?

Res. Triplex, nimirum Excomunicatio, Suspensio, et Interdictum.

Int. Irregularitas est nè censura?

Resp. Minimè, sed simplex est moralis inhabilitas.

Int. Quid est Excomunicatio?

Res. Est Censura Ecclesiastica privans hominem baptizatum, doli, rationisque capacem nonnullorum spiritualium bonorum cæteris fidelibus comunium.

Int. Quotuplex est Excomunicatio?

Resp. Multiplex: Alia dicitur Major, et alia Minor; alia a Jure, et alia ab Homine; item alia latæ, et alia ferendæ sententiæ.

Int. Quænam est Excomunicatio Major?

Resp. Est illa, qua baptizatus homo irretitus privatur sequentium bonorum spiritualium participatione, scilicet Sacramentorum usu tum activè, tum passivè, comunibus Ecclesiæ suffragiis, ac interventu Missæ, Officiis, aliisque publicis orationibus; passiva dignitatum, ac beneficiorum Ecclesiasticorum collatione; Ecclesiastica Sepoltura, necnon civili cum cæteris fidelibus societate, nimirum eorum collocutione, salutatione, aut alio honoris signo, domicilio, contractu, commanducatione, et etiam oratione.

Int. Quænam est Excomunicatio Minor?

Resp. Est illa, quæ privat usu tantummodo passivo Sacramentorum, scilicet illorum receptione.

Int. Quodnam peccatum est Excomunicatio Major?

Resp. Excomunicatio non est peccatum, sed pœna peccati, et quidem gravis, actu externo consumati, cum contumacia, et inobedientia conjuncti.

Int. Excomunicatio Minor incurritur nè ob grave peccatum?

Resp. Cum isthæc Excomunicatio contrahatur ob comunicationem cum excomunicato excomunicatione majori; si cum eo in Divinis comunicetur, grave peccatum committitur, et hoc in casu minor excomunicatio incurritur ob grave peccatum: Si ve-

ro in aliis secum comunicetur, culpa est solummodo venialis; et tunc isthæc excomunicatio ob veniale peccatum contrahitur, nisi justa causa comunicantem excuset.

Int. Quænam est hæc justa causa excusans a contractione minoris excomunicationis?

Resp. Quinque sunt causæ, nimirum invincibilis ignoratio juris, aut facti: Utilitas aut spiritualis Excomunicati, aut temporalis comunicantis: Subjectio, cui addicti sunt Filii, Famuli, Uxor: Legis obligatio; sic tum Uxor, tum Debitor illi dare possunt, quod justè debetur: Et necessitas aut spiritualis, aut temporalis nedum ipsius excomunicati, verum etiam comunicantis. Hinc illi graviter indigenti dari potest eleemosynam, et in gravi necessitate constitutus potest ab eo eleemosynam petere.

Int. Quid est Excomunicatio a jure, et ab homine?

Resp. Prior est illa, quæ contrahitur ex aliquo jure legis rationem habente, cujusmodi sunt illæ, quæ in Sacris Canonibus continentur, et perpetuò obligant. Posterior vero ea est, quæ a legitimo Superiore potestatem habente excomunicandi infligitur per modum præcepti in suos subditos, et hæc expirat morte ferentis.

Int. Quid est excomunicatio latæ, et ferendæ sententiæ?

Resp. Prima ea est, quæ crimine perpetrato, ipso facto absque ulla declaratione contrahitur: Altera vero non statim, sed post Judicis sententiam incurritur.

Int. Quotuplèx est Excomunicatus?

Res. Duplex: Toleratus unus, vitandus alter. Ille toleratus dicitur, qui nominatim, et in individuo a Judice non est publicè denunciatus, nec est publicus, et notorius Clerici percussor. Vitandus

autem è converso ille dicitur, qui nominatim est a Judice publicè denunciatus, aut est publicus, et notorius Clerici percussor.

Int. Quid est Suspensio?

Resp. Est Censura Ecclesiastica, per quam Clerico cuicumque Ordini initiato exercere prohibetur functiones sui Ordinis aliàs sibi competentes, vel uti juribus Beneficii.

Int. Quotuplex est Suspensio?

Resp. Triplex est, nimirum ab Officio tantùm sive Ordinis, sive jurisdictionis, cujusmodi est v.g. Missam celebrare, et Sacramentales Confessiones audire: a beneficio tantum, scilicet ab administratione, et fructibus beneficii percipiendis: necnon ab officio simul, et beneficio.

Int. Est ne aliquid discrimen inter Suspensionem, et excomunicationem?

Resp. Utique, et magnum est: Nam suspensio civili comunicatione non privat, nec passiva Sacramentorum participatione, quemadmodum Excomunicatio.

Int. Quid est Interdictum?

Resp. Est Ecclesiastica Censura prohibens divinorum Officiorum, et nonnullorum Sacramentorum usu; necnon Ecclesiasticæ Sepolturæ beneficio.

Int. Quotuplex est Interdictum?

Resp. Triplex: Primum personale tantùm, quod solam personam afficit: Secundum locale tantùm, quod solum afficit locum: Tertium personale simul, et locale, eo quod personam simul, et locum afficiat. Insuper tam locale, quam personale Interdictum aliud est generale, quo locus generalis, cujusmodi est Civitas, Diœcesis, Regnum, vel Comunitas interdicitur, et tunc omnes etiam innocentes, donec in ea Civitate, Diœcesi, aut Comunitate degant, interdicti remanent; et aliud particulare, quo

particularis tantùm persona, vel locus tantummodò particularis interdicitur, cujusmodi foret aliqua Ecclesia ob aliquod crimen in ea commissum, vel aliqua persona ab ingressu Ecclesiæ interdicta.

Int. Quænam sunt divina Officia, quæ interdicti tempore prohibentur?

Res. Sunt et publica Horarum Canonicarum decantatio, et celebratio Sacrificii Missæ, et solemnes benedictiones, ac cætera, quæ ab Ecclesiasticis personis fieri solent: Excipiuntur tamen nonnullæ Solemnitates, cujusmodi sunt Festivitates Nativitatis, in quibus divina Officia publicè, ac solemniter etiam cum Campanarum pulsatione, sed clausis januis celebrari possunt in iis tantum Ecclesiis, quæ non sunt specialiter interdictæ.

Int. Quænam sunt Sacramenta, quæ hoc eodem tempore administranda prohibentur?

Resp. Præter Baptismum, Confirmationem, et Pœnitentiam, quæ administrari possunt quocumque in loco, et cuilibet personæ etiam interdictæ, iis exceptis circa Pœnitentiæ Sacramentum, qui causam Interdicto dedere, nisi prius Ecclesiæ satisfecerint, aut satisfacturos juraverint, Sacramentum Eucharistiæ et extremæ Unctionis nonnisi in mortis articulo administrari queunt. Sacramentum Ordinis Interdicti tempore nullimodè conferri potest: et circa Matrimonium maxima est controversia.

Int. Quid est Irregularitas?

Resp. Est canonicum impedimentum ab Ecclesia impositum, quod Tonsuræ, et quorumcumque Ordinum susceptionem, necnon eorumdem jam susceptorum usum impedit.

Int. Quotuplex est Irregularitas?

Resp. Duplex: Alia quæ oritur ex defectu, et altera ex delicto derivans.

Int. Quot, & quinam sunt defectus, qui Irregularitatem inducunt?

Res. Septem connumerantur, quorum primus est defectus animæ; hinc amentes, energumeni, epileptici, neophiti, hoc est recenter ad Fidem conversi, ac penitus illiterati irregulares sunt. Secundum est Corporis defectus; quapropter cæci, surdi, monstruosi, oculo sinistro, manu, aut solo indice, vel police carentes irregulares habentur. Tertius est natalium defectus; unde qui ex illegitimo concubitu orti sunt, cum viles reputentur, sunt irregulares. Quartus est defectus ætatis; hinc infantes ante septennium completum neque ad primam Tonsuram admittuntur; idemque dicendum est de requisita ætate ad Ordines tum Minores, tum Sacros suscipiendos. Quintus est defectus Sacramenti, scilicet Matrimonii perfectam Christi unionem cum Ecclesia non representantis, hinc bigami, qui scilicet cum duabus successivè mulieribus, vel cum una tantùm, sed vidua matrimonium contraxerunt, utpote qui carnem suam diviserunt, irregulares efficiuntur. Sextus est bonæ famæ defectus; qua de re infames ob aliquam sive juris, sive facti infamiam sunt irregulares. Septimus est lenitatis defectus; hinc Judices, Notarii, Accusatores, Testes, Advocati, Procuratores sententiam mortis, vel mutilationis ferentes, & alii omnes, qui alterutri cooperantur, secuto effectu, sunt irregulares.

Int. Quæ, & quot sunt delicta irregularem efficientia, qui ea perpetrarunt?

Res. Sex sunt istiusmodi crimina. Primum est iteratio Baptismi scienter facta, quod intelligitur tam de rebaptizato, quam de rebaptizante. Secundum est censuræ violatio, quod tunc perpetratur, cum Clericus aut Ordinem aliquem suscipit, aut Ordinis Majoris actum solemniter exercet, sciens se innodatum esse Censura. Tertium est Ordinum abusus, qui contingit, quando Clericus seriò, ac scienter actum exercet Majoris Ordinis, ad quem initiatus non fuit. Quartum

est mala Ordinum susceptio, vel eodem die duos Majores Ordines, aut Minores cum Subdiaconatu suscipiendo. Quintum est hæresis, quod intelligitur tam de Hæreticis, eorumque Filiis ad secundam usque generationem, quam de eorumdem fautoribus, ac defensoribus quantumcumque occultis. Sextum est injustum homicidium, aut mutilatio; quod ad eos etiam extenditur, qui aut præcepto, aut consilio, aut ope ad alterutrum crimen cooperantur.

Int. Quis potestatem habet ab Irregularitatibus absolvendi?

Res. Irregularitas cum non sit Censura, sed simplex impedimentum canonicum, absolutione non indiget, sed solùm dispensatio super eam impertitur. Quapropter super quascumque irregularitates dispensare potest Summus Pontifex: Episcopi potestatem habent dispensandi cum suis subditis, & in respectivis solummodò Dioecesibus super omni irregularitate ex occulto delicto derivante, excepto voluntario homicidio. Regularium quoque Prelati auctoritate donantur dispensandi cum suis Subditis in omni irregularitate, ea excepta, quæ oritur aut ex mutilatione, aut ex homicidio voluntario, & ex proposito perpetrato, aut ex bigamia vera, aut ex Matrimonio contracto, & consumato post Sacros Ordines susceptos, vel post solemnem professionem in Religione emissam, quæ bigamia similitudinaria appellatur.

Int. Quot modis Irregularitas tollitur?

Res. Tribus, nimirum Baptismate, quod Sacro Fonti renatum eum novam Creaturam efficiat, omnem irregularitatem tollit ex quocumque delicto contractam: Religiosa professione, per quam irregularitates tolluntur ex natalibus ortas: Necnon Causæ remotione; sic qui prius ex cæcitate, surditate, ac consimili de causa irregularis erat; si visum, audi-

tum &c. recuperet ad Ordines suscipiendos, aut exercendos idoneus evadit.

Int. Sacramenta administrata, aut confecta a Sacerdote, qui ex violatione Censuræ, irregularis evadit, valida nè sunt?

Res. Sacramenta cujus administratio, aut confectio a potestate Ordinis derivat, quamvis illicitè, validè tamen ab irregulari Sacerdote administratur: Ea autem, cujus administratio a jurisdictioni, potestate dependent, nec licitè, nec validè ab eo ministrantur.

FINIS.

REIMPRIMATUR

DIE 25. AUGUSTII 1805.

Fr: VINCENTIUS M. MAMBELLI, Inquis. S. O. Anconæ.

VIDIT

Pro Illmo ac Rmo D. Archiep. Administr:

VIN: BARONI, CANON: POENIT:

INDICE

De' Capi, e delle Istruzioni che si contengono nella seconda Parte.